



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 10
DEL 10 MARZO 2011
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 10
DEL 9 MARZO 2011

SO 10

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 2 marzo 2011, n. 302

Bandi per la presentazione delle domande delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulle misure "Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 2: ammodernamento delle aziende lattiere", "Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 3: adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN)", "Misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli", "Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole", "Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole - Azione 3 - Impianti per energie da fonti alternative" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

11_SO10_1_DDS_SVIL RUR 302_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 2 marzo 2011, n. 302

Bandi per la presentazione delle domande delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulle misure "Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 2: ammodernamento delle aziende lattiere", "Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 3: adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN)", "Misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli", "Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole", "Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole - Azione 3 - Impianti per energie da fonti alternative" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTO il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato PSR;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione del PSR da parte della Commissione europea;

VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 4 del Programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 2270 del 12 novembre 2010;

VISTO il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del Regolamento che individua nel Servizio Sviluppo Rurale della Direzione

centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali l'Autorità di gestione del PSR;

VISTO l'articolo 8 del Regolamento, che stabilisce la presentazione delle domande di aiuto a valere su tutte le tipologie di accesso di cui all'articolo 5 sulla base di bandi;

VISTO inoltre l'articolo 12 del Regolamento, che stabilisce che i bandi, predisposti dai responsabili di Misura sono approvati dall'Autorità di Gestione;

DECRETA

1. Sono approvati i bandi delle seguenti misure/interventi del Programma di Sviluppo Rurale:

- Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 2: ammodernamento delle aziende lattiere;

- Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 3: Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN) - Fondi aggiuntivi regionali - Aiuti di Stato;

- Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 3: Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN) - Fondi cofinanziati comunitari;

- Misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli;

- Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole;

- Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole - Azione 3 - Impianti per energie da fonti alternative;

allegati al presente decreto di cui costituiscono parte essenziale.

2. La disponibilità finanziaria complessiva dei bandi, la fonte finanziaria e le modalità per la presentazione delle domande sono indicate nei rispettivi bandi.

3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. I termini per la presentazione delle domande decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione medesima.

Udine, 2 marzo 2011

CUTRANO



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Bando misura 221 – Imboschimento dei terreni agricoli

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Operazioni finanziabili
- Art. 5 – Obiettivi degli interventi

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

- Art. 6 – Requisiti di ammissibilità degli interventi
- Art. 7 – Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi
- Art. 8 – Criteri di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

- Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili
- Art. 10 – Tipologie di spesa ammissibili
- Art. 11 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese
- Art. 12 – Tipologia e intensità del contributo
- Art. 13 – Cumulabilità

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 14 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto
- Art. 15 – Documentazione
- Art. 16 – Istruttoria e graduatoria delle domande di aiuto
- Art. 17 – Decisione individuale di finanziamento
- Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo
- Art. 19 – Domande di acconto per stati di avanzamento
- Art. 20 – Domanda di saldo
- Art. 21 – Avvio degli interventi
- Art. 22 – Effetto incentivante
- Art. 23 – Prova della spesa

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- Art. 24 – Impegni essenziali
- Art. 25 – Impegni accessori
- Art. 26 – Varianti
- Art. 27 – Proroghe
- Art. 28 – Conclusione dell'operazione
- Art. 29 – Clausola compromissoria

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 30 – Disposizioni di rinvio
- Art. 31 – Informazioni e strutture di attuazione
- Art. 32 – Controllo e trattamento dei dati personali
- Art. 33 – Elenco allegati

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) del Consiglio, del 20 settembre 2005, n. 1698 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), misura 221 – Imboschimento dei terreni agricoli in attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR e del Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40/Pres. di seguito regolamento generale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) autorità di gestione: l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
 - b) struttura responsabile di misura: l'unità organizzativa responsabile della gestione della singola misura e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori; per la misura 221 tale struttura è individuata nel Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
 - c) uffici attuatori: le unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti delle misure del PSR; per la misura 221 tale unità organizzativa corrisponde con gli Ispettorati agricoltura e foreste (IAF) competenti per territorio;
 - d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA.), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
 - e) beneficiario: operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario dell'aiuto;
 - f) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce; nel caso della misura 221 coincide con una o più interventi di piantagione;
 - g) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
 - h) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
 - i) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
 - j) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
 - k) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
 - l) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
 - m) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
 - n) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
 - o) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
 - p) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari della presente misura:
 - a) le imprese agricole condotte da soggetti aventi la qualifica di Imprenditore agricolo professionale ai sensi della DGR n. 798 del 15/04/2005 (DPR n. 277/2004 art 5, comma 2 - Indirizzi per l'attuazione del Dlgs n. 99/2004, in materia di qualifica di imprenditore agricolo professionale), nel rispetto del requisito di cui all'articolo 31, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - b) le imprese agricole diverse da quelle di cui al punto a);
 - c) I proprietari o i soggetti che hanno la disponibilità giuridica di terreni;
 - d) le persone fisiche;
 - e) le persone giuridiche di diritto privato;
 - f) gli enti pubblici.
2. Non possono accedere alla presente misura:
 - a) gli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento.

Art. 4 – Operazioni finanziabili

1. La misura concerne il primo imboschimento di terreni agricoli con specie arboree e arbustive, in mescolanza tra loro o in purezza, compatibili con le condizioni ecologiche stagionali.
2. Gli interventi e le loro manutenzioni sono realizzati con specie, materiali e tecniche compatibili con le condizioni ambientali del luogo, in particolare del clima, del suolo e delle risorse idriche, nonché nel rispetto della vegetazione naturale circostante.
3. L'impianto è realizzato a pieno campo oppure in forma lineare. L'impianto è definito lineare quando si sviluppa lungo un asse prevalente quali un corso d'acqua, una strada o un bordo di un appezzamento e presenta una lunghezza superiore ad almeno dieci volte la sua larghezza. Gli impianti lineari possono essere costituiti da uno o più filari continui e paralleli.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) gli impianti realizzati su terreni precedentemente non boscati per i quali si prevede un ciclo di permanenza prima del taglio di utilizzazione inferiore ai cinquanta anni, non si considerano bosco.
5. Le tipologie d'intervento ammissibili sono le seguenti:
 - a) Impianti a ciclo lungo (tipo 1), con ciclo di permanenza minimo di 15 anni. Si distinguono due sottotipi:
 - 1. arboreti da legno (sottotipo 1a) realizzati con la mescolanza di piante principali e accessorie, con finalità prevalentemente produttive;
 - 2. boschi naturaliformi (sottotipo 1b) realizzati con le specie forestali indigene dell'area di pianura, con finalità ambientali, paesaggistiche, protettive e ricreative.
 - b) Impianti a ciclo breve (tipo 2), con ciclo di permanenza compreso tra 8 e 15 anni e con specie a rapido accrescimento. Si distinguono due sottotipi:
 - 1. Impianti con certificazione ecologica (sottotipo 2a); si tratta degli impianti per i quali il beneficiario chiede ed ottiene la certificazione per la gestione sostenibile del pioppeto.
 - 2. Impianti senza certificazione ecologica (sottotipo 2b); tutti gli altri impianti diversi dal tipo 2a.
6. Gli impianti di arboreti da legno hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) rientrano in questo sottotipo d'intervento gli impianti di arboreti finalizzati principalmente a produrre legno utilizzando specie ritenute adatte per questo scopo; la progettazione, realizzazione e conduzione di questo tipo d'impianti è conforme alle indicazioni contenute nella pubblicazione intitolata *Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni* edita dal Servizio gestione forestale antincendio boschivo della Direzione risorse agricole, naturali e

- forestali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla quale si rimanda per quanto non espressamente previsto nella presente scheda; gli uffici attuatori hanno la facoltà di dichiarare l'intervento non ammissibile qualora le specie o i moduli d'impianto proposti siano ritenuti non idonei al sito d'impianto o agli obiettivi dell'intervento.
- b) sono costituiti da latifoglie con caratteristiche ecologiche adatte al sito d'impianto;
 - c) sono costituiti da piante arboree principali, accompagnate o meno da piante accessorie; le piante principali sono destinate alla produzione di almeno uno dei prodotti per cui è stato progettato l'impianto (ad esempio assortimenti di elevato valore commerciale), quelle accessorie sono destinate invece ad agevolare la conduzione dell'impianto o per condizionare positivamente lo sviluppo delle piante principali;
 - d) le specie arbustive possono essere impiegate nel limite massimo del 50 per cento del totale delle piante;
 - e) negli impianti è possibile impiegare anche i pioppi ibridi, nel limite massimo di 110 piante per ettaro;
 - f) nel caso in cui l'obiettivo principale sia quello di ottenere legname di pregio, è possibile prevedere anche l'impiego di piante accessorie paracadute, la cui funzione consiste nel sostituire le piante principali nel caso in cui quest'ultime fallissero l'obiettivo di produrre gli assortimenti desiderati nei tempi attesi.
 - g) in tutti gli impianti destinati alla produzione di legno di pregio si adotta la tecnica della doppia pianta consistente nella messa a dimora delle piante principali in coppie, a distanza di 0,50 – 1 metro l'una dall'altra;
 - h) la densità minima è di 500 piante per ettaro, di cui almeno 70 piante arboree principali e, se del caso, altrettante accessorie paracadute.
 - i) Le piante principali sono messe a dimora a una distanza minima di:
 - 7 metri da altre piante principali, da pioppi ibridi o da paulownia;
 - 4 metri da piante accessorie delle seguenti specie: frassino maggiore e ossifillo, aceri montano e riccio, platano ibrido, pioppo bianco, salice bianco, olmo campestre, robinia, gelso, ontani;
 - 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le accessorie paracadute;
 - 2 metri da piante accessorie arbustive.
7. Gli impianti di boschi naturaliformi hanno le seguenti caratteristiche:
- a) sono impianti di boschi misti con finalità multiple finalizzati alla riqualificazione delle aree agricole più intensamente coltivate; la realizzazione e conduzione è improntata ad ottenere popolamenti forestali che per densità, composizione e struttura sono fisionomicamente simili a quelli originari della pianura friulana;
 - b) sono costituiti da specie arboree ed arbustive di latifoglie autoctone e caratteristiche della stazione in esame; le piante arbustive sono ammesse, ma con partecipazione non superiore al 50 per cento sul numero totale delle piante utilizzate;
 - c) non è ammesso l'utilizzo di specie esotiche;
 - d) la densità minima dell'impianto è di 1.100 piante per ettaro.
8. Gli impianti eseguiti con piantine micorrizzate con specie simbionti tartufigene sono ascrivibili alla tipologia 1.
9. Gli impianti a ciclo breve hanno le seguenti caratteristiche:
- a) sono pioppeti e altri tipi di imboschimenti realizzati con specie arboree a rapido accrescimento, da intendersi come specie o cloni coltivati con un ciclo di permanenza compreso tra 8 e 15 anni;
 - b) la loro densità è compresa tra 200 e 330 piante per ettaro;
 - c) sono assimilabili a questo tipo anche gli impianti costituiti in prevalenza o da sole specie arbustive; in tal caso la densità delle piante per ettaro può superare quella di cui alla lettera b).
10. Le seguenti tipologie d'intervento non sono ammissibili:
- a) impianto di abeti natalizi;

- b) impianti su prati permanenti, pascoli permanenti, in zone umide, aree golenali o site all'interno degli argini dei fiumi e in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- c) nelle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e nelle aree Natura 2000 sono ammessi solo gli interventi aventi ad oggetto gli impianti di boschi naturaliformi (sottotipo 1a); nelle aree Natura 2000 gli interventi sono sempre preventivamente sottoposti a valutazione d'incidenza;
- d) impianti su terreni a bosco o altresì interessati da colture finalizzate alla produzione legnosa, compresi i pioppeti;
- e) impianti con turno di ceduzione inferiore a 5 anni (*short-rotation forestry*).

Art. 5 – Obiettivi degli interventi

1. La presente misura ha la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente (acqua, suolo, aria);
 - b) favorire la diversificazione del paesaggio e incrementare la biodiversità e la fauna selvatica in ambienti intensamente coltivati;
 - c) contenere l'effetto serra mediante l'assorbimento di carbonio;
 - d) favorire la coltivazione di popolamenti forestali compresi quelli con specie legnose a rapido accrescimento.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità

1. Al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 14, devono sussistere i seguenti requisiti generali di ammissibilità:
 - a) rispondenza del richiedente ai requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) correttezza e completezza formale della domanda come indicato all'articolo 14;
 - c) Costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale;
 - d) coerenza dell'operazione oggetto di sostegno con gli obiettivi e con il contenuto del PSR, e con le finalità della misura per la quale la domanda è proposta al finanziamento, come previsto dagli articoli 4 e 5;
 - e) coerenza dell'operazione oggetto di sostegno con gli obiettivi e le condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1974, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - f) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
2. Al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 14, devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità specifici della misura:
 - a) localizzazione: gli interventi sono realizzati sui terreni agricoli della Regione Friuli Venezia Giulia ad esclusione delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).
 - b) terreni agricoli: per terreni agricoli si intendono quelli che sono stati coltivati per almeno due anni precedentemente alla presentazione della domanda di contributo con una o più delle seguenti

- colture: orticola, floricola, viticola, frutticola, seminativo. Fra i terreni agricoli sono compresi anche i seminativi ritirati dalla produzione, se dichiarati nella domanda unica di pagamento, di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- c) superficie minima: la superficie totale d'impianto non può essere inferiore ad ha 0,5, anche laddove costituita da più corpi separati, purché ognuno di essi abbia estensione superficiale minima maggiore ad ha 0,1; la superficie totale d'impianto si ottiene sommando la superficie d'impianto netta con le altre superfici accessorie come di seguito definite.
- d) Per *superficie netta d'impianto* si intende quella occupata dalle piante ricompresa all'interno dei filari perimetrali e delle linee congiungenti le testate dei filari stessi.
- e) Per *superfici accessorie* si intendono:
- le aree create con finalità faunistiche o naturalistiche, interne o esterne (in questo secondo caso contigue) alla superficie d'impianto netta, quali prato stabile, piccole zone umide, vuoti da lasciare alla libera evoluzione; queste aree sono ammissibili limitatamente ai boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b) e fino un'estensione massima pari al 10 per cento della superficie netta d'impianto di ogni singolo lotto;
 - le capezzagne perimetrali di accesso al fondo e utilizzate per il transito dei mezzi meccanici impiegati nei lavori di realizzazione e manutenzione dell'impianto; le capezzagne sono ammissibili limitatamente agli impianti a ciclo lungo (tipo 1) e per una larghezza massima di 3 metri;
 - le fasce di terreno perimetrali, ivi comprese le fasce di rispetto prospicienti le strade imposte dai regolamenti comunali; la superficie da considerare ai fini dell'ammissibilità è quella oggetto delle lavorazioni agronomiche eseguite per la realizzazione dell'impianto e per la sua manutenzione nel periodo d'impegno.
- f) Le preesistenze naturali, quali boschette, siepi, incolti, e artificiali, quali manufatti, strade a fondo stabilizzato e canali di larghezza maggiore a 3 metri, che circondano o attraversano l'area occupata dalle piante vanno considerati tare e, pertanto, scorporate dalla superficie totale d'impianto. Fossi e scoline non costituiscono cesure all'interno della piantagione.
- g) documentazione: alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione minima di cui al successivo articolo 15, a pena di inammissibilità;
- h) Gli impianti di tipo 1 sono realizzati sulla base di progetti redatti da tecnici abilitati in conformità alla normativa urbanistica e alle norme vigenti in materia ambientale; per gli impianti di tipo 2 in alternativa al progetto è richiesta la presentazione di documentazione semplificata, come specificato all'articolo 15, comma 4;
- i) Oltre il progetto, è sottoscritto dal tecnico abilitato e dal beneficiario un *Piano di coltura e di conservazione* contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del periodo di impegno. Nel caso degli impianti di tipo 2 i documenti di cui alla presente lettera sono sottoscritti dal solo beneficiario.
- j) Le tipologie d'intervento ammissibili insistono su terreni agricoli di proprietà del richiedente alla data della domanda o su terreni agricoli per i quali il richiedente detenga, alla data della domanda la disponibilità giuridica bene in base a contratto di locazione/affitto, contratto di comodato, atto costitutivo di diritti reali di godimento o altro titolo idoneo e sia stato autorizzato dal proprietario all'esecuzione dell'intervento.

Art. 7 – Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

1. I criteri di selezione delle domande di aiuto sono individuati nel prospetto sotto riportato:

Descrizione criterio	Punteggio
a) Tipo d'intervento	
1. Boschi naturaliformi	10
2. Arboreti da legno per la produzione di assortimenti legnosi di pregio	8
3. Arboreti da legno (diversi da quelli di cui al punto 2.)	5
4. Impianti a rapido accrescimento con certificazione ecologica	5
b) Forma d'impianto	
Impianti lineari	10
c) Tipo di pacciamatura	
Pacciamatura organica biodegradabile certificata	10
d) Tipo di beneficiario	
1. IAP (Imprenditore agricolo professionale)	10
2. Persone giuridiche di diritto pubblico	8
3. Persone fisiche e giuridiche di diritto privato	6
e) Localizzazione	
1. Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati	10
2. Riserve regionali o statali	10
3. Aree vincolate in base al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lettere a), b), c), f).	10

2. I punti, assegnati in base ai diversi criteri sopra riportati, sono cumulabili. In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si considerano validi i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente.

3. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Art. 8 – Criteri di priorità

1. In caso di parità di punteggio si dà priorità alle domande con minor costo dell'investimento.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili

1. La disponibilità finanziaria per il presente bando nell'ambito del PSR ammonta ad euro 1.700.000,00 (euro unmilionesettecentomila/00), di cui euro 748.000,00 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea .

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno finanziare ulteriori domande mediante lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 16.

Art. 10 – Tipologie di spesa ammissibili

1. Ai fini della determinazione del contributo, fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui

all'articolo 22, ai sensi di quanto stabilito dai regolamenti (CE) 1698/2005 e 1974/2006, sono ammissibili le tipologie di costo di cui al comma 2 e quelle non ammissibili di cui al comma 3.

2. Sono ritenuti costi ammissibili:

- a) le spese d'impianto che coprono il costo per l'acquisto e la fornitura delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime e i costi direttamente connessi all'operazione quali quelli afferenti i lavori accessori di preparazione del terreno, di pacciamatura, per le protezioni individuali; i prezzi unitari riconosciuti non possono superare gli importi massimali delle voci di spesa previste nel *Prezziario regionale delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno* di cui all'allegato 1 della scheda di misura 221 del regolamento generale di attuazione del PSR, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.
- b) la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, con le limitazioni previste dall'articolo 19, comma 5 del Regolamento citato; in tal caso i prezzi unitari riconosciuti non possono superare gli importi massimali delle voci di spesa previste nel *Prezziario regionale delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno*, di cui all'allegato 1 della scheda di misura 221 del regolamento citato, scontati del 15%;
- c) le spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori fino ad un massimo pari al 10 per cento dei costi d'impianto, al netto dell'IVA.

3. Non sono mai costi ammissibili:

- a) La fornitura e la distribuzione di fertilizzanti negli interventi da realizzarsi nelle zone vulnerabili ai nitrati, individuate con deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920, e nei boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b);
- b) i costi di fornitura e installazione di pali tutori; possono essere riconosciute, esclusivamente per le piante principali di specie pregiate da coltivare ad alto fusto, le spese per sostegni leggeri e temporanei e per le protezioni individuali.

4. I documenti di spesa sono intestati al beneficiario e debitamente quietanzati. Il richiedente produce idonea documentazione bancaria o postale attestante l'effettivo sostenimento della spesa, come specificato all'articolo 23.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, adottate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 11 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda e successivamente rendicontate sono:

- a) connesse agli interventi cofinanziati;
- b) conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- c) relative a interventi localizzati nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
- d) sostenute direttamente dal beneficiario;
- e) comprovate mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di pezze giustificative della spesa di cui all'articolo 23.

Art. 12 – Tipologia e intensità del contributo

1. L'aiuto per l'impianto è riconosciuto nei limiti delle aliquote di intensità indicate nella tabella

seguinte da applicarsi al costo totale ammesso dell'investimento.

Beneficiario	Tipo d'intervento	Accesso singolo	Accesso integrato
IAP e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	1	60 %	70 %
	2	45 %	65 %
Persone giuridiche di diritto pubblico	1 e 2	90 %	

2. L'aiuto per l'impianto, i premi per la perdita di reddito e la manutenzione sono riconosciuti secondo le tipologie d'intervento e di beneficiario nei limiti degli importi massimi indicati nella seguente tabella. I massimali degli aiuti riferiti ai costi di impianto s'intendono al netto dell'IVA e delle spese tecniche di progettazione e direzione lavori.

Tipo di aiuto	Tipo d'intervento	Beneficiario	Massimali (ha e totale)	Esclusioni
Aiuto per spese d'impianto	1	TUTTI	€ 6.000,00/ha; € 150.000,00	---
	2a (con certificazione ecologica)		€ 2.500,00/ha	---
	2b (senza certificazione ecologica)		€ 1.500,00/ha	---
Premio per la manutenzione dell'impianto	1	IAP e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	€ 600,00/ha/anno per il 1°, 2°, 3° anno; € 300,00/ha/anno per il 4° e 5° anno	arbusteti, impianti con piantine micorrizzate con specie tartufigene
Premio per la perdita di reddito	1	IAP	€ 470,60 /ha/anno per 15 anni;	arbusteti, impianti con piantine micorrizzate con specie tartufigene
		altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	€ 150,00 /ha/anno per 15 anni;	

Art. 13 – Cumulabilità

1. I contributi concessi a titolo *de minimis* non possono essere cumulati con altri contributi pubblici concessi relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo ad una intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per lo specifico caso, dalla normativa comunitaria.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 14 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente, stampata dopo l'avvenuto rilascio sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), deve pervenire presso la sede dell'Ufficio attuatore entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, corredata della documentazione di cui al successivo articolo 15, a pena di inammissibilità. Non saranno ritenute ammissibili le domande rilasciate a portale SIAN in data successiva alla presentazione della domanda cartacea.
2. Le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento vanno spedite all'Ufficio attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 1 e devono pervenire entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'improcedibilità della domanda, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Non saranno prese in considerazione le domande prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quello disponibili a portale SIAN.
4. Gli indirizzi degli uffici attuatori a cui andrà inviata la domanda sono riportati all'articolo 31, comma 1.
5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 15 – Documentazione

1. La domanda è corredata dalla documentazione di cui ai seguenti commi.
2. Copia semplice di un documento di identità personale, in corso di validità, del richiedente o del rappresentante legale legittimato a sottoscrivere la domanda nei modi di legge.
3. Progetto d'impianto (vedi allegato B), redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente, contenente:
 - a) relazione tecnico-illustrativa nella quale vanno sviluppati i seguenti capitoli:
 - premessa;
 - ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del fondo;
 - compatibilità urbanistica, vincoli, servitù;
 - superfici e riferimenti catastali;
 - caratteri ecologico-stazionali;
 - obiettivi dell'intervento;
 - descrizione dell'intervento;
 - quadro economico.
 - b) corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della CARTA REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA);
 - c) planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare;

- d) lo schema d'impianto in scala idonea, con indicate la forma del sesto d'impianto, la collocazione spaziale delle piante, le distanze tra di esse e l'elenco delle specie suddivise per tipo (principali, secondarie, paracadute, ecc.);
 - e) computo metrico estimativo dei lavori (vedi Allegato E);
 - f) analisi dei prezzi (solo in caso di voci di spesa non ricomprese nel Prezzario regionale dei lavori e forniture per l'arboricoltura da legno).
4. Limitatamente agli impianti di tipo 2 (impianti a ciclo breve), il progetto d'impianto di cui al comma 3 può essere sostituito da una scheda descrittiva dell'intervento a firma del titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente, contenente (vedi allegato C) i dati informativi relativi all'intervento riguardanti l'ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del fondo, la compatibilità urbanistica, eventuali vincoli e servitù, la descrizione delle superfici e i riferimenti catastali, obiettivi dell'intervento, le varietà/cloni impiegati, la forma e dimensioni del sesto d'impianto, il quadro economico e alla quale vanno allegati:
- a) computo metrico estimativo dei lavori (vedi Allegato E);
 - b) corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della CARTA REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA);
 - c) planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare;
5. Piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso (vedi allegato D). Per gli interventi di tipo 1a, nel Piano di coltura e conservazione deve essere dato particolare risalto alle principali tecniche di potatura da adottare per la produzione di fusti di qualità, dovranno inoltre essere fornite tutte le informazioni utili per procedere con gli eventuali diradamenti. Il turno minimo di utilizzazione delle varie piante impiegate, principali e accessorie.
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi Allegato A) resa dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e attestante:
- a) il titolo di proprietà o la disponibilità giuridica del sito dell'intervento; in alternativa è ammessa la presentazione di idonea documentazione probatoria;
 - b) l'entità degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto nonché nei due esercizi precedenti;
 - c) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
 - d) qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
 - e) condizione di recuperabilità / non recuperabilità dell'IVA;
 - f) compatibilità del progetto d'impianto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali,
 - g) la sussistenza di terreno agricolo coltivato nelle due annate agrarie precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.
7. Per le persone di diritto pubblico, l'atto di impegno relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione e relativo all'effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di età degli impianti.
8. Per gli interventi di tipologia 2 che aderiscono ad un sistema di certificazione ecologica, copia dell'attestato di certificazione ecologica con relativo codice, o in alternativa copia della domanda di adesione al sistema.
9. Valutazione favorevole d'incidenza, qualora l'intervento ricada in tutto o in parte entro il perimetro delle aree NATURA 2000.
10. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

Art. 16 – Istruttoria e graduatoria delle domande di aiuto

1. L'istruttoria si svolge secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale di attuazione del PSR.
2. Successivamente alla pubblicazione sul BUR dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 26 del citato regolamento, la struttura responsabile di misura con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR a cura dell'autorità di gestione:
 - a) approva la graduatoria delle domande di aiuto ammesse, con l'indicazione di quelle finanziabili;
 - b) consente il finanziamento di ulteriori domande a seguito di nuove risorse disponibili;
 - c) prende atto dell'elenco delle domande non ammesse ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento.
3. Le graduatorie approvate sono valide fino al 31 dicembre 2015.

Art. 17 – Decisione individuale di finanziamento

1. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria sul BUR, l'ufficio attuatore entro trenta giorni adotta e comunica ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria la decisione individuale di finanziamento.
2. La decisione individuale:
 - a) conferma l'ammissibilità della domanda e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
 - b) conferma e concede l'aiuto spettante;
 - c) precisa le modalità di erogazione dell'aiuto, specificando se l'aiuto è concesso a titolo di de minimis;
 - d) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
 - e) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;
 - f) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del regolamento generale di attuazione del PSR, i contributi sono erogati con le seguenti modalità:
 - a) per acconti su stati di avanzamento (SAL);
 - b) a saldo.

Art. 19 – Domande di acconto per stati di avanzamento

1. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso, per importi netti, rispettivamente, non inferiori a 10.000,00 euro:
 - a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;
 - b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.
2. La domanda di pagamento dell'acconto è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.
3. La copia cartacea della domanda è corredata della seguente documentazione:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;

- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 23;
- c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento; nel caso di acquisto di materiale vivaistico la fattura dovrà riportare numero e specie o clone delle piante acquistate;
- d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante:
 - che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - in caso di beneficiari pubblici, l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi.

Art. 20 – Domanda di saldo

1. Una volta completata l'operazione entro il termine stabilito, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi integralmente sostenuti.
2. La domanda di saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.
3. La copia cartacea della domanda è corredata della documentazione di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b), c), e) ed ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
4. Certificato di regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal beneficiario, riportante la descrizione delle eventuali varianti sostanziali e non sostanziali con le relative motivazioni; nel caso di interventi di tipo 2 (impianti a ciclo breve) tale documento può essere redatto direttamente dal beneficiario;
5. Gli estremi catastali e cartografia analitica delle superfici interessate dall'intervento;
6. Un prospetto di raffronto preventivo/consuntivo redatto sulla base delle lavorazioni realizzate o alla fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio, con applicazione dei costi ritenuti ammissibili e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture di spesa;
7. I beneficiari pubblici allegano altresì la documentazione relativa all'aggiudicazione dei contratti, il certificato di ultimazione lavori, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione approvati dal beneficiario medesimo.

Art. 21 – Avvio degli interventi

1. Sono ammesse a finanziamento le operazioni avviate dopo la presentazione della domanda di aiuto avvenuta entro termini indicati dal presente bando di cui all'articolo 14.
2. Sono ammesse a finanziamento anche le operazioni avviate precedentemente alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando, purché l'interessato abbia segnalato all'ufficio attuatore l'intenzione di dare inizio all'operazione e fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 22.
3. Alla segnalazione segue la presentazione della domanda di aiuto nei termini previsti dal presente bando di cui all'articolo 14.
4. La data di inizio dell'operazione resta invariata per le domande di aiuto non finanziate per carenza di risorse. Fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 22, l'interessato può

richiedere che la domanda costituisca segnalazione ai fini di successivi bandi.

Art. 22 – Effetto incentivante

1. L'effetto incentivante di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sussiste qualora almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non sia ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data della decisione individuale di finanziamento.
2. L'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde, nel caso di beneficiari pubblici, alla data del certificato di regolare esecuzione.
3. L'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde, nel caso di beneficiari privati, alla data della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione delle fatture a saldo.
4. L'ultimazione di ciascun investimento dal punto di vista finanziario corrisponde alla data di pagamento della fattura di saldo secondo le modalità indicate all'articolo 23. L'investimento non si considera ultimato dal punto di vista finanziario qualora il pagamento della fattura di saldo sia avvenuto, ma il beneficiario abbia contratto un finanziamento bancario in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.

Art. 23 – Prova della spesa

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di:
 - a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - b) copia della ricevuta bancaria;
 - c) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - d) copia del vaglia postale;
 - e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.
2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
3. Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.
4. La documentazione di spesa è annullata dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 24 – Impegni essenziali

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali generali:
 - a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;

- c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 26;
 - d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal regolamento di attuazione, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - e) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - f) in caso di beneficiari pubblici, rispettare la normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
 - g) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.
2. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali specifici di misura:
- a) il mantenimento dell'impianto per il ciclo di permanenza previsto per ogni intervento, pari ad almeno 15 anni per gli impianti a ciclo lungo ed almeno 8 anni per quelli a ciclo breve; le annualità decorrono dall'anno del primo ciclo vegetativo successivo alla piantagione;
 - b) l'attenersi al divieto di effettuare coltivazioni o pascolo sulla superficie oggetto di impianto. Sono tuttavia permessi, previa autorizzazione dell'ufficio attuatore, il pascolo di animali da cortile di piccola taglia o la coltivazione di limitate superfici se svolte per finalità di autoconsumo esercitate dal beneficiario o dai suoi familiari, quali gli orti familiari;
 - c) il mantenimento nel corso della durata del periodo d'impegno di una superficie totale d'impianto determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, maggiore a 5.000 metri quadrati e, rispettivamente, di una superficie dei singoli lotti maggiore a 1.000 metri quadrati; nel secondo caso la decadenza s'intende limitata al singolo lotto interessato dalla riduzione superficiale.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai comma 1 e 2, gli uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettere a) e b) nonché di quelli individuati ai sensi del comma 2, gli uffici attuatori dispongono altresì l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
5. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2003 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

Art. 25 – Impegni accessori

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori generali:
- a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 26;
 - b) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - c) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
 - e) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a 50.000 euro, affiggere apposita targa informativa recante:
 - la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;

- l'emblema della Repubblica italiana;
 - il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - f) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a 500.000 euro, affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);
 - g) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
 - h) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
 - i) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
2. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori specifici di misura:
- a) la sostituzione delle fallanze entro la prima stagione vegetativa utile nei casi in cui si verifichi una mortalità superiore al 10%; detto obbligo si applica per i primi tre anni negli interventi di tipo 1 e nel primo anno per quelli di tipo 2; l'ufficio attuatore effettua dei sopralluoghi di verifica dell'avvenuto adempimento;
 - b) il controllo delle infestanti da compiersi nel corso dei primi 5 anni di età dell'impianto mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante diserbo chimico localizzato; quest'ultima operazione è preventivamente autorizzata dall'ufficio attuatore.
 - c) l'esecuzione delle potature di formazione e di allevamento qualora previste dal piano di coltura e di conservazione; l'impegno è obbligatorio per gli interventi di tipo 1a, finalizzati alla produzione di assortimenti legnosi pregiati, e su quelli di tipo 2. L'obbligo della potatura si applica alle piante principali e accessorie paracadute;
 - d) l'esecuzione di diradamenti, ove previsti dal piano di coltura e di conservazione e previa loro segnalazione all'ufficio attuatore e l'eliminazione della doppia pianta, intervento quest'ultimo da effettuarsi entro il quinto anno di età dell'impianto;
 - e) la raccolta e lo smaltimento, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile e la rimozione delle protezioni individuali e delle recinzioni entro il quinto anno di età dell'impianto.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi dei commi 1 e 2, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 3 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/2009.

Art. 26 - Varianti

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
- a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20 per cento;
 - b) modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.
2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:

- a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
 - b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
 - a) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.
4. I costi delle modifiche realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa.
5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.
6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
- a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
 - b) variazione dei prezzi di mercato;
 - c) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
 - d) ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione dei contratti pubblici;
 - e) utilizzo delle economie di cui alle lettere b), c) e d) per le finalità di cui alla lettera a) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.
7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento generale di attuazione del PSR, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) del citato regolamento.
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta aumento del costo totale ammesso.
9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.
10. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 7 sono trasmesse dagli uffici attuatori ai beneficiari.
11. In caso di beneficiari pubblici, le varianti sono disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Art. 27 - Proroghe

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:
- d) le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - e) motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente, adeguatamente motivati e valutati dall'ufficio attuatore stesso.
2. Le eventuali proroghe richieste non possono prevedere termini ultimi per la rendicontazione del progetto successivi al 30 giugno 2015.

Art. 28 – Conclusione dell'operazione

1. Il termine di conclusione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e non potrà essere comunque superare i 18 mesi dalla data di ricevimento della decisione individuale di finanziamento, fatta salva la concessione di proroghe ai sensi dell'articolo 27. Entro tale termine è presentata la domanda di saldo ai sensi dell'articolo 20.

Art. 29 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

CAPO VI - NORME FINALI**Art. 30 - Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e succ. mod. e int. e della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche, del PSR e del relativo regolamento generale di attuazione (Decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28.02.2011).
2. Il rinvio agli atti comunitari, nazionali e regionali contenuti nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 31 - Informazioni e strutture di attuazione

1. Gli Uffici attuatori competenti per territorio presso i quali va presentata la domanda di aiuto sono i seguenti:

Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone

indirizzo: PORDENONE - Via Oberdan 18

telefono: 0434 5291

ispettorato.agrifor.pn@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone

Ispettorato agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia

indirizzo TRIESTE - Via Monte San Gabriele 35

telefono: 0481 386253

ipa.go.agrifor@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia

Ispettorato agricoltura e foreste di Udine

indirizzo UDINE - Via Sabbadini 31

telefono: 0432 555860

ispettorato.agrifor.ud@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine

2. Oltre che alle strutture di attuazione sopra elencate, ulteriori informazioni relative al presente Bando possono essere richieste alla seguente struttura di coordinamento:

Ufficio responsabile di azione

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio gestione forestale e produzione legnosa
telefono: 0432 555670
s.gestioneforestale.agrifor@regione.fvg.it

Art. 32 - Controllo e trattamento dei dati personali

3. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
4. I dati personali forniti con le domande di aiuto e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.
5. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
6. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 33 - Elenco allegati

Allegato A – Fac-simile dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal beneficiario.

Allegato B – Scheda tipo per la redazione del progetto di impianti a ciclo lungo.

Allegato C - Scheda semplificata per gli impianti a ciclo breve

Allegato D – Scheda tipo per la redazione del Piano di coltura e di conservazione

Allegato E - Fac-simile di computo metrico (di pioppeto clonale)

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto nato a (..) il, residente a (..) in, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- a) di essere in possesso del titolo di proprietà, oppure della disponibilità giuridica in forza di idoneo titolo scritto e registrato, dei fondi agricoli sotto indicati e sui quali intende realizzare gli interventi di imboschimento di cui alla *misura* del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

Comune Censuario	foglio	mappale

- b) di essere in possesso di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e di essere in regola col pagamento del canone per i seguenti fondi agricoli ricadenti in aree demaniali:

Comune Censuario	foglio	mappale

- c) che gli stessi fondi agricoli sono/non sono (barrare il caso che non ricorre) stati coltivati a seminativo nelle ultime due annate agrarie precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- d) di trovarsi nelle condizioni di recuperabilità /non recuperabilità (barrare il caso che non ricorre) dell'IVA delle spese che intende sostenere;
- e) che l'entità degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto nonché nei due esercizi precedenti è pari ad euro
- f) di possedere/non possedere (barrare il caso che non ricorre) la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- g) che l'intervento è compatibile con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali vigenti.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Luogo, data

 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.

ALLEGATO B

CONTENUTI DEL PROGETTO D'IMPIANTO	
INTESTAZIONE	<p>Nell'intestazione del progetto sono riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Comune e provincia di appartenenza dell'area d'intervento 2 Titolo del progetto d'impianto (es. Impianto di arboreto da legno misto a ciclo lungo, ecc.) 3 La misura e il sottotipo d'intervento per i quali si presenta domanda di aiuto (misura 221 o 223; interventi 1a o 1b) 4 Generalità del richiedente (Cognome, Nome, Denominazione azienda/Ente, Indirizzo di residenza/sede dell'azienda/Ente) 5 Numero del codice a barre della domanda di aiuto 6 Località e data del progetto 7 Nominativo e firma del richiedente/legale rappresentante 8 Nominativo, timbro e firma del tecnico incaricato
RELAZIONE	<p>Nella relazione illustrativa sono sviluppati i seguenti capitoli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Premessa (estremi dell'incarico, tipo di proprietà, obiettivi generali) 2 Ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del fondo (localizzazione geografica rispetto al capoluogo comunale, modalità di accesso, forma geometrica dei fondi interessati, descrizione confini con altri fondi limitrofi, forma colturale attuale) 3 Compatibilità urbanistica, vincoli, servitù (richiamo alla compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; segnalazione della eventuale presenza di metanodotti, elettrodotti o fasce di rispetto stradale imposte dai regolamenti comunali di polizia rurale, che pongono delle limitazioni all'intervento) 4 Superfici e riferimenti catastali (definizione delle superfici totali d'impianto; tabella riepilogativa con riportati i dati del comune censuario, del foglio di mappa, i numeri delle particelle interessate e le rispettive superfici lorde catastali e quelle effettive d'impianto) 5 Caratteri ecologico-stazionali (morfologia ed idrologia superficiale; substrato geopedologico; aspetti climatici e floristico-vegetazionali) 6 Obiettivi dell'intervento (assortimenti legnosi che ci si prefigge di ottenere a fine ciclo; eventuali ricadute ambientali e naturalistiche) 7 Descrizione dell'intervento (criteri di scelta della/e specie; tabella dell'elenco delle specie impiegate, con i rispettivi numero e frequenza percentuale; requisiti del materiale vivaistico; descrizione dello schema d'impianto; tipologia, sequenza cronologica e periodo di esecuzione dei lavori d'impianto) 8 Quadro economico (costo totale del progetto, distinto in imponibile lavori e spese tecniche ed eventuale IVA)
ALTRE TAVOLE	<p>Oltre alla relazione sono parte integrante del progetto le seguenti tavole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della CARTA REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA) 2 Planimetria catastale (planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare) 3 Schema d'impianto (schema grafico – indicativamente in scala 1:200 – con indicate la forma del sesto d'impianto, la collocazione spaziale delle piante, le distanze tra di esse, l'elenco delle specie suddivise per principali, secondarie, paracadute, ecc.) 4 Computo metrico estimativo dei lavori (vedi Allegato E) 5 Analisi dei prezzi (solo in caso di voci di spesa non ricomprese nel Prezzario regionale dei lavori e forniture per l'arboricoltura da legno)

ALLEGATO C

CONTENUTI DELLA SCHEDA D'INTERVENTO	
INTESTAZIONE	<p>Nell'intestazione della scheda sono riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Comune e provincia di appartenenza dell'area d'intervento 2 Titolo del progetto d'impianto (es. Impianto di arboreto da legno misto a ciclo lungo, ecc.) 3 La misura e il sottotipo d'intervento per i quali si presenta domanda di aiuto (misura 221 o 223; interventi 1a o 1b) 4 Generalità del richiedente (Cognome, Nome / Denominazione azienda, Indirizzo di residenza/sede dell'azienda) 5 Numero del codice a barre della domanda di aiuto 6 Località e data del progetto 7 Nominativo e firma del richiedente/legale rappresentante
SCHEDA	<p>Nella scheda sono descritti sinteticamente i seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del fondo (localizzazione geografica rispetto al capoluogo comunale, modalità di accesso, forma geometrica dei fondi interessati, descrizione confini con altri fondi limitrofi, forma colturale attuale) 2 Compatibilità urbanistica, vincoli, servitù (richiamo alla compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; segnalazione della eventuale presenza di metanodotti, elettrodotti o fasce di rispetto stradale imposte dai regolamenti comunali di polizia rurale, che pongono delle limitazioni all'intervento) 3 Superfici e riferimenti catastali (tabella riepilogativa con riportati i dati del comune censuario, del foglio di mappa, i numeri delle particelle interessate e le rispettive superfici lorde catastali e quelle effettive d'impianto) 4 Obiettivi dell'intervento (assortimenti legnosi che ci si prefigge di ottenere a fine ciclo) 5 Descrizione dell'intervento (varietà/clone impiegati; forma e dimensioni del sesto d'impianto) 6 Quadro economico (costo totale dell'intervento, distinto in imponibile lavori ed eventuale IVA)
ALLEGATI	<p>Alla scheda descrittiva sono allegate le seguenti tavole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della CARTA REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA) 2 Planimetria catastale (planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare) 3 Computo metrico estimativo dei lavori (vedi Allegato E) 4 Analisi dei prezzi (solo in caso di voci di spesa non ricomprese nel Prezzario regionale dei lavori e forniture per l'arboricoltura da legno)

ALLEGATO D

**PIANO DI COLTURA E DI CONSERVAZIONE
DEL NUOVO IMPIANTO**

Il Piano di coltura e di conservazione è firmato dal richiedente per accettazione ed osservanza e viene approvato dall'Ufficio attuatore.

TIPO DI INTERVENTO CULTURALE	MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE
Controllo della vegetazione concorrente	
Irrigazioni di soccorso	
Risarcimenti	
Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile	
Prevenzione e contenimento delle patologie	
Sistemi di potatura (in dettaglio)	
Uso dei pali tutori o delle protezioni individuali	
Diradamenti	
Turni delle specie principali e accessorie	
Forma di governo e trattamento dell'impianto	
PRODOTTI OTTENIBILI E LORO DESTINAZIONE	
Prodotto legnoso principale	
Prodotto legnoso intercalare	
Altri prodotti / servizi	

Luogo, data

il richiedente

il tecnico incaricato

.....

.....

ALLEGATO E

FAC-SIMILE DI COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO						
per impianto di 1 ettaro di pioppeto clonale (6x6 m)						
n.	cod.	Descrizione delle voci di spesa	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo lavori
1	B.03	Aratura profonda (> 40 cm di profondità)	ha	1,00	€ 270,00	€ 270,00
2	B.05	Erpicatura incrociata (n. 2 passaggi)	ha	1,00	€ 130,00	€ 130,00
3	A.08	Fornitura di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	t	1,500	€ 170,00	€ 255,00
4	B.08	Distribuzione di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	ha	1,00	€ 80,00	€ 80,00
5	B.10	Tracciamento filari e segnature buche	cad.	278	€ 0,65	€ 180,70
6	B.20	Apertura buche per messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad	278	€ 0,65	€ 180,70
7	A.05	Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone	cad	278	€ 4,00	€ 1.112,00
8	B.21	Messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad	278	€ 1,93	€ 536,54
TOTALE LAVORI E FORNITURE						€ 2.744,94

Luogo e data

il richiedente

.....

11_SO10_1_DDS_SVIL RUR 302_3_ALL2_BANDO MISURA 223

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Bando misura 223 – Imboschimento dei terreni non agricoli

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Operazioni finanziabili
- Art. 5 – Obiettivi degli interventi

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

- Art. 6 – Requisiti di ammissibilità degli interventi
- Art. 7 – Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi
- Art. 8 – Criteri di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

- Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili
- Art. 10 – Tipologie di spesa ammissibili
- Art. 11 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese
- Art. 12 – Tipologia e intensità del contributo
- Art. 13 – Cumulabilità

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 14 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto
- Art. 15 – Documentazione
- Art. 16 – Istruttoria e graduatoria delle domande di aiuto
- Art. 17 – Decisione individuale di finanziamento
- Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo
- Art. 19 – Domande di acconto per stati di avanzamento
- Art. 20 – Domanda di saldo
- Art. 21 – Avvio degli interventi
- Art. 22 – Effetto incentivante
- Art. 23 – Prova della spesa

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- Art. 24 – Impegni essenziali
- Art. 25 – Impegni accessori
- Art. 26 – Varianti
- Art. 27 – Proroghe
- Art. 28 – Conclusione dell'operazione
- Art. 29 – Clausola compromissoria

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 30 – Disposizioni di rinvio
- Art. 31 – Informazioni e strutture di attuazione
- Art. 32 – Controllo e trattamento dei dati personali
- Art. 33 – Elenco allegati

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) del Consiglio, del 20 settembre 2005, n. 1698 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), misura 223 – Imboschimento dei terreni non agricoli, in attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR e del Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40/Pres. di seguito regolamento generale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) autorità di gestione: l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
 - b) struttura responsabile di misura: l'unità organizzativa responsabile della gestione della singola misura e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori; per la misura 223 tale struttura è individuata nel Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
 - c) uffici attuatori: le unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti delle misure del PSR; per la misura 223 tale unità organizzativa corrisponde con gli Ispettorati agricoltura e foreste (IAF) competenti per territorio;
 - d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA.), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
 - e) beneficiario: operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario dell'aiuto;
 - f) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce; nel caso della misura 223 coincide con una o più interventi di piantagione;
 - g) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
 - h) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
 - i) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
 - j) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
 - k) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
 - l) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
 - m) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
 - n) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
 - o) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
 - p) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari della presente misura:
 - a) le imprese agricole condotte da soggetti aventi la qualifica di Imprenditore agricolo professionale ai sensi della DGR 798 del 15/04/2005 (DPRReg 277/2004 art 5, comma 2 - Indirizzi per l'attuazione del DLgs 99/2004, in materia di qualifica di imprenditore agricolo professionale), nel rispetto del requisito di cui all'articolo 31, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - b) le imprese agricole diverse da quelle di cui al punto a);
 - c) I proprietari o i soggetti che hanno la disponibilità giuridica di terreni;
 - d) le persone fisiche;
 - e) le persone giuridiche di diritto privato;
 - f) gli enti pubblici.
2. Non possono accedere alla presente misura:
 - a) gli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento.

Art. 4 – Operazioni finanziabili

1. La misura concerne il primo imboscamento di terreni non agricoli con specie arboree e arbustive, in mescolanza tra loro o in purezza, compatibili con le condizioni ecologiche stagionali.
2. Gli interventi e le loro manutenzioni sono realizzati con specie, materiali e tecniche compatibili con le condizioni ambientali del luogo, in particolare del clima, del suolo e delle risorse idriche, nonché nel rispetto della vegetazione naturale circostante.
3. L'impianto è realizzato a pieno campo oppure in forma lineare. L'impianto è definito lineare quando si sviluppa lungo un asse prevalente quali un corso d'acqua, una strada o un bordo di un appezzamento e presenta una lunghezza superiore ad almeno dieci volte la sua larghezza. Gli impianti lineari, che devono avere una lunghezza minima di 300 metri, possono essere costituiti da uno o più filari continui e paralleli.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) gli impianti realizzati su terreni precedentemente non boscati per i quali si prevede un ciclo di permanenza prima del taglio di utilizzazione inferiore ai cinquanta anni, non si considerano bosco.
5. Le tipologie d'intervento ammissibili sono le seguenti:
 - a) Impianti a ciclo lungo (tipo 1), con ciclo di permanenza minimo di 15 anni. Si distinguono due sottotipi:
 - 1. arboreti da legno (sottotipo 1a) realizzati con la mescolanza di piante principali e accessorie, con finalità prevalentemente produttive;
 - 2. boschi naturaliformi (sottotipo 1b) realizzati con le specie forestali indigene dell'area di pianura, con finalità ambientali, paesaggistiche, protettive e ricreative.
 - b) Impianti a ciclo breve (tipo 2), con ciclo di permanenza compreso tra 8 e 15 anni e con specie a rapido accrescimento. Si distinguono due sottotipi:
 - 1. Impianti con certificazione ecologica (sottotipo 2a); si tratta degli impianti per i quali il beneficiario chiede ed ottiene la certificazione per la gestione sostenibile del pioppeto.
 - 2. Impianti senza certificazione ecologica (sottotipo 2b); tutti gli altri impianti diversi dal tipo 2a.
6. Gli impianti di arboreti da legno hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) rientrano in questo sottotipo d'intervento gli impianti di arboreti finalizzati principalmente a produrre legno utilizzando specie ritenute adatte per questo scopo; la progettazione, realizzazione e conduzione di questo tipo d'impianti è conforme alle indicazioni contenute nella pubblicazione intitolata *Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni* edita dal

- Servizio gestione forestale antincendio boschivo della Direzione risorse agricole, naturali e forestali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla quale si rimanda per quanto non espressamente previsto nella presente scheda; gli uffici attuatori hanno la facoltà di dichiarare l'intervento non ammissibile qualora le specie o i moduli d'impianto proposti siano ritenuti non idonei al sito d'impianto o agli obiettivi dell'intervento.
- b) sono costituiti da latifoglie con caratteristiche ecologiche adatte al sito d'impianto;
 - c) sono costituiti da piante arboree principali, accompagnate o meno da piante accessorie; le piante principali sono destinate alla produzione di almeno uno dei prodotti per cui è stato progettato l'impianto (ad esempio assortimenti di elevato valore commerciale), quelle accessorie sono destinate invece ad agevolare la conduzione dell'impianto o per condizionare positivamente lo sviluppo delle piante principali;
 - d) le specie arbustive possono essere impiegate nel limite massimo del 50 per cento del totale delle piante;
 - e) negli impianti è possibile impiegare anche i pioppi ibridi, nel limite massimo di 110 piante per ettaro;
 - f) nel caso in cui l'obiettivo principale sia quello di ottenere legname di pregio, è possibile prevedere anche l'impiego di piante accessorie paracadute, la cui funzione consiste nel sostituire le piante principali nel caso in cui quest'ultime fallissero l'obiettivo di produrre gli assortimenti desiderati nei tempi attesi.
 - g) in tutti gli impianti destinati alla produzione di legno di pregio si adotta la tecnica della doppia pianta consistente nella messa a dimora delle piante principali in coppie, a distanza di 0,50 – 1 metro l'una dall'altra;
 - h) la densità minima è di 500 piante per ettaro, di cui almeno 70 piante arboree principali e, se del caso, altrettante accessorie paracadute.
 - i) Le piante principali sono messe a dimora a una distanza minima di:
 - 7 metri da altre piante principali, da pioppi ibridi o da paulownia;
 - 4 metri da piante accessorie delle seguenti specie: frassino maggiore e ossifillo, aceri montano e riccio, platano ibrido, pioppo bianco, salice bianco, olmo campestre, robinia, gelso, ontani;
 - 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le accessorie paracadute;
 - 2 metri da piante accessorie arbustive.
7. Gli impianti di boschi naturaliformi hanno le seguenti caratteristiche:
- a) sono impianti di boschi misti con finalità multiple finalizzati alla riqualificazione delle aree agricole più intensamente coltivate; la realizzazione e conduzione è improntata ad ottenere popolamenti forestali che per densità, composizione e struttura sono fisionomicamente simili a quelli originari della pianura friulana;
 - b) sono costituiti da specie arboree ed arbustive di latifoglie autoctone e caratteristiche della stazione in esame; le piante arbustive sono ammesse, ma con partecipazione non superiore al 50 per cento sul numero totale delle piante utilizzate;
 - c) non è ammesso l'utilizzo di specie esotiche;
 - d) la densità minima dell'impianto è di 1.100 piante per ettaro.
8. Gli impianti eseguiti con piantine micorrizzate con specie simbionti tartufigene sono ascrivibili alla tipologia 1.
9. Gli impianti a ciclo breve hanno le seguenti caratteristiche:
- a) sono pioppeti e altri tipi di imboschimenti realizzati con specie arboree a rapido accrescimento, da intendersi come specie o cloni coltivati con un ciclo di permanenza compreso tra 8 e 15 anni;
 - b) la loro densità è compresa tra 200 e 330 piante per ettaro;
 - c) sono assimilabili a questo tipo anche gli impianti costituiti in prevalenza o da sole specie arbustive; in tal caso la densità delle piante per ettaro può superare quella di cui alla lettera b).
10. Le seguenti tipologie d'intervento non sono ammissibili:
- a) impianto di abeti natalizi;

- b) impianti su prati permanenti, pascoli permanenti, in zone umide, aree golenali o site all'interno degli argini dei fiumi e in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- c) nelle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e nelle aree Natura 2000 sono ammessi solo gli interventi aventi ad oggetto gli impianti di boschi naturaliformi (sottotipo 1a); nelle aree Natura 2000 gli interventi sono sempre preventivamente sottoposti a valutazione d'incidenza;
- d) impianti su terreni a bosco o altresì interessati da colture finalizzate alla produzione legnosa, compresi i pioppeti;
- e) impianti con turno di ceduzione inferiore a 5 anni (*short-rotation forestry*).

Art. 5 – Obiettivi degli interventi

1. La presente misura ha la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:
 1. favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente (acqua, suolo, aria);
 2. favorire la diversificazione del paesaggio e incrementare la biodiversità e la fauna selvatica in ambienti intensamente coltivati;
 3. contenere l'effetto serra mediante l'assorbimento di carbonio;
 4. creare aree verdi con funzione ricreativa.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità

1. Al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 14, devono sussistere i seguenti requisiti generali di ammissibilità:
 - a) rispondenza del richiedente ai requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) correttezza e completezza formale della domanda come indicato all'articolo 14;
 - c) costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale;
 - d) coerenza dell'operazione oggetto di sostegno con gli obiettivi e con il contenuto del PSR, e con le finalità della misura per la quale la domanda è proposta al finanziamento, come previsto dagli articoli 4 e 5;
 - e) coerenza dell'operazione oggetto di sostegno con gli obiettivi e le condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1974, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - f) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
2. Al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 14, devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità specifici della misura:
 - a) localizzazione: gli interventi sono realizzati sui terreni non agricoli della Regione Friuli Venezia Giulia ad esclusione delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).
 - b) terreni non agricoli: per terreni non agricoli si intendono i terreni diversi da quelli che sono stati coltivati per almeno due anni precedentemente alla presentazione della domanda di contributo con una o più delle seguenti colture: orticola, floricola, viticola, frutticola, seminativo. Per "terreni

- coltivati" s'intendono anche i seminativi ritirati dalla produzione, se dichiarati nella domanda unica di pagamento, di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- c) superficie minima: la superficie totale d'impianto non può essere inferiore ad ha 0,5, anche laddove costituita da più corpi separati, purché ognuno di essi abbia estensione superficiale minima maggiore ad ha 0,1; la superficie totale d'impianto si ottiene sommando la superficie d'impianto netta con le altre superfici accessorie come di seguito definite.
- d) Per *superficie netta d'impianto* si intende quella occupata dalle piante ricompresa all'interno dei filari perimetrali e delle linee congiungenti le testate dei filari stessi.
- e) Per *superfici accessorie* si intendono:
- le aree create con finalità faunistiche o naturalistiche, interne o esterne (in questo secondo caso contigue) alla superficie d'impianto netta, quali prato stabile, piccole zone umide, vuoti da lasciare alla libera evoluzione; queste aree sono ammissibili limitatamente ai boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b) e fino un'estensione massima pari al 10 per cento della superficie netta d'impianto di ogni singolo lotto;
 - le capezzagne perimetrali di accesso al fondo e utilizzate per il transito dei mezzi meccanici impiegati nei lavori di realizzazione e manutenzione dell'impianto; le capezzagne sono ammissibili limitatamente agli impianti a ciclo lungo (tipo 1) e per una larghezza massima di 3 metri;
 - le fasce di terreno perimetrali, ivi comprese le fasce di rispetto prospicienti le strade imposte dai regolamenti comunali; la superficie da considerare ai fini dell'ammissibilità è quella oggetto delle lavorazioni agronomiche eseguite per la realizzazione dell'impianto e per la sua manutenzione nel periodo d'impegno.
- f) Le preesistenze naturali, quali boschette, siepi, incolti, e artificiali, quali manufatti, strade a fondo stabilizzato e canali di larghezza maggiore a 3 metri, che circondano o attraversano l'area occupata dalle piante vanno considerati tare e, pertanto, scorporate dalla superficie totale d'impianto. Fossi e scoline non costituiscono cesure all'interno della piantagione.
- g) documentazione: alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione minima di cui al successivo articolo 15, a pena di inammissibilità;
- h) gli impianti di tipo 1 sono realizzati sulla base di progetti redatti da tecnici abilitati in conformità alla normativa urbanistica e alle norme vigenti in materia ambientale; per gli impianti di tipo 2 in alternativa al progetto è richiesta la presentazione di documentazione semplificata, come specificato all'articolo 15, comma 4;
- i) oltre il progetto, è sottoscritto dal tecnico abilitato e dal beneficiario un *Piano di coltura e di conservazione* contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del periodo di impegno. Nel caso degli impianti di tipo 2 i documenti di cui alla presente lettera sono sottoscritti dal solo beneficiario;
- j) le tipologie d'intervento ammissibili insistono su fondi di proprietà del richiedente alla data della domanda o su fondi per i quali il richiedente detenga, alla data della domanda la disponibilità giuridica bene in base a contratto di locazione/affitto, contratto di comodato, atto costitutivo di diritti reali di godimento o altro titolo idoneo e sia stato autorizzato dal proprietario all'esecuzione dell'intervento.

Art. 7 – Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

1. I criteri di selezione delle domande di aiuto sono individuati nel prospetto sotto riportato:

Descrizione criterio	Punteggio
a) Tipo d'intervento	
1. Boschi naturaliformi	10
2. Arboreti da legno per la produzione di assortimenti legnosi di pregio	8
3. Arboreti da legno (diversi da quelli di cui al punto 2.)	5
4. Impianti a rapido accrescimento con certificazione ecologica	5
b) Forma d'impianto	
Impianti lineari	10
c) Tipo di pacciamatura	
Pacciamatura organica biodegradabile certificata	10
d) Tipo di beneficiario	
1. IAP (Imprenditore agricolo professionale)	10
2. Persone giuridiche di diritto pubblico	8
3. Persone fisiche e giuridiche di diritto privato	6
e) Localizzazione	
1. Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati	10
2. Riserve regionali o statali	10
3. Aree vincolate in base al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lettere a), b), c), f).	10

2. I punti, assegnati in base ai diversi criteri sopra riportati, sono cumulabili. In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si considerano validi i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente.

3. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Art. 8 – Criteri di priorità

1. In caso di parità di punteggio si dà priorità alle domande con minor costo dell'investimento.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili

1. La disponibilità finanziaria per il presente bando nell'ambito del PSR ammonta ad euro 260.350,00 (euro duecentosessantamilatrecentocinquanta/00), di cui euro 114.554,00 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea.

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno finanziare ulteriori domande mediante lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 16.

Art. 10 – Tipologie di spesa ammissibili

1. Ai fini della determinazione del contributo, fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 22, ai sensi di quanto stabilito dai regolamenti (CE) 1698/2005 e 1974/2006, sono

ammissibili le tipologie di costo di cui al comma 2 e quelle non ammissibili di cui al comma 3.

2. Sono ritenuti costi ammissibili:

- a) le spese d'impianto che coprono il costo per l'acquisto e la fornitura delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime e i costi direttamente connessi all'operazione quali quelli afferenti i lavori accessori di preparazione del terreno, di pacciamatura, per le protezioni individuali; i prezzi unitari riconosciuti non possono superare gli importi massimali delle voci di spesa previste nel *Prezziario regionale delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno* di cui all'allegato 1 della scheda di misura 221 del regolamento generale di attuazione del PSR, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011;
- b) la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, con le limitazioni previste dall'articolo 19, comma 5 del regolamento citato; in tal caso i prezzi unitari riconosciuti non possono superare gli importi massimali delle voci di spesa previste nel *Prezziario regionale delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno*, di cui all'allegato 1 della scheda di misura 221 del regolamento citato, scontati del 15%;
- c) le spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori fino ad un massimo pari al 10 per cento dei costi d'impianto, al netto dell'IVA.

3. Non sono mai costi ammissibili:

- a) La fornitura e la distribuzione di fertilizzanti negli interventi da realizzarsi nelle zone vulnerabili ai nitrati, individuate con deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920, e nei boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b);
- b) i costi di fornitura e installazione di pali tutori; possono essere riconosciute, esclusivamente per le piante principali di specie pregiate da coltivare ad alto fusto, le spese per sostegni leggeri e temporanei e per le protezioni individuali.

4. I documenti di spesa sono intestati al beneficiario e debitamente quietanzati. Il richiedente produce idonea documentazione bancaria o postale attestante l'effettivo sostenimento della spesa, come specificato all'articolo 23.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, adottate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 11 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda e successivamente rendicontate sono:

- a) connesse agli interventi cofinanziati;
- b) conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- c) relative a interventi localizzati nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
- d) sostenute direttamente dal beneficiario;
- e) comprovate mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di pezze giustificative della spesa di cui all'articolo 23.

Art. 12 – Tipologia e intensità del contributo

1. L'aiuto per l'impianto è riconosciuto nei limiti delle aliquote di intensità indicate nella tabella seguente da applicarsi al costo totale ammesso dell'investimento.

Beneficiario	Tipo d'intervento	Accesso singolo	Accesso integrato
--------------	-------------------	-----------------	-------------------

IAP e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	1	60 %	70 %
	2	45 %	65 %
Persone giuridiche di diritto pubblico	1 e 2	90 %	

2. È riconosciuto esclusivamente l'aiuto per l'impianto secondo le tipologie d'intervento e di beneficiario nei limiti degli importi massimi indicati nella seguente tabella. I massimali degli aiuti riferiti ai costi di impianto s'intendono al netto dell'IVA e delle spese tecniche di progettazione e direzione lavori.

Tipo di aiuto	Tipo d'intervento	Beneficiario	Massimali (ha e totale)	Esclusioni
Aiuto per spese d'impianto	1	TUTTI	€ 6.000,00/ha; € 150.000,00	---
	2a (con certificazione ecologica)		€ 2.500,00/ha	---
	2b (senza certificazione ecologica)		€ 1.500,00/ha	---

3. L'aiuto minimo per le spese d'impianto di qualsiasi tipologia d'intervento non può essere mai inferiore a 1.000,00 euro.

Art. 13 – Cumulabilità

1. I contributi concessi a titolo *de minimis* non possono essere cumulati con altri contributi pubblici concessi relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo ad una intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per lo specifico caso, dalla normativa comunitaria.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 14 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente, stampata dopo l'avvenuto rilascio sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), deve pervenire presso la sede dell'Ufficio attuatore entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, corredata della documentazione di cui al successivo articolo 15, a pena di inammissibilità. Non saranno ritenute ammissibili le domande rilasciate a portale SIAN in data successiva alla presentazione della domanda cartacea.

2. Le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento vanno spedite all'Ufficio attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 1 e devono pervenire entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'improcedibilità della domanda, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Non saranno prese in considerazione le domande prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quello disponibili a portale SIAN.

4. Gli indirizzi degli uffici attuatori a cui andrà inviata la domanda sono riportati all'articolo 31, comma 1.

5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 15 – Documentazione

1. La domanda è corredata dalla documentazione di cui ai seguenti commi.
2. Copia semplice di un documento di identità personale, in corso di validità, del richiedente o del rappresentante legale legittimato a sottoscrivere la domanda nei modi di legge.
3. Progetto d'impianto (vedi allegato B), redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente, contenente:
 - a) relazione tecnico-illustrativa nella quale vanno sviluppati i seguenti capitoli:
 - premessa;
 - ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del fondo;
 - compatibilità urbanistica, vincoli, servitù;
 - superfici e riferimenti catastali;
 - caratteri ecologico-stazionali;
 - obiettivi dell'intervento;
 - descrizione dell'intervento;
 - quadro economico.
 - b) corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della CARTA REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA);
 - c) planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare;
 - d) lo schema d'impianto in scala idonea, con indicate la forma del sesto d'impianto, la collocazione spaziale delle piante, le distanze tra di esse e l'elenco delle specie suddivise per tipo (principali, secondarie, paracadute, ecc.);
 - e) computo metrico estimativo dei lavori (vedi Allegato E);
 - f) analisi dei prezzi (solo in caso di voci di spesa non ricomprese nel Prezzario regionale dei lavori e forniture per l'arboricoltura da legno).
4. Limitatamente agli impianti di tipo 2 (impianti a ciclo breve), il progetto d'impianto di cui al comma 3 può essere sostituito da una scheda descrittiva dell'intervento a firma del titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente, contenente (vedi allegato C) i dati informativi relativi all'intervento riguardanti l'ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del fondo, la compatibilità urbanistica, eventuali vincoli e servitù, la descrizione delle superfici e i riferimenti catastali, obiettivi dell'intervento, le varietà/cloni impiegati, la forma e dimensioni del sesto d'impianto, il quadro economico e alla quale vanno allegati:
 - a) computo metrico estimativo dei lavori (vedi Allegato E);
 - b) corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della CARTA REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA);
 - c) planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare;
5. Piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso (vedi allegato D). Per gli interventi di tipo 1a, nel Piano di coltura e conservazione deve essere dato particolare risalto alle principali tecniche di potatura da adottare per la produzione di fusti di qualità, dovranno inoltre essere fornite tutte le informazioni utili per procedere con gli eventuali diradamenti. Il

turno minimo di utilizzazione delle varie piante impiegate, principali e accessorie.

6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi Allegato A) resa dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e attestante:

- a) il titolo di proprietà o la disponibilità giuridica del sito dell'intervento; in alternativa è ammessa la presentazione di idonea documentazione probatoria;
- b) l'entità degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto nonché nei due esercizi precedenti;
- c) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
- d) qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- e) condizione di recuperabilità / non recuperabilità dell'IVA;
- f) compatibilità del progetto d'impianto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali,
- g) la sussistenza di terreno diverso dai terreni agricoli coltivati nelle due annate agrarie precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

7. Per le persone di diritto pubblico, l'atto di impegno relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione e relativo all'effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di età degli impianti.

8. Per gli interventi di tipologia 2 che aderiscono ad un sistema di certificazione ecologica, copia dell'attestato di certificazione ecologica con relativo codice, o in alternativa copia della domanda di adesione al sistema.

9. Valutazione favorevole d'incidenza, qualora l'intervento ricada in tutto o in parte entro il perimetro delle aree NATURA 2000.

10. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

Art. 16 – Istruttoria e graduatoria delle domande di aiuto

1. L'istruttoria si svolge secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale di attuazione del PSR.
2. Successivamente alla pubblicazione sul BUR dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 26 del citato regolamento, la struttura responsabile di misura con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR a cura dell'autorità di gestione:
 - a) approva la graduatoria delle domande di aiuto ammesse, con l'indicazione di quelle finanziabili;
 - b) consente il finanziamento di ulteriori domande a seguito di nuove risorse disponibili;
 - c) prende atto dell'elenco delle domande non ammesse ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento.
3. Le graduatorie approvate sono valide fino al 31 dicembre 2015.

Art. 17 – Decisione individuale di finanziamento

1. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria sul BUR, l'ufficio attuatore entro trenta giorni adotta e comunica ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria la decisione individuale di finanziamento.
2. La decisione individuale:
 - a) conferma l'ammissibilità della domanda e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
 - b) conferma e concede l'aiuto spettante;

- c) precisa le modalità di erogazione dell'aiuto, specificando se l'aiuto è concesso a titolo di de minimis;
- d) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
- e) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;
- f) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del regolamento di generale di attuazione del PSR, i contributi sono erogati con le seguenti modalità:
 - a) per acconti su stati di avanzamento (SAL);
 - b) a saldo.

Art. 19 – Domande di acconto per stati di avanzamento

1. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso, per importi netti, rispettivamente, non inferiori a 10.000,00 euro:
 - a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;
 - b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.
2. La domanda di pagamento dell'acconto è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.
3. La copia cartacea della domanda è corredata della seguente documentazione:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 23;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento; nel caso di acquisto di materiale vivaistico la fattura dovrà riportare numero e specie o clone delle piante acquistate;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante:
 - che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - in caso di beneficiari pubblici, l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi.

Art. 20 – Domanda di saldo

1. Una volta completata l'operazione entro il termine stabilito, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi integralmente sostenuti.
2. La domanda di saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.

3. La copia cartacea della domanda è corredata della documentazione di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b), c), e) ed ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
4. Certificato di regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal beneficiario, riportante la descrizione delle eventuali varianti sostanziali e non sostanziali con le relative motivazioni; nel caso di interventi di tipo 2 (impianti a ciclo breve) tale documento può essere redatto direttamente dal beneficiario;
5. Gli estremi catastali e cartografia analitica delle superfici interessate dall'intervento;
6. Un prospetto di raffronto preventivo/consuntivo redatto sulla base delle lavorazioni realizzate o alla fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio, con applicazione dei costi ritenuti ammissibili e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture di spesa;
7. I beneficiari pubblici allegano altresì la documentazione relativa all'aggiudicazione dei contratti, il certificato di ultimazione lavori, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione approvati dal beneficiario medesimo.

Art. 21 – Avvio degli interventi

1. Sono ammesse a finanziamento le operazioni avviate dopo la presentazione della domanda di aiuto avvenuta entro termini indicati dal presente bando di cui all'articolo 14.
2. Sono ammesse a finanziamento anche le operazioni avviate precedentemente alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando, purché l'interessato abbia segnalato all'ufficio attuatore l'intenzione di dare inizio all'operazione e fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 22.
3. Alla segnalazione segue la presentazione della domanda di aiuto nei termini previsti dal presente bando di cui all'articolo 14.
4. La data di inizio dell'operazione resta invariata per le domande di aiuto non finanziate per carenza di risorse. Fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 22, l'interessato può richiedere che la domanda costituisca segnalazione ai fini di successivi bandi.

Art. 22 – Effetto incentivante

1. L'effetto incentivante di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sussiste qualora almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non sia ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data della decisione individuale di finanziamento.
2. L'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde, nel caso di beneficiari pubblici, alla data del certificato di regolare esecuzione.
3. L'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde, nel caso di beneficiari privati, alla data della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione delle fatture a saldo.
4. L'ultimazione di ciascun investimento dal punto di vista finanziario corrisponde alla data di pagamento della fattura di saldo secondo le modalità indicate all'articolo 23. L'investimento non si considera ultimato dal punto di vista finanziario qualora il pagamento della fattura di saldo sia avvenuto, ma il beneficiario abbia contratto un finanziamento bancario in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.

Art. 23 – Prova della spesa

- a) I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la

presentazione di:

- a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - b) copia della ricevuta bancaria;
 - c) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - d) copia del vaglia postale;
 - e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.
- b) Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
- c) Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.
- d) La documentazione di spesa è annullata dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 24 – Impegni essenziali

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali generali:
 - a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 26;
 - d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal regolamento generale di attuazione, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - e) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - f) in caso di beneficiari pubblici, rispettare la normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
 - g) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.
2. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali specifici di misura:
 - a) il mantenimento dell'impianto per il ciclo di permanenza previsto per ogni intervento, pari ad almeno 15 anni per gli impianti a ciclo lungo ed almeno 8 anni per quelli a ciclo breve; le annualità decorrono dall'anno del primo ciclo vegetativo successivo alla piantagione;
 - b) l'attenersi al divieto di effettuare coltivazioni o pascolo sulla superficie oggetto di impianto. Sono tuttavia permessi, previa autorizzazione dell'ufficio attuatore, il pascolo di animali da cortile di piccola taglia o la coltivazione di limitate superfici se svolte per finalità di autoconsumo esercitate dal beneficiario o dai suoi familiari, quali gli orti familiari;
 - c) il mantenimento nel corso della durata del periodo d'impegno di una superficie totale d'impianto determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, maggiore a 5.000 metri quadrati e, rispettivamente, di una superficie dei singoli lotti maggiore a 1.000 metri quadrati; nel secondo caso la decadenza s'intende limitata al singolo lotto interessato dalla riduzione superficiale.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai comma 1 e 2, gli uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettere a) e b) nonché di quelli individuati ai sensi del comma 2, gli uffici attuatori dispongono altresì l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
5. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2003 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

Art. 25 – Impegni accessori

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori generali:
 - a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 26;
 - b) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - c) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
 - e) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a 50.000 euro, affiggere apposita targa informativa recante:
 - la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - l'emblema della Repubblica italiana;
 - il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - f) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a 500.000 euro, affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);
 - g) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
 - h) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
 - i) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
2. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori specifici di misura:
 - a) la sostituzione delle fallanze entro la prima stagione vegetativa utile nei casi in cui si verifichi una mortalità superiore al 10%; detto obbligo si applica per i primi tre anni negli interventi di tipo 1 e nel primo anno per quelli di tipo 2; l'ufficio attuatore effettua dei sopralluoghi di verifica dell'avvenuto adempimento;
 - b) il controllo delle infestanti da compiersi nel corso dei primi 5 anni di età dell'impianto mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante diserbo chimico localizzato; quest'ultima operazione è preventivamente autorizzata dall'ufficio attuatore.
 - c) l'esecuzione delle potature di formazione e di allevamento qualora previste dal piano di coltura e di conservazione; l'impegno è obbligatorio per gli interventi di tipo 1a, finalizzati alla produzione di assortimenti legnosi pregiati, e su quelli di tipo 2. L'obbligo della potatura si applica alle piante principali e accessorie paracadute;

- d) l'esecuzione di diradamenti, ove previsti dal piano di coltura e di conservazione e previa loro segnalazione all'ufficio attuatore e l'eliminazione della doppia pianta, intervento quest'ultimo da effettuarsi entro il quinto anno di età dell'impianto;
 - e) la raccolta e lo smaltimento, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile e la rimozione delle protezioni individuali e delle recinzioni entro il quinto anno di età dell'impianto.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi dei commi 1 e 2, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 3 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/2009.

Art. 26 - Varianti

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
 - a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20 per cento;
 - b) modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.
2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:
 - a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
 - b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
 - a) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.
4. I costi delle modifiche realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa.
5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.
6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
 - a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
 - b) variazione dei prezzi di mercato;
 - c) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
 - d) ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione dei contratti pubblici;
 - e) utilizzo delle economie di cui alle lettere b), c) e d) per le finalità di cui alla lettera a) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.
7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento generale di attuazione del PSR, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) del citato regolamento.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta aumento del costo totale ammesso.
9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.
10. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 7 sono trasmesse dagli uffici attuatori ai beneficiari.
11. In caso di beneficiari pubblici, le varianti sono disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Art. 27 - Proroghe

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:
 5. le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 6. motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente, adeguatamente motivati e valutati dall'ufficio attuatore stesso.
2. Le eventuali proroghe richieste non possono prevedere termini ultimi per la rendicontazione del progetto successivi al 30 giugno 2015.

Art. 28 – Conclusione dell'operazione

- e) Il termine di conclusione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e non potrà essere comunque superare i 18 mesi dalla data di ricevimento della decisione individuale di finanziamento, fatta salva la concessione di proroghe ai sensi dell'articolo 27. Entro tale termine è presentata la domanda di saldo ai sensi dell'articolo 20.

Art. 29 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 30 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e succ. mod. e int. e della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche, del PSR e del relativo regolamento generale di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.
2. Il rinvio agli atti comunitari, nazionali e regionali contenuti nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 31 - Informazioni e strutture di attuazione

1. Gli Uffici attuatori competenti per territorio presso i quali va presentata la domanda di aiuto sono i seguenti:

Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone

indirizzo: PORDENONE - Via Oberdan 18

telefono: 0434 5291

ispettorato.agrifor.pn@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone

Ispettorato agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia

indirizzo TRIESTE - Via Monte San Gabriele 35

telefono: 0481 386253

ipa.go.agrifor@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia

Ispettorato agricoltura e foreste di Udine

indirizzo UDINE - Via Sabbadini 31

telefono: 0432 555860

ispettorato.agrifor.ud@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine

f) Oltre che alle strutture di attuazione sopra elencate, ulteriori informazioni relative al presente Bando possono essere richieste alla seguente struttura di coordinamento:

Ufficio responsabile di azione

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Servizio gestione forestale e produzione legnosa

telefono: 0432 555670

s.gestioneforestale.agrifor@regione.fvg.it

Art. 32 - Controllo e trattamento dei dati personali

g) Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

h) I dati personali forniti con le domande di aiuto e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.

i) Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.

j) All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 33 - Elenco allegati

Allegato A – Fac-simile dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal beneficiario.

Allegato B – Scheda tipo per la redazione del progetto di impianti a ciclo lungo.

Allegato C - Scheda semplificata per gli impianti a ciclo breve

Allegato D – Scheda tipo per la redazione del Piano di coltura e di conservazione

Allegato E - Fac-simile di computo metrico (di pioppeto clonale)

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto nato a (..) il, residente a (..) in, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

a) di essere in possesso del titolo di proprietà, oppure della disponibilità giuridica in forza di idoneo titolo scritto e registrato, dei fondi agricoli sotto indicati e sui quali intende realizzare gli interventi di imboscimento di cui alla *misura* del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

Comune Censuario	foglio	mappale

b) di essere in possesso di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e di essere in regola col pagamento del canone per i seguenti fondi agricoli ricadenti in aree demaniali:

Comune Censuario	foglio	mappale

- c) che gli stessi fondi agricoli sono/non sono (barrare il caso che non ricorre) stati coltivati a seminativo nelle ultime due annate agrarie precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- d) di trovarsi nelle condizioni di recuperabilità /non recuperabilità (barrare il caso che non ricorre) dell'IVA delle spese che intende sostenere;
- e) che l'entità degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto nonché nei due esercizi precedenti è pari ad euro
- f) di possedere/non possedere (barrare il caso che non ricorre) la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- g) che l'intervento è compatibile con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali vigenti.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Luogo, data

 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.

ALLEGATO B

CONTENUTI DEL PROGETTO D'IMPIANTO	
INTESTAZIONE	<p>Nell'intestazione del progetto sono riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Comune e provincia di appartenenza dell'area d'intervento 2 Titolo del progetto d'impianto (es. Impianto di arboreto da legno misto a ciclo lungo, ecc.) 3 La misura e il sottotipo d'intervento per i quali si presenta domanda di aiuto (misura 221 o 223; interventi 1a o 1b) 4 Generalità del richiedente (Cognome, Nome, Denominazione azienda/Ente, Indirizzo di residenza/sede dell'azienda/Ente) 5 Numero del codice a barre della domanda di aiuto 6 Località e data del progetto 7 Nominativo e firma del richiedente/legale rappresentante 8 Nominativo, timbro e firma del tecnico incaricato
RELAZIONE	<p>Nella relazione illustrativa sono sviluppati i seguenti capitoli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Premessa (estremi dell'incarico, tipo di proprietà, obiettivi generali) 2 Ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del fondo (localizzazione geografica rispetto al capoluogo comunale, modalità di accesso, forma geometrica dei fondi interessati, descrizione confini con altri fondi limitrofi, forma colturale attuale) 3 Compatibilità urbanistica, vincoli, servitù (richiamo alla compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; segnalazione della eventuale presenza di metanodotti, elettrodotti o fasce di rispetto stradale imposte dai regolamenti comunali di polizia rurale, che pongono delle limitazioni all'intervento) 4 Superfici e riferimenti catastali (definizione delle superfici totali d'impianto; tabella riepilogativa con riportati i dati del comune censuario, del foglio di mappa, i numeri delle particelle interessate e le rispettive superfici lorde catastali e quelle effettive d'impianto) 5 Caratteri ecologico-stazionali (morfologia ed idrologia superficiale; substrato geopedologico; aspetti climatici e floristico-vegetazionali) 6 Obiettivi dell'intervento (assortimenti legnosi che ci si prefigge di ottenere a fine ciclo; eventuali ricadute ambientali e naturalistiche) 7 Descrizione dell'intervento (criteri di scelta della/e specie; tabella dell'elenco delle specie impiegate, con i rispettivi numero e frequenza percentuale; requisiti del materiale vivaistico; descrizione dello schema d'impianto; tipologia, sequenza cronologica e periodo di esecuzione dei lavori d'impianto) 8 Quadro economico (costo totale del progetto, distinto in imponibile lavori e spese tecniche ed eventuale IVA)
ALTRE TAVOLE	<p>Oltre alla relazione sono parte integrante del progetto le seguenti tavole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della CARTA REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA) 2 Planimetria catastale (planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare) 3 Schema d'impianto (schema grafico – indicativamente in scala 1:200 – con indicate la forma del sesto d'impianto, la collocazione spaziale delle piante, le distanze tra di esse, l'elenco delle specie suddivise per principali, secondarie, paracadute, ecc.) 4 Computo metrico estimativo dei lavori (vedi Allegato E) 5 Analisi dei prezzi (solo in caso di voci di spesa non ricomprese nel Prezzario regionale dei lavori e forniture per l'arboricoltura da legno)

ALLEGATO C

CONTENUTI DELLA SCHEDA D'INTERVENTO	
INTESTAZIONE	<p>Nell'intestazione della scheda sono riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Comune e provincia di appartenenza dell'area d'intervento 2 Titolo del progetto d'impianto (es. Impianto di arboreto da legno misto a ciclo lungo, ecc.) 3 La misura e il sottotipo d'intervento per i quali si presenta domanda di aiuto (misura 221 o 223; interventi 1a o 1b) 4 Generalità del richiedente (Cognome, Nome / Denominazione azienda, Indirizzo di residenza/sede dell'azienda) 5 Numero del codice a barre della domanda di aiuto 6 Località e data del progetto 7 Nominativo e firma del richiedente/legale rappresentante
SCHEDA	<p>Nella scheda sono descritti sinteticamente i seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del fondo (localizzazione geografica rispetto al capoluogo comunale, modalità di accesso, forma geometrica dei fondi interessati, descrizione confini con altri fondi limitrofi, forma colturale attuale) 2 Compatibilità urbanistica, vincoli, servitù (richiamo alla compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; segnalazione della eventuale presenza di metanodotti, elettrodotti o fasce di rispetto stradale imposte dai regolamenti comunali di polizia rurale, che pongono delle limitazioni all'intervento) 3 Superfici e riferimenti catastali (tabella riepilogativa con riportati i dati del comune censuario, del foglio di mappa, i numeri delle particelle interessate e le rispettive superfici lorde catastali e quelle effettive d'impianto) 4 Obiettivi dell'intervento (assortimenti legnosi che ci si prefigge di ottenere a fine ciclo) 5 Descrizione dell'intervento (varietà/clone impiegati; forma e dimensioni del sesto d'impianto) 6 Quadro economico (costo totale dell'intervento, distinto in imponibile lavori ed eventuale IVA)
ALLEGATI	<p>Alla scheda descrittiva sono allegate le seguenti tavole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della CARTA REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA) 2 Planimetria catastale (planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare) 3 Computo metrico estimativo dei lavori (vedi Allegato E) 4 Analisi dei prezzi (solo in caso di voci di spesa non ricomprese nel Prezzario regionale dei lavori e forniture per l'arboricoltura da legno)

ALLEGATO D

PIANO DI COLTURA E DI CONSERVAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO

Il Piano di coltura e di conservazione è firmato dal richiedente per accettazione ed osservanza e viene approvato dall'Ufficio attuatore.

TIPO DI INTERVENTO CULTURALE	MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE
Controllo della vegetazione concorrente	
Irrigazioni di soccorso	
Risarcimenti	
Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile	
Prevenzione e contenimento delle patologie	
Sistemi di potatura (in dettaglio)	
Uso dei pali tutori o delle protezioni individuali	
Diradamenti	
Turni delle specie principali e accessorie	
Forma di governo e trattamento dell'impianto	
PRODOTTI OTTENIBILI E LORO DESTINAZIONE	
Prodotto legnoso principale	
Prodotto legnoso intercalare	
Altri prodotti / servizi	

Luogo, data

il richiedente

il tecnico incaricato

.....

.....

ALLEGATO E

FAC-SIMILE DI COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO						
per impianto di 1 ettaro di pioppeto clonale (6x6 m)						
n.	cod.	Descrizione delle voci di spesa	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo lavori
1	B.03	Aratura profonda (> 40 cm di profondità)	ha	1,00	€ 270,00	€ 270,00
2	B.05	Erpicatura incrociata (n. 2 passaggi)	ha	1,00	€ 130,00	€ 130,00
3	A.08	Fornitura di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	t	1,500	€ 170,00	€ 255,00
4	B.08	Distribuzione di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	ha	1,00	€ 80,00	€ 80,00
5	B.10	Tracciamento filari e segnature buche	cad.	278	€ 0,65	€ 180,70
6	B.20	Apertura buche per messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad	278	€ 0,65	€ 180,70
7	A.05	Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone	cad	278	€ 4,00	€ 1.112,00
8	B.21	Messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad	278	€ 1,93	€ 536,54
TOTALE LAVORI E FORNITURE						€ 2.744,94

Luogo e data

il richiedente

.....

11_SO10_1_DDS_SVIL RUR 302_4_ALL3_BANDO MISURA 121_INTERVENTO 2



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Bando Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole Intervento 2 - Ammodernamento delle aziende lattiere

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e obiettivi

Art. 2 – Beneficiari

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

Art. 6 – Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

Art. 7 – Criteri di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 8 – Risorse finanziarie disponibili

Art. 9 – Tipologie di spesa

Art. 10 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese

Art. 11 – Tipologia e intensità del contributo

Art. 12 – Costo minimo dell'operazione

Art. 13 – Costo massimo dell'operazione

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 14 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

Art. 15 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

Art. 16 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

Art. 17 – Decisione individuale di finanziamento

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

Art. 19 – Liquidazione dell'anticipo

Art. 20 – Domanda di acconto per stati di avanzamento

Art. 21 – Domanda di saldo

Art. 22 – Inizio dell'operazione

Art. 23 – Prova della spesa

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 24 – Impegni essenziali dei beneficiari

Art. 25 – Impegni accessori

Art. 26 – Varianti alle domande

Art. 27 – Proroghe

Art. 28 – Termine conclusione operazione

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 29 – Clausola compromissoria

Art. 30 – Disposizioni di rinvio

Art. 31 – Informazioni e struttura di attuazione

Art. 32 – Controllo e trattamento dei dati personali

Art. 33 – Elenco allegati

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in attuazione della Misura 121, ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 2, ammodernamento delle aziende lattiere, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR, e del Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40/Pres. di seguito regolamento generale.

2. Gli obiettivi che l'intervento si prefigge sono:

- a) consolidare le imprese agricole produttrici di latte, riducendo i costi di produzione;
- b) potenziare la capacità di trasformazione del prodotto delle aziende aventi, alla data di presentazione della domanda, unità tecnica economica (UTE) collocata prevalentemente in zona D della regione e di quelle aventi meno di 15 unità bestiame adulto (UBA) in lattazione, con l'UTE collocata prevalentemente in zona C alla stessa data;
- c) razionalizzare la gestione della mandria al fine di migliorare il livello sanitario del latte.

Art. 2 – Beneficiari

1. Sono beneficiari dell'intervento le imprese agricole iscritte al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), che conducono almeno una UTE nella regione e che ricavano dalla vendita di latte vaccino, bufalino ed ovi-caprino e dei loro derivati la maggior parte del proprio fatturato rilevato ai fini IVA. Tale dimostrazione deve essere riferita all'anno solare che precede la presentazione della domanda. Qualora in tale anno non fosse riscontrabile la prevalenza a latte dell'impresa, il richiedente dovrà dimostrare l'esistenza di cause straordinarie oggettivamente motivate nel piano d'impresa. Nel caso di aziende di nuova costituzione, tale dimostrazione dovrà avvenire mediante analisi previsionale. Il beneficiario dovrà mantenere l'effettiva prevalenza per i 5 anni successivi al saldo.

Sono comunque fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione nel registro imprese previste dalla vigente normativa di riferimento.

2. Le imprese agricole devono occupare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente, fatte salve le aziende ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D) e nell'intero territorio della Provincia di Trieste; Il lavoro a tempo determinato, adeguatamente parametrato, è ragguagliato al lavoro a tempo pieno indeterminato. Nel caso delle società di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero di occupati a tempo pieno viene determinato sulla base degli occupati nelle singole imprese che compongono la società. Per parametrare il lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato si sommano le giornate annue maturate ai fini previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente a tempo determinato o non pieno rapportando il risultato così ottenuto a 312 giornate (indicatore di tempo pieno ai fini INPS).

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) autorità di gestione (AdG): l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
- b) strutture responsabili di asse, misura e azione: le unità organizzative responsabili della gestione dei singoli assi, misure e azioni e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
- c) uffici attuatori: gli Ispettorati agricoltura e foreste (IAF), unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti del PSR;
- d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- e) misure a investimento: le misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali;
- f) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;
- g) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, di un miglioramento fondiario, di una piantagione, di un impianto o di un gruppo omogeneo di iniziative;
- h) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
- i) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
- j) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
- k) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
- l) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- m) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- n) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- o) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
- p) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
- q) giovane agricoltore: soggetto di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 14 comma 2;
- r) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenute cantierabili anche le opere che necessitano di denuncia di inizio attività (DIA) purché posta a corredo della domanda di aiuto ed ancorché non siano trascorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso;
- s) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
- t) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione;
- u) produzione agricola energetica (PAE): produzione di energia da produzioni agricole;
- v) volume potenziale massimo (VPM): limite massimo di spesa consentito nell'ambito della programmazione 2007-2013 per singolo beneficiario;

- w) zone vulnerabili ai nitrati (ZVN): zone delimitate ai sensi del DPreg 0295/2008;
- x) Latte e derivati del latte:
 - latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti;
 - latte e crema di latte concentrati e con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti;
 - latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti non nominati né compresi altrove;
 - burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere;
 - formaggi e latticini.

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

1. Sono esclusivamente ammessi gli investimenti, materiali o immateriali, aventi ad oggetto:
 - a) la produzione diretta di latte di origine vaccina, bufalina e ovi-caprina;
 - b) l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine forestale, per il solo autoconsumo, da parte di imprese site in area montana che dispongono di boschi, da effettuarsi esclusivamente nell'ambito del processo produttivo di caseificazione e per le finalità della riduzione dei costi di produzione e del minor impatto ambientale quali, ad esempio, caldaie di vaporizzazione o a fuoco diretto necessarie per la caseificazione, alimentate con legno da brucio prodotto in azienda per il solo autoconsumo;
 - c) la produzione di energia da impianti fotovoltaici compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generanti problemi di concorrenza nell'uso del suolo con le attività agricole. Gli impianti ad energia solare sono integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra sono ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati. La quantità di energia prodotta è limitata alla sola copertura del fabbisogno d'impresa;
 - d) esclusivamente per le imprese aventi, alla data della presentazione della domanda, l'UTE collocata in zona C o D della Regione o alle imprese aventi la prevalenza della SAU in tali aree: la prima lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione, in appositi locali aziendali, delle produzioni ottenute per almeno l'80 per cento da latte prodotto in azienda.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto e della documentazione di cui agli articoli 14 e 15 la domanda di aiuto e le operazioni devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) requisiti generali di ammissibilità:
 - 1) rispondenza del beneficiario a quanto disposto dall'articolo 2;
 - 2) correttezza e completezza formale della domanda e della documentazione di cui agli articoli 14 e 15;
 - 3) costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. In caso di variazioni non ancora riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario allega alla domanda medesima copia semplice della richiesta di aggiornamento e la relativa documentazione;
 - 4) coerenza dell'operazione oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto dal regolamento generale, con gli obiettivi del PSR e con le finalità della misura 121 intervento 2 per il quale la domanda è proposta;

- 5) coerenza dell'operazione oggetto di domanda di aiuto con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1974 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - 6) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
 - 7) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
 - 8) divieto di cumulabilità dei contributi art. 70 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698 ;
 - 9) divieto di cumulabilità delle domande di pagamento per la realizzazione dello stesso investimento; il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure o sulla medesima misura all'interno di progetti integrati o ad accesso individuale. Sulla medesima operazione non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere;
 - 10) coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione definite nel piano di impresa, con i limiti posti dal PSR per la rendicontazione della spesa ;
 - 11) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree medesime;
 - 12) localizzazione dell'intervento nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- b) requisiti di ammissibilità specifici:
- 1) esistenza, ove necessario, della cantierabilità;
 - 2) rispetto delle finalità indicate all'articolo 1, comma 2, e della tipologia in conformità a quanto indicato nell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), e d);
 - 3) rispetto del termine di inizio dell'operazione così come indicato nell'articolo 22;
 - 4) per gli interventi che insistono su immobili: presentazione della documentazione attestante il possesso del titolo di proprietà, oppure della disponibilità giuridica in forza di idoneo titolo scritto e registrato, di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24 e presentazione dell'autorizzazione del proprietario dell'immobile all'esecuzione dell'intervento.

Art. 6 - Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

1. Per la valutazione delle domande di aiuto relative agli interventi rispondenti ai requisiti e ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, la Regione utilizza i criteri indicati nel prospetto sotto riportato; il punteggio è attribuito in base della localizzazione dell'investimento e della tipologia degli interventi. I punteggi sono cumulabili qualora l'operazione proposta coinvolga significativamente più tipologie di intervento. Sarà attribuito il punteggio corrispondente all'intervento, se questo costituisce almeno il 5 per cento del costo globale dell'operazione. Fanno eccezione gli interventi relativi al risparmio energetico nei processi produttivi del latte e dei suoi derivati per i quali è sufficiente che costituiscano almeno l'1 per cento del costo globale. Agli interventi collocati in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), è attribuito il relativo punteggio non cumulabile con le altre aree d'intervento.

PUNTEGGI					TIPOLOGIA INTERVENTO
Aree d'intervento					
A	B	C	D	ZVN*	
-	-	12	18	-	a) Potenziamento vendita aziendale di latte e derivati quali, distributori automatici di latte crudo, interventi relativi alla realizzazione o ammodernamento di spacci di vendita aziendali.
-	-	6	12	-	b) Potenziamento strutture di caseificazione (realizzazione o ammodernamento di centri di produzione aziendali di derivati dell'latte).
-	12	12	6	14	c) Investimenti per il miglioramento della qualità del latte per produzioni di prodotti a marchio DOP.
-	11	11	17	13	d) Miglioramento delle condizioni di benessere degli animali quali, conversione alla stabulazione libera, aumento dello spazio di ricovero degli animali e/o modifiche interne della stalla volte a migliorare la luminosità l'aerazione, e la temperatura media, adozione di cuccette in gomma, miglioramento della gestione dei reflui connessa con il benessere degli animali, adozione di robot di mungitura e/o sistemi di monitoraggio individuale della mandria.
-	18	7	6	19	e) Ampliamento delle superfici di ricovero degli animali (compresi la creazione di paddock esterni fissi).
-	15	9	4	17	f) Uso dei reflui zootecnici aziendali per la produzione di energia quali, impianti di biogas volti all'autoconsumo energetico.
	17	13	13	19	g) Processi produttivi del latte e dei suoi derivati che adottano sistemi volti al risparmio energetico quali, recuperatori di calore, pannelli solari termici o fotovoltaici, utilizzazione di biomasse aziendali per i processi di caseificazione.

Art. 7 – Criterio di priorità

Per il caso in cui il punteggio attribuito in base alla tabella di cui all'articolo 6 risulti uguale per due o più domande, è data priorità a quella con un minor importo di costo totale richiesto.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 8 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del PSR, ammontano ad euro 4.000.000 (quattromilioni) di cui euro 2.400.000 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno finanziare esclusivamente lo scorrimento della graduatoria regionale come specificato all'articolo 31 comma 3 del regolamento generale.

Art. 9 – Tipologie di spesa

1. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) 1698/2005 e nei limiti di cui all'articolo 4 sono ammissibili le tipologie di spesa afferenti interventi riconducibili:
 - a) all'acquisto, alla costruzione, realizzazione o al miglioramento di beni immobili, impianti tecnologici e opere di miglioramento fondiario in generale, che si prestino per caratteristiche tipologico - funzionale ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi dell'intervento;
 - b) all'acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili e da prodotti agricoli e loro sottoprodotti;
 - c) alle dotazioni informatiche e relativo software;
 - d) le spese generali, relativamente alle tipologie di investimenti di cui ai punti a), b) e c), inclusa l'acquisizione di brevetti e licenze, sono riconosciute nei limiti massimi del 10 per cento dell'importo degli stessi investimenti, purché sia verificata una diretta connessione con l'investimento proposto per il finanziamento. In caso di investimenti in aree preferenziali di cui all'allegato IV del PSR, il limite è innalzato al 12 per cento.
 - e) Gli impianti per l'ottenimento di energia da biomassa di origine agricola e da fonti rinnovabili dovranno tener conto di quanto segue:
 - 1) gli impianti saranno dimensionati sul fabbisogno energetico dell'impresa agricola e saranno pertanto funzionali all'autoconsumo di energia;
 - 2) gli impianti per l'utilizzo di biomassa saranno dimensionati sulle capacità aziendali di produzione, che alla data della domanda dovrà essere effettivamente prodotta prevalentemente in azienda;
 - 3) gli impianti non potranno avere una potenza superiore a 1 megawatt;
 - 4) il piano aziendale terrà conto della necessità di fornire adeguate informazioni in merito ai dati di dimensionamento e di fabbisogno di cui ai punti precedenti.
2. Sono limitatamente ammissibili le tipologie di spesa riconducibili agli interventi di:
 - a) acquisto di fabbricati, purché finalizzati agli obiettivi operativi individuati dal presente intervento;
 - b) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, con le limitazioni previste dall'articolo 54 del regolamento 1974/2006 .

3. Non sono comunque fra l'altro mai ammissibili le spese riconducibili agli interventi aventi ad oggetto:
- a) l'acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti su fabbricati oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10 per cento del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;
 - b) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;
 - c) gli interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali. Nel caso di coltivazioni, per mera sostituzione si intende la sostituzione delle piante a fine ciclo;
 - d) gli interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;
 - e) l'acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale;
 - f) l'acquisto di veicoli non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della strada con eccezione per i furgoni da parte di imprese zootecniche ubicate in zone con svantaggio ambientale elevato (zone D);
 - g) l'acquisto di diritti di produzione agricola;
 - h) l'acquisto di animali;
 - i) l'IVA ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'articolo 71 comma 3 lettera a) del regolamento (CE) 1698/2005;
 - j) gli interessi passivi;
 - k) gli investimenti previsti e finanziabili in base alla misura 311 azione 3;
 - l) le sistemazioni fondiarie compresi gli impianti irrigui;
 - m) macchine per la lavorazione del terreno quali aratri, erpici e sarchiatrici, comprese seminatrici, irroratrici e bracci decespugliatori.

Art. 10 - Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda di aiuto e successivamente rendicontate in domanda di pagamento, oltre a non dover già esser state ammesse a una misura di sostegno finanziario nazionale ovvero comunitario, sono:

- a) connesse agli interventi,
- b) relative a interventi localizzati nel territorio della regione;
- c) sostenute dal beneficiario;
- d) comprovate mediante presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di:
 - 1) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - 2) copia della ricevuta bancaria;
 - 3) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - 4) copia del vaglia postale;
 - 5) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - 6) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.

Art. 11 - Tipologia e intensità del contributo

1. L'aiuto in conto capitale è concesso secondo i limiti percentuali di intensità stabiliti nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA DI RICHIEDENTE	Intensità contributo
Giovani in zone svantaggiate (incluse nell'allegato 2 del PSR) o in aree Natura 2000 (incluse nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 4 del PSR)	55%
Altri imprenditori in zone svantaggiate (incluse nell'allegato 2 del PSR) o in aree Natura 2000 (incluse nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 4 del PSR)	50%
Giovani in altre zone	45%
Altri imprenditori in altre zone	40%

2. Nel caso di investimenti destinati alla produzione di energia da produzioni agricole, in presenza di godimento dei benefici connessi ai certificati verdi, l'intensità di aiuto subisce, su richiesta del beneficiario, una riduzione percentuale idonea ad ottemperare a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare).

Art. 12 - Costo minimo dell'operazione

1. Il costo minimo dell'operazione è diversificato in base alla localizzazione dell'investimento secondo lo schema che segue.

Zona di intervento	Costo minimo dell'operazione
Zone svantaggiate (incluse nell'allegato 2 del PSR) o in aree Natura 2000 (incluse nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 4 del PSR)	€ 10.000
Altre zone	€ 20.000

Art. 13 - Costo massimo dell'operazione

1. Per costo massimo dell'operazione si intende il volume potenziale massimo (VPM) determinato dalla somma del valore di volume di spesa (VP) e del volume aggiuntivo (VA); detto valore complessivo non può essere in nessun caso superiore ad €. 1.200.000,00. Il volume di spesa e il volume aggiuntivo sono determinati secondo le formule che seguono:

a) VOLUME DI SPESA (VP) = (A + B) =< (C)

dove A è il volume base, B il volume per ogni occupato (per un massimo di 4 occupati); il volume massimo di spesa ammessa a finanziamento (C) non può comunque mai essere superiore ad €. 1.000.000,00 che corrisponde a:

Volume di spesa (VP)	Costo massimo
Volume base (A)	€ 100.000
Volume per occupato (B)	€ 225.000
Volume max totale (4 occupati) (C)	€ 1.000.000

Il numero di occupati a tempo pieno o a tempo pieno-equivalenti (lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti) viene determinato in base alla situazione occupazionale del beneficiario esistente alla data di richiesta dell'erogazione del saldo finale.

b) VOLUME AGGIUNTIVO (VA)= D + E + F

dove D, E ed F sono determinati con i criteri riportati nello schema che segue:

Tipologia	Volume aggiuntivo (VA)
Giovane con piano aziendale presentato entro la misura 112 (D)	€ 50.000
Finalizzazione degli investimenti all'ottenimento di prodotti di qualità, rispondono a tale requisito le tipologie investimenti per il miglioramento della qualità del latte per produzioni di prodotti a marchio DOP (E)	€ 75.000
Finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale rispondono a tale requisito le tipologie di investimenti per processi produttivi del latte e dei suoi derivati che adottano sistemi volti al risparmio energetico: recuperatori di calore, pannelli solari termici o fotovoltaici, utilizzazione di biomasse aziendali per i processi di caseificazione (F)	€ 75.000

2. Nel caso in cui il beneficiario abbia già ottenuto nel corso della presente programmazione altri aiuti a valere sulla misura 121 (si prende come riferimento l'importo contenuto nella decisione individuale di finanziamento) questi dovranno essere decurtati dal VPM determinato come sopra. Inoltre non potrà essere sommato al VPM il volume aggiuntivo se già assegnato per quella tipologia.

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 14 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La presentazione delle domande avviene esclusivamente con accesso individuale secondo le modalità di cui ai commi che seguono.
2. Il richiedente presenta la domanda individuale di aiuto in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il rilascio a portale avviene antecedentemente la data di consegna della copia cartacea presso il protocollo dell'ufficio attuatore, consegna che avviene entro e non oltre le ore 12.00 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del bando, salvo eventuali proroghe concesse dall'AdG, a pena di inammissibilità della domanda.
3. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal richiedente e corredata dalla documentazione di cui all'articolo 15, è presentata direttamente all'ufficio attuatore o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande spedite a mezzo raccomandata sono inviate all'ufficio attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 2 e devono pervenire in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'inammissibilità della domanda.
4. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

5. La domanda ed i relativi allegati vanno consegnati o spediti all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, prendendo come riferimento il sito in cui si collocano gli investimenti previsti.

Gli indirizzi degli Ispettorati agricoltura e foreste sono i seguenti:

Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, via Roma n. 9 – 34170 GORIZIA;

Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE

Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, Via Oberdan, 18 – 33170 PORDENONE

Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo, Via San Giovanni Bosco, 8 – 33028 TOLMEZZO

6. Non saranno prese in considerazione (e pertanto saranno dichiarate inammissibili) le domande pervenute oltre i termini sopra indicati, quelle prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quelli predisposti e allegati al presente bando.

7. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 15 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

1. La documentazione da presentare per la richiesta di aiuto è composta come segue:

a) originale della domanda di aiuto debitamente sottoscritta rilasciata e stampata sul portale SIAN, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) copia semplice di un documento di identità in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda e che è legittimato nelle forme di legge a farlo;
- 2) copia dell'atto dal quale si evince la legittimazione alla sottoscrizione di cui alla lettera a) (solo nel caso in cui il beneficiario sia diverso da impresa individuale);
- 3) piano d'impresa redatto secondo il modello di cui all'allegato A del presente bando, sottoscritto dal richiedente e, nel caso in cui la spesa richiesta a contributo sia superiore a euro 200.000 da un professionista qualificato. I cui contenuti minimi del piano d'impresa sono:
 - l'indicazione degli interventi e delle azioni che si intendono attivare ai sensi della misura 112 al fine di ottenere il relativo volume aggiuntivo;
 - il cronoprogramma indicante, per ciascuna operazione, la sua data di inizio, quella del previsto raggiungimento del 50 per cento del costo totale in termini di realizzazione dell'intervento stesso e quella di ultimazione prevista. Entro 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento il beneficiario dovrà rendicontare l'esecuzione finale dell'operazione; tale termine si rende necessario al fine del rispetto dei tempi previsti per la contabilizzazione dei fondi di cui al regolamento (CE) della Commissione, del 4 maggio 2009, n. 363 (che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ;
 - la finalizzazione ad uno o più degli obiettivi strategici dell'intervento;
 - l'analisi dei dati del fabbisogno energetico aziendale in rapporto agli impianti per l'utilizzo di reflui da realizzarsi ed in particolare la verifica del dimensionamento degli impianti produttori di energia in funzione dei consumi tenuto conto dei quantitativi di reflui potenzialmente producibile in azienda rapportati al fabbisogno energetico. La dimostrazione dei fabbisogni energetici dell'azienda è riferita alla media dei consumi del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda; Qualora un anno del triennio preso a riferimento non sia

- ritenuto rappresentativo da parte del beneficiario questi può sostituirlo con l'anno precedente il triennio di riferimento e di detta sostituzione è data motivata nel piano d'impresa. Nel caso di aziende di nuova costituzione, la dimostrazione dei fabbisogni energetici dovrà avvenire mediante analisi previsionale dei consumi energetici aziendali;
- le modalità di adesione a disciplinari di produzione di latte destinato a prodotti DOP.
 - l'analisi delle quantità di latte mediamente prodotto, la quantità che intende trasformare, l'eventuale quantità di latte che intende acquisire fuori azienda da destinare alla trasformazione per i soli investimenti relativi al potenziamento delle strutture di caseificazione;
- 4) elaborati progettuali completi di visto di approvazione ai fini urbanistici, qualora necessario, nonché planimetrie e visure catastali relative alle particelle interessate dagli investimenti;
 - 5) provvedimenti autorizzatori con rilevanza urbanistico – edilizia come previsti dalla vigente normativa per la realizzazione degli interventi ;
 - 6) impegno scritto, redatto secondo il modello di cui all'allegato B al presente bando, ad ottenere la disponibilità giuridica da parte dell'impresa di un'adeguata quota latte di riferimento alla data di presentazione della domanda di saldo finale per i soli investimenti che comportino un aumento della capacità produttiva nel settore bovini da latte;
 - 7) perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato secondo il modello di cui all'allegato C al presente bando (in caso di realizzazione di opere edili o ad esse assimilate, miglioramenti fondiari). La perizia è redatta sulla base dei prezzi approvati dalla Regione e, in caso di opere non previste dai prezzi, riporta l'analisi dei prezzi e ne attesta la congruità. L'eventuale fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario sono computati sulla base del prezzo dei lavori pubblici approvato con delibera della Giunta regionale del 15 ottobre 2010, n. 2049 o dell'agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale del 18 giugno 2009, n. 1399 (prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo), con una riduzione forfetaria dei prezzi pari al 15 per cento. Per il caso di lavori e beni non previsti dai prezzi è presentata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato riportante l'analisi dei prezzi dei lavori e dei beni stessi;
 - 8) terna di preventivi in caso di acquisto di macchinari e attrezzatura, forniti da imprese diverse con allegata la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato secondo il modello di cui all'allegato D al presente bando in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, è motivata la scelta del bene. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnici, economici viene motivata la scelta del bene;
 - 9) copia del titolo in forza del quale il richiedente ha la disponibilità giuridica e copia dell'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento (per i soli interventi che insistono su fabbricati di cui il richiedente ha la disponibilità giuridica ma non la proprietà);
 - 10) nel caso di acquisto di fabbricati:
 - preliminare di compravendita registrato, o dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dalla quale si evincano gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, il prezzo convenuto, e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
 - perizia di stima asseverata da un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, da cui risulti che il prezzo di vendita non supera il valore di mercato dell'immobile e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure

specifichi gli elementi di non conformità nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;

- dichiarazione sostitutiva di notorietà del venditore, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la conoscenza di eventuali erogazioni di aiuti pubblici concesse negli ultimi 10 anni a far data dalla presentazione della domanda da parte del beneficiario, aventi ad oggetto il fabbricato in corso di vendita e se per lo stesso sussistano o meno vincoli in relazione alla destinazione d'uso e alla inalienabilità dell'immobile.

2. I richiedenti che abbiano già presentato domanda di aiuto a valere sul bando di misura 121 di cui al decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricoli, naturali e forestali, n. RAF/9/977 del 28 maggio 2009 e non finanziate per carenza di risorse, ove intendano in forza del presente bando realizzare gli stessi interventi già fatti oggetto del bando di cui al citato decreto, possono non ripresentare la documentazione di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8) della lettera a) del comma 1. Qualora intendano avvalersi della facoltà di utilizzare la documentazione consegnata, e dei costi ivi dichiarati, ne danno notizia di tale giacenza documentale presso l'Amministrazione regionale nel piano d'impresa.

Art. 16 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

1. L'istruttoria si svolge, secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale.
2. Per le domande presentate secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15, gli istruttori provvedono d'ufficio alla rideterminazione dei costi ammissibili compresi nelle perizie asseverate e nei preventivi già in possesso dell'Amministrazione, in base agli interventi e alle spese ammissibili al presente bando nonché in base a quanto indicato dai richiedenti nel piano di impresa.

Art. 17 - Decisione individuale di finanziamento

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 29 del regolamento generale sul BUR, l'ufficio attuatore comunica ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria la decisione individuale di finanziamento e provvede per le domande presentate secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15 utilmente posizionate in graduatoria, all'archiviazione della domanda di aiuto presentata a valere sul bando di misura 121 di cui al decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricoli, naturali e forestali, n. RAF/9/977 del 28 maggio 2009 e non finanziate per carenza di risorse.
2. La decisione individuale:
 - a) conferma l'ammissibilità della domanda e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
 - b) conferma e concede l'aiuto spettante;
 - c) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
 - d) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;
 - e) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 42 del regolamento generale, i contributi sono erogati a favore dei singoli beneficiari, con le seguenti modalità:

- a) in via di anticipazione;
- b) per acconti su stati di avanzamento (SAL)
- c) a saldo.

Art. 19 Liquidazione dell'anticipo

1. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo dell'aiuto nella misura massima prevista dal PSR.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio corredata di polizza fideiussoria stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento della somma richiesta.

3. L'ufficio attuatore propone all'organismo pagatore lo svincolo della polizza fideiussoria quando, attraverso i controlli di cui all'articolo 43 del regolamento generale, è accertato che l'importo dei costi effettivamente sostenuti sia superiore all'importo anticipato.

Art. 20 Domande di acconto per stati di avanzamento

1. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:

- a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;
- b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

2. La domanda di pagamento dell'acconto è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.

3. La copia cartacea della domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 23;
- c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento;
- d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

- 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - f) in caso di opere edili, miglioramenti fondiari e piantagioni, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 23 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a).
4. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.
5. L'importo da liquidare viene determinato deducendo l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 19.

Art. 21 Domanda di saldo

1. Una volta completata l'operazione entro il termine stabilito nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi sostenuti così come previsto dall'art. 23.
2. La domanda di saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.
3. La copia cartacea della domanda è corredata dalla documentazione di cui al presente articolo.
4. In caso di opere edili, miglioramenti fondiari, il beneficiario allega alla copia cartacea della domanda:
 - a) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 - 1) computo metrico analitico finale redatto sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 9 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, o gruppi di voci comuni di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 - 2) riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite ove presenti, tra le seguenti categorie: opere edili, miglioramenti fondiari, piantagioni, impianti e macchinari, spese generali;
 - 3) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - 4) dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - 5) dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
 - b) nel caso di acquisto di beni immobili, copia dell'atto di compravendita registrato;
 - c) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - d) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della pertinente normativa comunitaria e statale in materia di pari opportunità, tutela dell'ambiente e appalti pubblici.

5. In caso di acquisto di macchine e attrezzature, il beneficiario allega alla copia cartacea della domanda:

- a) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
- b) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione e relativa richiesta di autorizzazione;
- c) dichiarazione di cui al comma 4, lettera e).

6. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.

7. La domanda di pagamento è corredata inoltre da dichiarazione rilasciata dall'INPS o da altro ente previdenziale agricolo, dalla quale si evince la situazione occupazionale del beneficiario alla data di completamento dell'operazione.

Art. 22 – Inizio dell'operazione

1. L'inizio delle operazioni deve tener conto delle seguenti limitazioni:

- a) l'avvio degli interventi deve essere successivo alla presentazione della domanda di aiuto o della preventiva segnalazione e comunque le spese devono essere state sostenute successivamente alla data del 15 luglio 2009 data di accettazione delle modifiche del PSR;
- b) l'operazione non deve essere ultimata dal punto di vista fisico o finanziario prima della data di comunicazione della decisione individuale di finanziamento come previsto dall'articolo 34, "Effetto incentivante" del regolamento generale;

2. Vale come segnalazione preventiva anche la presentazione cartacea di domanda di aiuto effettuata nell'ambito della misura 121 accesso individuale;

3. In riferimento al comma 1 lettera b) si specifica che:

- a) l'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde:
 - 1) per l'acquisto di beni mobili e la fornitura di servizi, alla data di emissione della fattura di saldo;
 - 2) per l'acquisto di beni immobili, alla data di registrazione del relativo contratto;
 - 3) per la realizzazione di opere edili, miglioramenti fondiari e piantagioni, alla data di richiesta del certificato di agibilità o della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione delle fatture a saldo.
- b) l'ultimazione degli investimenti dal punto di vista finanziario corrisponde:
 - 1) alla data di pagamento della fattura di saldo secondo le modalità indicate all'articolo 23;
 - 2) qualora, nonostante l'avvenuto pagamento della fattura di saldo, il beneficiario abbia contratto un finanziamento bancario e questo sia ancora in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.

4. Gli interventi sono realizzati dai beneficiari nel rispetto del termine indicato nella decisione individuale di finanziamento, e comunque rendicontati entro e non oltre 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento.

Art. 23 - Prova della spesa

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di:
 - a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - b) copia della ricevuta bancaria;
 - c) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - d) copia del vaglia postale;
 - e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.
2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
3. Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.
4. La documentazione di spesa è annullata in originale dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI**Art. 24– impegni essenziali dei beneficiari**

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:
 - a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte.
 - c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 26;
 - d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente regolamento, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - e) gli interventi sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione è di 10 anni per gli investimenti immobiliari e di 5 anni per le restanti tipologie. Sono fatte salve le cause di forza maggiore;
 - f) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - g) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.
 - h) per gli investimenti nel settore bovini da latte che comportano un aumento della capacità produttiva, avere la disponibilità giuridica di una adeguata quota latte di riferimento alla data di presentazione della domanda di saldo finale o al momento di presentazione della domanda di acconto per stati di avanzamento.

- i) per le imprese di nuova costituzione al momento della presentazione della domanda di aiuto ricavare, dalla vendita di latte vaccino, bufalino ed ovi-caprino e dei loro derivati la maggior parte del proprio fatturato rilevato ai fini IVA, per i 5 anni successivi alla data di accertamento di avvenuta esecuzione.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, gli Uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, lettere a) e b), gli uffici attuatori dispongono l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
4. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2003 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

Art. 25- Impegni accessori

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:
- a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 26;
 - b) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
 - c) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
 - e) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore ad euro 50.000, affiggere apposita targa informativa recante:
 - 1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - 2) l'emblema della Repubblica italiana;
 - 3) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - f) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 500.000,00, affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);
 - g) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
 - h) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
 - i) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi del comma 1, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 3 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da

pubblicarsi sul BUR in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/2009.

Art. 26- Varianti alle domande

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:

- a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20 per cento;
- b) modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.

2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:

- a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
- b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
- c) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.

4. I costi delle modifiche realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa.

5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.

6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:

- a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
- b) acquisto di impianti, macchinari o attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
- c) variazione dei prezzi di mercato;
- d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
- e) ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione dei contratti pubblici;
- f) utilizzo delle economie di cui alle lettere c), d) ed e) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento generale, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) del medesimo regolamento generale.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta aumento del costo totale ammesso.
9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.
10. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina l'aumento della spesa totale (aiuto concesso). Qualora il costo totale dell'intervento dovesse risultare inferiore a quello ammesso, ma comunque non inferiore al costo minimo dell'intervento, l'ufficio attuatore procede alla proporzionale rideterminazione della spesa totale.

Art. 27- Proroghe

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:
 - a) le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
 - b) motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente, adeguatamente motivati e valutati dall'ufficio attuatore stesso.
2. Le eventuali proroghe richieste non devono prevedere termini ultimi per la rendicontazione del progetto successivi al 30 giugno 2015.

Art. 28- Termine conclusione operazione

1. Il termine di conclusione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e non sarà oltre i 18 mesi dalla data di ricevimento della decisione individuale di finanziamento, fatta salva la concessione di proroghe ai sensi dell'articolo 27, entro tale termine è presentata la domanda di saldo ai sensi dell'articolo 21.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 29 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), del programma di sviluppo rurale regionale (nella versione accettata dalla Commissione Europea con nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010) e del regolamento generale.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 31 - Informazioni e struttura di attuazione

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste agli uffici attuatori come individuati al comma 5 dell'articolo 14.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

Art. 32 - Controllo e trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 33 - Elenco allegati

- Allegato A – Piano d'impresa (riferimento: articolo 15, comma 1, lettera a), numero 3)
Allegato B – Assunzione d'impegno del beneficiario all'ottenimento della disponibilità giuridica delle quote latte (riferimento: articolo 15 comma 1, lettera a) numero 6);
Allegato C – Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (riferimento: articolo 15, comma 1 lettera a) numero 7);
Allegato D – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (riferimento: articolo 15, comma 1, lettera a) n. 8)

Allegato A – Piano d'impresa (riferimento: articolo 15, comma 1, lettera a), numero 3)

Bando Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole Intervento 2 - Ammodernamento delle aziende lattiere

Piano d'Impresa

Indice

1. Descrizione dell'azienda
 - 1.1. Localizzazione dell'azienda e del sito oggetto d'investimento
 - 1.2. Piano colturale medio aziendale¹
 - 1.3. Consistenza zootecnica media: indicazione delle UBA in lattazione².
 - 1.4. Modalità e tipo di latte prodotto³
2. Verifica del prevalente orientamento lattiero dell'azienda oggetto d'investimento
 - 2.1. Analisi del fatturato IVA aziendale e della tipologia delle vendite⁴
3. Calcolo del Volume Potenziale Massimo (VPM) e Volume aggiuntivo
 - 3.1. Livello occupazionale attuale⁵
 - 3.2. Previsione del livello occupazionale a fine investimento⁶
 - 3.3. Individuazione del giovane imprenditore e verifica dell'inserimento dell'investimento nel Piano aziendale di misura 112⁷ (eventuale)
 - 3.4. Descrizione degli investimenti finalizzati ad obiettivi di salvaguardia ambientale (eventuale)
 - 3.5. Calcolo del VPM⁸
4. Descrizione degli investimenti
 - 4.1. Analisi delle esigenze aziendali che hanno indotto l'investimento⁹
 - 4.2. Ripartizione del costo complessivo dell'intervento per le tipologie d'investimento individuate nei "Criteri di Selezione del Bando"¹⁰
 - 4.3. Analisi del fabbisogno energetico per investimenti di carattere energetico¹¹ (eventuale)
 - 4.4. Adesione a disciplinari di produzione di latte destinato a prodotti DOP: cenno agli obblighi disciplinari ed indicazione della struttura di raccolta. (eventuale)
 - 4.5. Impianti caseari: descrizione dell'impianto e verifica della fonte d'utilizzo del latte trasformato¹² (eventuale)
 - 4.6. Verifica dell'eventuale aumento della capacità produttiva nelle sole aziende a latte vaccino¹³ (eventuale)

¹ E' sufficiente l'inserimento di uno schema ripartito per coltura e superficie.

² Particolare attenzione va rivolta alle aziende aventi unità tecnica economica (UTE) collocata prevalentemente in zona D e C della regione che intendono fare investimenti caseari, che devono avere di 15 unità bestiame adulto (UBA) in lattazione.

³ Indicare tipo latte (vaccino, bufalino, caprino, ecc.) e modalità di stabulazione adottata.

⁴ Preso a riferimento l'anno fiscale precedente a quello di presentazione della domanda, si individua dalla fatturazione IVA, la percentuale di vendite derivanti dall'attività zootecnica da latte e degli eventuali derivati dal latte sul totale vendite.

⁵ Va descritta la situazione attuale relativa agli occupati, cioè coloro che hanno posizione INPS, -dipendenti e/o autonomi-, ed eventuali avventizi "equivalenti".

⁶ Il paragrafo va comunque compilato ancorché non sia previsto alcun aumento ma il mantenimento del livello occupazionale iniziale.

⁷ Va individuato il giovane, facente parte dell'impresa richiedente e che ha inoltrato regolare domanda a valere sulla misura 112, ed inoltre va descritto quale parte del presente intervento rientri nel Piano aziendale allegato alla misura 112.

⁸ Usare la Tabella 1. sottostante.

⁹ Sulla base di un breve elenco dei singoli investimenti, motivare le esigenze aziendali che lo hanno reso indispensabile.

¹⁰ Utilizzare lo schema sottostante nella Tabella 2.

¹¹ Analisi dei dati del fabbisogno energetico aziendale in rapporto agli impianti per l'utilizzo di reflui da realizzarsi ed in particolare la verifica del dimensionamento degli impianti produttori di energia in funzione dei consumi tenuto conto dei quantitativi di reflui potenzialmente producibile in azienda rapportati al fabbisogno energetico. La dimostrazione dei fabbisogni energetici dell'azienda è riferita alla media dei consumi del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda; Qualora un anno del triennio preso a riferimento non sia ritenuto rappresentativo da parte del beneficiario questi può sostituirlo con l'anno precedente il triennio di riferimento e di detta sostituzione è data motivata nel piano d'impresa. Nel caso di aziende di nuova costituzione, la dimostrazione dei fabbisogni energetici dovrà avvenire mediante analisi previsionale dei consumi energetici aziendali.

¹² Analisi delle quantità di latte mediamente prodotto, la quantità di latte che si intende trasformare, l'eventuale quantità di latte che verrà acquisito fuori azienda da destinare alla trasformazione per i soli investimenti relativi al potenziamento e realizzazione delle strutture di caseificazione.

¹³ Valutare se l'investimento proposto comporterà un aumento della capacità produttiva aziendale.

5. Segnalazioni e Riconferme di precedenti domande di misura 121 –Accesso Individuale –
 - 5.1. Segnalazione¹⁴ (*eventuale*)
 - 5.2. Riconferma della domanda di misura 121 –Accesso Individuale Bando 2008 – (*eventuale*)
 - 5.2.1. Verifica di coerenza tra gli investimenti richiesti nell'ambito della Misura 121, Intervento 2, e quelli ammessi alla Misura 121 –Accesso Individuale – (bando 2008) ai sensi dell'art. 15 del Bando.¹⁵
 - 5.2.2. Verifica documentale.¹⁶
 - 5.3. Avvio dell'investimento: descrizione di quanto già realizzato prima della presentazione della domanda. (*eventuale*)
 - 5.4. Inizio investimenti: indicazione la data presunta d'inizio degli investimenti. (*eventuale*)

6. Cronoprogramma di realizzazione degli investimenti
 - 6.1. Tempi realizzativi

¹⁴ Indicare data della segnalazione ed ufficio a cui è stata inviata.

¹⁵ Compilare Tabella 2. sottostante facendo attenzione alla compilazione delle colonne "Descrizione" e "Costo".

¹⁶ Compilare Tabella 2. sottostante facendo attenzione alla compilazione delle colonne "Domanda precedente" e "Domanda presente".

Tabella 1.

Schema di Calcolo del VPM			
	n.occ.		
Volume base			100.000
Volume per occupato	1	¹	225.000
	2		225.000
	3		225.000
	4		225.000
Volumi Aggiuntivi			
	Giovane con Piano aziendale di misura 112		50.000
	finalizzazione degli investimenti all'ottenimento di prodotti di qualità, rispondono a tale requisito le tipologie investimenti per il miglioramento della qualità del latte per produzioni di prodotti a marchio DOP		75.000
	finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale rispondono a tale requisito le tipologie di investimenti per processi produttivi del latte e dei suoi derivati che adottano sistemi volti al risparmio energetico: recuperatori di calore, pannelli solari termici o fotovoltaici, utilizzazione di biomasse aziendali per i processi di caseificazione		75.000
Totale Volume			

¹ Le celle di questa colonna, qualora interessate, vanno segnate.

Tabella 2.

COSTO DELL'INTERVENTO RIPARTITO PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO VERIFICA DOCUMENTALE						
		Descrizione	Costo	Collocazione della documentazione di spesa ¹		
				Domanda precedente	Domanda presente	
Tipologia Investimento	a) Potenziamento vendita aziendale di latte e derivati quali, distributori automatici di latte crudo, interventi relativi alla realizzazione o ammodernamento di spacci di vendita aziendali.					
	b) Potenziamento strutture di caseificazione (realizzazione o ammodernamento di centri di produzione aziendali di derivati dell'latte).					
	c) Investimenti per il miglioramento della qualità del latte per produzioni di prodotti a marchio DOP.					
	d) Miglioramento delle condizioni di benessere degli animali quali, conversione alla stabulazione libera, aumento dello spazio di ricovero degli animali e/o modifiche interne della stalla volte a migliorare la luminosità l'aerazione, e la temperatura media, adozione di cuccette in gomma, miglioramento della gestione dei reflui connessa con il benessere degli animali, adozione di robot di mungitura e/o sistemi di monitoraggio individuale della mandria.					
	e) Ampliamento delle superfici di ricovero degli animali (compresi la creazione di paddock esterni fissi).					
	f) Uso dei reflui zootecnici aziendali per la produzione di energia quali, impianti di biogas volti all'autoconsumo energetico.					
g) Processi produttivi del latte e dei suoi derivati che adottano sistemi volti al risparmio energetico quali, recuperatori di calore, pannelli solari termici o fotovoltaici, utilizzazione di biomasse aziendali per i processi di caseificazione.						

¹ Per individuare il documento di spesa di riferimento, collocare nelle due colonne a disposizione, le seguenti sigle indicanti la tipologia di documento: CME – Computo metrico estimativo, TP- Terna di preventivi, PV – Promessa di vendita, ALTRO – Indicare di che documento trattasi in calce.

Allegato B – Assunzione d'impegno del beneficiario all'ottenimento della disponibilità giuridica delle quote latte (riferimento: articolo 15 comma 1, lettera a) numero 6);

Il Sottoscritto nato a (..) il
residente a (..) in qualità di
..... (titolare/contitolare/legale rappresentante) dell'impresa
agricola.....con sede legale
in.....via.....n°.....,
P.IVA.....C.F.....

DICHIARA

di essere a conoscenza che la domanda di aiuto è ammissibile a contributo a condizione che il beneficiario abbia, entro la data della domanda di saldo finale, la disponibilità giuridica di una adeguata quote latte di che raggiunga almeno la capacità produttiva finale prevista dal progetto. _____

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

.....
(luogo) (data)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

Allegato C – Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (riferimento: articolo 15, comma 1 lettera a) numero 7);

PERIZIA ASSEVERATA

prevista dalla dall'articolo articolo 15, comma 1, n. 6 del bando Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 2 – Ammodernamento delle aziende lattiere, recante i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), versione 4 accettato dalla Commissione Europea con nota ARES (2010)687737 del 12 ottobre 2010.

Il sottoscritto

.....(nome e cognome) iscritto al n.dell'Albo/Collegio
professionale dei(qualifica tecnica) della provincia di

in esecuzione dell'incarico conferito

dal signor.....(indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o
residenza e codice fiscale)

in qualità in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa (indicare: denominazione o ragione sociale,
sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) numero di iscrizione nel
registro delle cooperative)

redige perizia asseverata

in ottemperanza a quanto previsto dall'art 15 del bando Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 2 – Ammodernamento delle aziende lattiere, recante i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), versione 4 accettato dalla Commissione Europea con nota ARES (2010)687737 del 12 ottobre 2010;

preso atto dell'intenzione da parte dell'impresa committente sopra generalizzata di presentare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia domanda di aiuto a valere sulla misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 2 – Ammodernamento delle aziende lattiere,

verificato che nella domanda di aiuto sono previsti investimenti aventi ad oggetto opere edili o ad esse assimilate
ovvero miglioramenti fondiari relativi
a¹⁹

preso in esame il progetto relativo alle opere edilizie o altri lavori assimilabili inclusi a firma del
..... di
data.....composto dagli elaborati tecnici di data

¹⁹ Riportare una sintetica descrizione dell'intervento

eseguita l'analisi delle caratteristiche specifiche del progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di lavorazioni, ai fini della determinazione di un'attendibile ipotesi di costo per l'esecuzione dell'intervento;

verificato che: le spese generali sono state imputate rispettando il tetto massimo del..... (12% per investimenti ubicati in aree preferenziali di cui all'allegato IV del PSR - 10 % per investimenti ubicati in altre aree), dell'importo degli investimenti computati, e che vi è una diretta connessione tra le stesse e gli investimenti oggetto di contributo tenuto altresì conto che:

- a) l'IVA non è esposta nel computo metrico trattandosi di onere non imputabile ai fini della determinazione del costo ammissibile;
- b) non sono imputati oneri per imprevisti;

preso quale puntuale riferimento

- il Prezzario regionale dei lavori pubblici, Edizione 2010, approvato con delibera della Giunta regionale del 15 ottobre 2010, n.2049;
- il prezzario dell'agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale del 18 giugno 2009, n.1399

(EVENTUALE) ritenuto²⁰

- che** per determinate categorie di opere il riferimento al predetto Prezzario non risulta esaustivo;
- che** si è così fatto ricorso a specifica analisi dei prezzi come si evince dal computo metrico estimativo;
- e che** per determinate categorie di opere edili ad alto contenuto specialistico si è fatto ricorso a preventivo di impresa specializzata del settore;

predisposto personalmente il computo metrico estimativo così come previsto dall'art. 15, comma 1, lettera a, punto 7) del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

oppure

²¹ **visto e preso atto del** computo metrico estimativo così come previsto 15, comma 1, n. 6 del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, redatto da.....(nome e cognome) iscritto al n.dell'Albo/Collegio professionale dei(qualifica tecnica) della provincia di Asseverato in data...../ in data odierna e che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

(EVENTUALE) dato atto che l'intervento prevede fra l'altro l'installazioni di impianti tecnologici diversi dall'impianto elettrico e idrico-termico-sanitario e strettamente connessi alla struttura oggetto dell'intervento, per i quali è stata acquisita pluralità (terna) di preventivi di imprese diverse ed è stata eseguita la determinazione motivata di costo con specifica relazione giustificante la scelta come evidenziato nel Prospetto di comparazione tra preventivi;

²⁰ Barrare una o più delle opzioni.

²¹ Opzione da selezionare ove il computo metrico estimativo non sia stato redatto a cura dello stesso tecnico incaricato alla redazione della presente perizia (caso nel quale, inoltre, lo stesso computo metrico risulterà anche asseverato con giuramento dallo stesso suo predisponente e non dal tecnico incaricato alla redazione della perizia).

attesta quanto segue

1. **che** gli interventi sono ammissibili in base a quanto previsto dall'art. 4 del bando
2. **che** il costo complessivo delle opere è pari a euro ed è così ripartito:
 - a) opere edilizie o assimilabili, euro
 - b) impianti tecnologici, euro
 - c) spese generali, euro
3. **che** il sopra citato computo metrico analitico è stato redatto tenendo conto delle misure desumibili dal progetto;
4. **che** il costo per la fornitura degli impianti tecnologici e diversi dagli impianti elettrico, idrico-termico-sanitario, è stato determinato sulla base di criteri economico funzionali previo confronto di una terna di preventivi di imprese diverse laddove disponibili, il tutto come desumibile dal Prospetto di comparazione tra preventivi (Allegato 2) contenente, per ciascun articolo, l'individuazione dei preventivi messi a confronto, il costo individuato come ammissibile, i motivi della scelta ovvero, laddove non disponibile una molteplicità di preventivi, riportante la motivazione oggettiva della condizione di deroga;
5. **che**²²:
 - i progetti di intervento allegati alla domanda e redatti in ossequio alla vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale, sono gli stessi di cui agli elaborati predisposti e depositati alla competente autorità per il rilascio dei dovuti provvedimenti autorizzatori;
 - si tratta di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività;
 - si tratta di l'attività edilizia libera per la quale specifica quanto segue:

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato alla redazione della perizia

.....

.....

²² Scegliere una delle opzioni

ALLEGATO 1
ALLA PERIZIA ASSEVERATA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

Luogo e data

.....

Sottoscrizione del tecnico autore del computo

.....

Allegato D – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (riferimento: articolo 15, comma 1, lettera a) n. 8)

PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI

RIFERIMENTI:

Denominazione proponente:

Tipologia di intervento:

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta²³
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo²⁴				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo				
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

.....

Luogo e data

Sottoscrizione del richiedente

.....

.....

²³ Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all'impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell'eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

²⁴ Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



**Bando Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
Intervento 3
Adeguaenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN)
(Interventi finanziati con fondi aggiuntivi regionali – AIUTI DI STATO)**

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e obiettivi

Art. 2 – Beneficiari

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

Art. 6 – Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

Art. 7 – Criteri di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 8 – Risorse finanziarie disponibili

Art. 9 – Tipologie di spesa

Art. 10 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese

Art. 11 – Tipologia e intensità del contributo

Art. 12 – Costo minimo dell'operazione

Art. 13 – Costo massimo dell'operazione

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 14 – Modalità e termini di presentazione delle domande

Art. 15 – Documentazione da presentare per la richiesta di aiuto

Art. 16 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

Art. 17 – Decisione individuale di finanziamento

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

Art. 19 – Liquidazione dell'anticipo

Art. 20 – Domande di acconto per stati di avanzamento

Art. 21 – Domande di saldo

Art. 22 – Inizio dell'operazione

Art. 23 – Prova della spesa

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 24 – Impegni essenziali dei beneficiari

Art. 25 – Impegni accessori dei beneficiari

Art. 26 – Varianti alle domande

Art. 27 – Proroghe

Art. 28 – Termini e conclusione operazione

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 29 – Clausola compromissoria

Art. 30 – Disposizioni di rinvio

Art. 31 – Informazioni e struttura di attuazione

Art. 32 – Controllo e trattamento dei dati personali

Art. 33 – Elenco allegati

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti aggiuntivi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in attuazione della Misura 121, ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 3, Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili a nitrati (ZVN) del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR, e del Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40 di seguito regolamento generale.

2. L'intervento mira a concedere degli aiuti a favore delle imprese agricole zootecniche, localizzate nelle zone vulnerabili a nitrati (ZVN), per i costi aggiuntivi connessi all'implementazione strutturale necessaria in forza del recepimento della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 (relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) avvenuta con il Programma d'azione approvato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008 n. 0295/Pres (Approvazione del Programma d'azione della regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006).

Art. 2 – Beneficiari

1. Sono beneficiari dell'intervento le imprese agricole iscritte al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che conducono almeno una UTE nella regione; sono comunque fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento.

2. I beneficiari devono avere almeno una UTE e la prevalenza della superficie agricola utile (SAU) aziendale all'interno dell'area delimitata in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio e prevalente indirizzo a carattere zootecnico. Per determinare l'indirizzo dell'impresa agricola si assume come riferimento il fatturato rilevato ai fini IVA. Il volume d'affari desunto dal fatturato relativo al settore zootecnico dovrà essere prevalente rispetto al volume d'affari degli altri settori in cui eventualmente opera l'impresa. Tale dimostrazione deve essere riferita all'anno solare che precede la presentazione della domanda. Qualora in tale anno non fosse riscontrabile la prevalenza dell'indirizzo zootecnico dell'impresa, il richiedente dovrà dimostrare l'esistenza di cause straordinarie oggettivamente motivate nel piano d'impresa. Nel caso di aziende di nuova costituzione tale dimostrazione dovrà avvenire mediante analisi previsionale. Il beneficiario dovrà mantenere la prevalenza dell'indirizzo zootecnico per i 5 anni successivi al saldo.

3. Le imprese agricole devono occupare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente. Il lavoro a tempo determinato, adeguatamente parametrato, è ragguagliato al lavoro a tempo pieno indeterminato. Nel caso delle società di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il numero di occupati a tempo pieno viene determinato sulla base degli occupati nelle singole imprese che compongono la società. Per parametrare il lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato si sommano le giornate annue maturate ai fini

previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente a tempo determinato o non pieno rapportando il risultato così ottenuto a 312 giornate (indicatore di tempo pieno ai fini INPS).

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) autorità di gestione (AdG): l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
- b) strutture responsabili di asse, misura e azione: le unità organizzative responsabili della gestione dei singoli assi, misure e azioni e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
- c) uffici attuatori: Ispettorato agricoltura e foreste (IAF), unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti del PSR;
- d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- e) misure a investimento: misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali;
- f) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;
- g) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, di un miglioramento fondiario, di una piantagione, di un impianto o di un gruppo omogeneo di iniziative;
- h) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
- i) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
- j) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
- k) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
- l) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- m) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- n) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- o) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
- p) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
- q) giovane: soggetto di età superiore ai diciotto e inferiore ai quaranta anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabile civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 14 comma 2;
- r) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenute cantierabili anche le opere che necessitano di denuncia di inizio attività (DIA) purchè posta a corredo della domanda di aiuto ed ancorché non siano trascorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso;

- s) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
- t) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione;
- u) produzione agricola energetica (PAE): produzione di energia da produzioni agricole;
- v) volume potenziale massimo (VPM): limite massimo di spesa consentito nell'ambito della programmazione 2007-2013 per singolo beneficiario;
- w) zone vulnerabili ai nitrati (ZVN): zone delimitate ai sensi del DPRReg 0295/2008
- x) indice di galleggiamento (IDG): esso è determinato prendendo la sezione della gommatura del carro botte spandiliquame (numero di gomme moltiplicato per la sezione espressa in cm.) dividendola per la massa a pieno carico, come indicato nei documenti di circolazione, del espressa in quintali,

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

1. Sono esclusivamente ammessi gli investimenti aventi ad oggetto:
 - a) la realizzazione o l'adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame e letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera (nel caso di allevamenti avicoli), di letami o liquami o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
 - b) l'installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui;
 - c) l'installazione di attrezzatura per interrimento liquami (sistemi ombelicali, interratori fissi sulla trattrice o collegati al carro botte o cisterna);
 - d) l'acquisto di carri botte spandiliquame;
 - e) la realizzazione di strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami e materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio, realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio;
 - f) l'installazione di impianti di separazione solido/liquido per liquami;
 - g) l'acquisto di carri spandiletame.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

1. Alla data di presentazione della domanda e della documentazione di cui agli articoli 14 e 15 la domanda di aiuto e le operazioni devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) requisiti generali di ammissibilità
 - 1) corrispondenza del beneficiario ai requisiti di cui all'articolo 2;
 - 2) correttezza e completezza formale della domanda e della documentazione di cui agli articoli 14 e 15;
 - 3) costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. In caso di variazioni non ancora riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario allega alla domanda medesima copia semplice della richiesta di aggiornamento e la relativa documentazione;
 - 4) coerenza dell'operazione oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto dal regolamento generale, con gli obiettivi del (PSR), e con le finalità della misura 121 intervento 3 per il quale la domanda è proposta;
 - 5) coerenza dell'operazione oggetto di domanda di aiuto con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006 n. 1974 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR

- 6) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
 - 7) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
 - 8) divieto di cumulabilità dei contributi 70 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698;
 - 9) divieto di cumulabilità delle domande di pagamento per la realizzazione dello stesso investimento; il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure o sulla medesima misura all'interno di progetti integrati o ad accesso individuale. Sulla medesima operazione non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere.
 - 10) coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione definite nel piano di impresa, con i limiti posti dal PSR per la rendicontazione della spesa;
 - 11) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree medesime;
- b) requisiti di ammissibilità specifici
- 1) esistenza, ove necessario della cantierabilità;
 - 2) rispetto delle finalità indicate all'articolo 1, comma 2, e della tipologia in conformità a quanto indicato nell'articolo 4;
 - 3) rispetto del termine di inizio dell'operazione così come indicato nell'art. 22;
 - 4) per gli interventi che insistono su immobili: presentazione della documentazione attestante il titolo di proprietà, oppure la disponibilità giuridica in forza di idoneo titolo scritto e registrato, di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 24 e autorizzazione del proprietario dell'immobile all'esecuzione dell'intervento.
 - 5) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree medesime;
 - 6) localizzazione dell'intervento nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e all'interno della ZVN, di seguito specificate

DISTINZIONE TRA ALTA E BASSA PIANURA DEI COMUNI CHE RICADONO NELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI (1)	
COMUNI DI ALTA PIANURA	COMUNI DI BASSA PIANURA
Aiello del Friuli	Camino al Tagliamento
Artegna	Carlino
Bagnaria Arsa	Cervignano del Friuli
Basiliano	Latisana
Bertiolo	Marano Lagunare
Bicinico	Muzzana del Turgnano
Buia	Palazzolo dello Stella
Campoformido	Pocenia
Campolongo al Torre	Porpetto
Cassacco	Precenico
Castions di Strada	Rivignano
Chiopris-Viscone	Ronchis
Codroipo	Ruda
Colloredo di Monte Albano	S. Giorgio di Nogaro
Coseano	Teor
Dignano	Terzo d'Aquileia
Fagagna	Torviscosa
Flaibano	Varmo
Gonars	
Lestizza	
Magnano in Riviera	
Majano	
Martignacco	
Mereto di Tomba	
Montereale Valcellina	
Mortegliano	
Moruzzo	
Pagnacco	
Palmanova	
Pasian di Prato	
Pavia di Udine	
Pozzuolo del Friuli	
Pradamano	
Ragogna	
Reana del Rojale	
Rive d'Arcano	
S. Daniele del Friuli	
S. Vito al Torre	
S. Vito di Fagana	
S. Maria la Longa	
Sedegliano	
Talmassons	
Tapogliano	
Tarcento	
Tavagnacco	
Treppo Grande	
Tricesimo	
Trivignano Udinese	
Udine	
Visco	
(1) Tabella n. 3 dell'Allegato n. 4 del DPR n. 0295/2008.	

Art. 6 - Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

1. Per la valutazione delle domande di aiuto relative agli interventi rispondenti ai requisiti e ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, la Regione utilizza i criteri indicati nel prospetto sotto riportato; il punteggio è attribuito in base alle caratteristiche soggettive del richiedente, all'area d'Intervento e alla tipologia d'Investimento.

2. I punteggi sono cumulabili tranne quelli appartenenti alla categoria "Tipologia d'Investimento" afferenti l'acquisto di Carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento con interruttore integrato, carri spandiletame o carri botte spandiliquame con basso indice di galleggiamento o senza interruttore integrato. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una molteplicità di tipologie di investimenti per le quali i punteggi non sono cumulabili il punteggio da prendere in considerazione sarà quello relativo all'investimento con maggior spesa.

CATEGORIA	PUNTEGGIO	DESCRIZIONE PRIORITA'
Caratteristiche soggettive del richiedente	30	Imprese agricole condotte da soggetti di età superiore ai diciotto e inferiore ai quaranta anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabile civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data.
	18	Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli professionali (IAP)
Area d'Intervento	11	Investimenti ricadenti nell'ambito dei comuni di alta pianura individuati dalla tabella 3 dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione 295/ 2008
	7	Investimenti ricadenti nell'ambito nei comuni di bassa pianura individuati dalla tabella 3 dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione 295/ 2008
Tipologia d'Investimento	36	a) Nuova costruzione o adeguamento: - di vasche per lo stoccaggio di liquame o letame, - di platee per lo stoccaggio della lettiera o letami o liquami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio
	22	b) -Strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio; -Realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio; -Installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui; - Impianti di separazione solido/liquido per liquami; - Attrezzatura per interrimento liquami quali: sistemi ombelicali con interruttore fisso sulla trattrice e collegato al carro botte o cisterna, o alimentato con tubazione;
	13*	c) Carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento (IDG superiore o uguale a 1,48) con interruttore integrato;
	11*	d) Carri spandiletame;
	6*	e) Carri botte spandiliquame con basso indice di galleggiamento (IDG inferiore a 1,48) o senza interruttore integrato

* Punteggi non cumulabili. In caso di contemporaneità di investimento il punteggio va attribuito a quello più oneroso.

Art. 7 – Criterio di priorità

1. Per il caso in cui il punteggio attribuito in base alla tabella di cui all'articolo 6, risulti uguale per due o più domande è data priorità a quella con un minor importo di costo totale richiesto.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO**Art. 8 - Risorse finanziarie disponibili**

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del PSR, ammontano ad euro 4.000.000 (quattromilioni) e sono a totale carico del bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di finanziamenti nazionali integrativi di cui alla tabella 8 del PSR.

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno finanziare esclusivamente lo scorrimento dell'eventuale graduatoria regionale come specificato all'articolo 31 comma 2 del regolamento generale.

Art. 9 – Tipologie di spesa

1. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) 1698/2005 e nei limiti di cui all'articolo 4, sono ammissibili le tipologie di spesa afferenti interventi riconducibili:

- a) la realizzazione o l'adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame o letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera (nel caso di allevamenti avicoli), o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
- b) l'installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui;
- c) l'installazione di attrezzatura per interrimento liquami (sistemi ombelicali, interratori fissi sulla trattrice o collegati al carro botte o cisterna);
- d) l'acquisto di carri botte spandiliquame;
- e) la realizzazione di strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami e materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio, realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio;
- f) l'installazione di impianti di separazione solido/liquido per liquami;
- g) l'acquisto di carri spandiletame;
- h) Le spese generali (progettazione, direzione lavori, oneri di collaudo, predisposizione atti per l'ottenimento degli incentivi), in misura non superiore al 10 per cento della spesa ammessa a contributo.

2. Sono limitatamente ammissibili le tipologie di spesa riconducibili agli interventi di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti con le limitazioni previste dall'articolo. 54 del regolamento 1974/2006.

3. Non sono comunque fra l'altro mai ammissibili le spese riconducibili agli interventi aventi ad oggetto:

- a) gli interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali;
- b) interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;

- c) l'acquisto di beni strumentali usati e di beni di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale;
- d) l'IVA ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'articolo 71 comma 3 lettera a) del regolamento (CE) 1698/2005 ;
- e) gli interessi passivi.

Art. 10 - Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda di aiuto e successivamente rendicontate in domanda di pagamento, oltre a non essere già state ammesse da una misura di sostegno finanziario nazionale ovvero comunitario sono:

- a) connessi agli interventi,
- b) relativi a interventi localizzati nel territorio della regione;
- c) sostenuti dal beneficiario
- d) comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di:
 - 1) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - 2) copia della ricevuta bancaria;
 - 3) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - 4) copia del vaglia postale;
 - 5) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - 6) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.

Art. 11 - Tipologia e intensità del contributo

1. L'aiuto in conto capitale è concesso secondo i limiti percentuali di intensità stabiliti nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	INTENSITA' di aiuto
Giovani in zone di cui alla direttiva 91/676/CEE	50 %
Altri imprenditori in zone di cui alla direttiva 91/676/CEE	40 %

Art. 12 - Costo minimo dell'operazione

1. Il costo minimo dell'operazione è di euro 20.000.

Art. 13 - Costo massimo dell'operazione

1. Per costo massimo dell'operazione si intende il volume potenziale massimo (VPM) determinato dalla somma del valore di volume di spesa (VP) e del volume aggiuntivo (VA); detto valore complessivo non può essere in nessun caso superiore ad €. 1.125.000,00. Il volume di spesa e il volume aggiuntivo sono determinati secondo le formule che seguono:

a) $VOLUME\ DI\ SPESA\ (VP) = (A + B) \leq (C)$

dove A è il volume base, B il volume per ogni occupato (per un massimo di 4 occupati); il volume

massimo di spesa ammessa a finanziamento (C) non può comunque mai essere superiore ad € 1.000.000,00 che corrisponde a:

Volume di spesa (VP)	Costo massimo
Volume base (A)	€ 100.000
Volume per occupato (B)	€ 225.000
Volume max totale (4 occupati) (C)	€ 1.000.000

Il numero di occupati a tempo pieno o a tempo pieno-equivalenti (lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti) viene determinato in base alla situazione occupazionale del beneficiario esistente alla data di richiesta dell'erogazione del saldo finale.

b) VOLUME AGGIUNTIVO (VA)= D + E

dove D ed E sono determinati con i criteri riportati nello schema che segue:

tipologia	Volume aggiuntivo (VA)
Giovane con piano aziendale presentato entro la misura 112 (D)	€ 50.000
Finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale (E)	€ 75.000

2. Nel caso in cui il beneficiario abbia già ottenuto nel corso della presente programmazione altri aiuti a valere sulla misura 121 (si prende come riferimento l'importo contenuto nella decisione individuale di finanziamento) questi dovranno essere decurtati dal VPM determinato come sopra, inoltre non potrà essere sommato al VPM il volume aggiuntivo se già assegnato per quella tipologia.

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 14 - Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

1. La presentazione delle domande avviene esclusivamente con accesso individuale secondo le modalità di cui ai commi che seguono:

2. Il richiedente presenta la domanda individuale di aiuto in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); il rilascio a portale avviene antecedentemente la data di consegna della copia cartacea presso il protocollo dell'ufficio attuatore, consegna che avviene entro e non oltre le ore 12.00 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del bando salvo eventuali proroghe concesse dall'Autorità di gestione (AdG) pena l'inammissibilità della domanda.

3. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal richiedente e corredata dalla documentazione di cui all'articolo 15, è presentata direttamente all'ufficio attuatore o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande inviate a mezzo raccomandata sono inviate all'ufficio attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 1 e devono pervenire in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'inammissibilità della domanda.

4. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

5. La domanda ed i relativi allegati vanno consegnati o spediti all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, prendendo come riferimento il sito in cui si collocano gli investimenti previsti.

Gli indirizzi degli Ispettorati agricoltura e foreste sono i seguenti:

Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, via Roma n. 9 – 34170 GORIZIA;

Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE

Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, Via Oberdan, 18 – 33170 PORDENONE

Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo, Via San Giovanni Bosco, 8 – 33028 TOLMEZZO

6. Non saranno prese in considerazione (e pertanto saranno dichiarate inammissibili) le domande pervenute oltre i termini sopra indicati, quelle prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quelli predisposti e allegati al presente bando.

7. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 15 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

1. La domanda di aiuto debitamente rilasciata e stampata sul portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario, è corredata, a pena d'ammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a) copia semplice di un documento di identità in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda e che è legittimato nelle forme di legge a farlo;
- b) copia dell'atto dal quale si evince la legittimazione alla sottoscrizione di cui alla lettera a) (solo nel caso in cui il beneficiario sia diverso da impresa individuale);
- c) piano d'impresa redatto secondo il modello di cui all'allegato A del presente bando, sottoscritto dal richiedente e, nel caso in cui la spesa richiesta a contributo sia superiore a € 200.000,00 da un professionista qualificato. I contenuti minimi del piano d'impresa sono:
 - l'indicazione degli interventi e delle azioni che si intendono attivare ai sensi della misura 121 al fine di ottenere il relativo volume aggiuntivo;
 - descrizione generale dell'azienda con particolare riguardo alla localizzazione e all'attività di allevamento della stessa, nonché le modalità di gestione dei reflui aziendali.
 - il livello occupazione presente in azienda e quello previsto ad investimento ultimato;
 - analisi del fatturato IVA in merito alla prevalenza dell'attività zootecnica in azienda;
 - descrizione dettagliata degli interventi tenuto conto della ripartizione delle tipologie di intervento così come prevista nella tabella di cui all'art. 7;
 - cronoprogramma indicante, per ciascun intervento, la sua data di inizio, quella del previsto raggiungimento del 50 per cento del costo totale in termini di realizzazione dell'intervento stesso e quella di ultimazione prevista. Entro 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento il beneficiario dovrà rendicontare l'esecuzione finale dell'operazione);
- d) elaborati progettuali completi di visto di approvazione ai fini urbanistici, qualora necessario, nonché planimetrie e visure catastali relative alle particelle interessate dagli investimenti;
- e) provvedimenti autorizzatori con rilevanza urbanistico – edilizia come previsti dalla vigente normativa per la realizzazione degli interventi ;
- f) perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato secondo il modello di cui all'allegato B al presente bando (in caso di realizzazione di opere edili o ad esse assimilate, miglioramenti fondiari). La perizia

è redatta sulla base dei prezzi approvati dalla Regione e, in caso di opere non previste dai prezzi, riporta l'analisi dei prezzi e ne attesta la congruità. L'eventuale fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario sono computati sulla base del prezzo dei lavori pubblici approvato con DGR 2049 del 15.10.2010 o dell'agricoltura approvato con DGR n. 1399 del 18.06.2009 "prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo", con una riduzione forfetaria dei prezzi pari al 15 per cento. Per il caso di lavori e beni non previsti dai prezzi è presentata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato riportante l'analisi dei prezzi dei lavori e dei beni stessi;

- g) terna di preventivi in caso di acquisto di macchinari e attrezzatura, forniti da imprese diverse con allegata la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato secondo il modello di cui all'allegato C al presente bando in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, è motivata la scelta del bene. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnici, economici viene motivata la scelta del bene;
- h) copia del titolo in forza del quale il richiedente ha la disponibilità giuridica e copia dell'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento (per i soli interventi che insistono su fabbricati di cui il richiedente ha la disponibilità giuridica ma non la proprietà)

2. Ai soli richiedenti che non abbiano iniziato le operazioni e che abbiano già presentato domanda di aiuto a valere sul bando di misura 121 di cui al decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali n. RAF/9/977 del 28 maggio 2009 e non finanziate per carenze di risorse, ove intendano in forza del presente bando realizzare i medesimi interventi già fatti oggetto del bando di cui al citato decreto, ove già presentata possono non ripresentare la documentazione di cui alle lettere d), e) f) g) ed h) del comma 1. e danno notizia di tale giacenza documentale all'Amministrazione regionale. Qualora intendano avvalersi della facoltà di utilizzare la documentazione consegnata, e dei costi ivi dichiarati, ne danno notizia di tale giacenza documentale presso l'Amministrazione regionale nel piano d'impresa.

Art. 16 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

1. L'istruttoria si svolge, secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale.
2. Per le domande presentate secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15, gli istruttori provvedono d'ufficio alla rideterminazione dei costi ammissibili compresi nelle perizie asseverate e nei preventivi già in possesso dell'Amministrazione, in base agli interventi e alle spese ammissibili al presente bando nonché in base a quanto indicato dai richiedenti nel piano di impresa

Art. 17- Decisione individuale di finanziamento

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 29 del regolamento generale sul BUR, l'ufficio attuatore comunica ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria la decisione individuale di finanziamento e provvede per le domande presentate secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15, all'archiviazione della domanda di aiuto presentata a valere sul bando di misura 121 di cui al decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricoli, naturali e forestali, n. RAF/9/977 del 28 maggio 2009 e non finanziate per carenza di risorse.

2. La decisione individuale:

- a) conferma l'ammissibilità della domanda e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
- b) conferma e concede l'aiuto spettante;
- c) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
- d) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;
- e) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 42 del regolamento generale, i contributi sono erogati a favore dei singoli beneficiari, con le seguenti modalità:

- a) in via di anticipazione;
- b) per acconti su stati di avanzamento (SAL)
- c) a saldo.

Art. 19 Liquidazione dell'anticipo

1. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo dell'aiuto nella misura massima prevista dal PSR.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio corredata di polizza fideiussoria stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento della somma richiesta.

3. L'ufficio attuatore propone all'organismo pagatore lo svincolo della polizza fideiussoria quando, attraverso i controlli di cui all'articolo 43 del regolamento generale è accertato che l'importo dei costi effettivamente sostenuti sia superiore all'importo anticipato.

Art. 20 Domande di acconto per stati di avanzamento

1. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:

- a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;
- b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

2. La domanda di pagamento dell'acconto è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.

3. La copia cartacea della domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 23;

- c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento;
- d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 resa dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- f) in caso di opere edili e miglioramenti fondiari, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 23 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a).

4. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.

5. L'importo da liquidare viene determinato deducendo l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 19.

Art. 21 Domanda di saldo

1. Una volta completata l'operazione entro il termine stabilito nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi integralmente sostenuti così come previsto dall'art. 23.

2. La domanda di saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.

3. La copia cartacea della domanda è corredata della documentazione di cui al presente articolo.

4. In caso di opere edili, miglioramenti fondiari, il beneficiario allega alla domanda:

- a) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 - 1) computo metrico analitico finale redatto sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 9 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, o gruppi di voci comuni di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 - 2) riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite ove presenti, tra le seguenti categorie: opere edili, miglioramenti fondiari, impianti e macchinari, spese generali;
 - 3) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - 4) dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - 5) dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
- b) nel caso di acquisto di beni immobili, copia dell'atto di compravendita registrato;
- c) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;

- d) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della pertinente normativa comunitaria e statale in materia di pari opportunità, tutela dell'ambiente e appalti pubblici.
5. In caso di acquisto di macchine e attrezzature, il beneficiario allega alla copia cartacea della domanda:
- a) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - b) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione e relativa richiesta di autorizzazione;
 - c) dichiarazione di cui al comma 4, lettera e).
6. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.
7. La domanda di pagamento è corredata inoltre da dichiarazione rilasciata dall'INPS, o da altro ente previdenziale agricolo, dalla quale si evince la situazione occupazionale del beneficiario alla data di completamento dell'operazione.

Art. 22 – Inizio dell'operazione

- 1. L'inizio delle operazioni deve essere successivo alla pubblicazione della graduatoria.
- 2. L'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde:
 - 1) per l'acquisto di beni mobili e la fornitura di servizi, alla data di emissione della fattura di saldo;
 - 2) per l'acquisto di beni immobili, alla data di registrazione del relativo contratto;
 - 3) per la realizzazione di opere edili, miglioramenti fondiari e piantagioni, alla data di richiesta del certificato di agibilità o della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione delle fatture a saldo.
- 3. Gli interventi sono realizzati dai beneficiari nel rispetto del termine indicato nella decisione individuale di finanziamento, e comunque rendicontati entro e non oltre 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento.

Art. 23 - Prova della spesa

- 1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di:
 - a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - b) copia della ricevuta bancaria;
 - c) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - d) copia del vaglia postale;

- e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
- f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.

3. Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.

4. La documentazione di spesa è annullata in originale dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.

V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 24 – impegni essenziali dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:

- a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
- b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte.
- c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 26;
- d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente regolamento, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
- e) Gli interventi sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione è di 10 anni per gli investimenti immobili e di 5 anni per le restanti tipologie. Sono fatte salve le cause di forza maggiore;
- f) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- g) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
- h) per le imprese di nuova costituzione al momento della presentazione della domanda di aiuto avere prevalente indirizzo a carattere zootecnico, assumendo come riferimento il fatturato rilevato ai fini IVA, per i 5 anni successivi alla data di accertamento di avvenuta esecuzione;

2. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, gli uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettere a) e b), gli uffici attuatori dispongono altresì l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

4. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del

regolamento (CE) n. 73/2003 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

Art. 25 - Impegni accessori dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:

- a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 26;
- b) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n.1974/2006;
- c) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
- d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
- e) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a 50.000 euro, affiggere apposita targa informativa recante:
 - 1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - 2) l'emblema della Repubblica italiana;
 - 3) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- f) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a € 500.000,00, affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);
- g) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
- h) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
- i) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi del comma 1, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 2 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/2009.

Art. 26- Varianti alle domande

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:

- a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20 per cento;
- b) modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.

2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:

- a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
- b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
- c) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.

4. I costi delle modifiche realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa.

5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.

6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:

- a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
- b) acquisto di impianti, macchinari o attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
- c) variazione dei prezzi di mercato;
- d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
- e) ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione dei contratti pubblici;
- f) utilizzo delle economie di cui lettere c), d) ed e) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento generale, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) medesimo regolamento generale.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta aumento del costo totale ammesso.

9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.

10. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina l'aumento della spesa totale (aiuto concesso). Qualora il costo totale dell'intervento dovesse risultare inferiore a quello ammesso, ma comunque non inferiore al costo minimo dell'intervento, l'ufficio attuatore procede alla proporzionale rideterminazione della spesa totale.

Art. 27- Proroghe

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:

- a) le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
- b) motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente, adeguatamente motivati e valutati dall'ufficio attuatore stesso.

2. Le eventuali proroghe richieste non devono prevedere termini ultimi per la rendicontazione del progetto successivi al 30 giugno 2015.

Art. 28- Termine conclusione operazione

1. Il termine di conclusione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e non sarà oltre i 18 mesi dalla data di ricevimento della decisione individuale di finanziamento, fatta salva la concessione di proroghe ai sensi dell'articolo 27 ed entro tale termine è presentata la domanda di saldo ai sensi dell'articolo 21.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 29 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), del PSR regionale (nella versione accettata dalla Commissione Europea con nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010) e del regolamento generale

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 31 - Informazioni e struttura di attuazione

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste agli uffici attuatori come individuati al comma 5 dell'articolo 14.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

Art. 32 - Controllo e trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.

4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 33 - Elenco allegati

Allegato A – Piano d'impresa (rif. lettera c) comma 1, articolo 15)

Allegato B – Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (rif. lettera f), comma 1, articolo 15);

Allegato C – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (rif. lettera g), comma 1, articolo 15)

Allegato A) piano di impresa

Programma di Sviluppo Rurale Regione Friuli Venezia Giulia 2007/2013

Bando Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
Misura 121 – Intervento 3 – “Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)”

Intervento finanziato con FONDI AGGIUNTIVI REGIONALI

Piano d'Impresa

Indice

1. Descrizione dell'azienda
 - 1.1. Localizzazione dell'azienda e del sito oggetto d'investimento
 - 1.2. Piano colturale medio aziendale¹
 - 1.3. Consistenza zootecnica media espressa in UBA
 - 1.4. Modalità di stabulazione e tipologia di gestione dei reflui²
2. Verifica del prevalente orientamento zootecnico dell'azienda oggetto d'investimento
 - 2.1. Analisi del fatturato IVA aziendale e della tipologia delle vendite³
3. Calcolo del Volume Potenziale Massimo (VPM) e Volume aggiuntivo
 - 3.1. Livello occupazionale attuale⁴
 - 3.2. Previsione del livello occupazionale a fine investimento⁵
 - 3.3. Individuazione del giovane imprenditore e verifica inserimento dell'investimento nel Piano aziendale di misura 112⁶ (eventuale)
 - 3.4. Descrizione degli investimenti finalizzati ad obiettivi di salvaguardia ambientale (eventuale)
 - 3.5. Calcolo del VPM⁷
4. Descrizione degli investimenti
 - 4.1. Analisi delle esigenze aziendali che hanno indotto l'investimento⁸
 - 4.2. Ripartizione del costo complessivo dell'intervento per le tipologie d'investimento individuate nei “Criteri di Selezione del Bando”⁹
 - 4.3. Calcolo dell'IDG¹⁰ (eventuale)

¹ E' sufficiente l'inserimento di uno schema ripartito per coltura e superficie.

² Indicare tipo di refluo prodotto –liquame/letami/pollina/altro –, modalità di contenimento –tipologia vasche/platee/altro.

³ Preso a riferimento l'anno fiscale precedente a quello di presentazione della domanda, si individua dalla fatturazione IVA la percentuale di vendite derivanti dall'attività zootecnica (vendita animali, latte e derivati, carni e derivati, reflui) sul totale vendite. L'attività zootecnica deve essere prevalente.

⁴ Va descritta la situazione attuale relativa agli occupati, cioè coloro che hanno posizione INPS-dipendenti e/o autonomi- ed eventuali avventizi “equivalenti”.

⁵ Il paragrafo va comunque compilato ancorché non sia previsto alcun aumento ma il mantenimento del livello occupazionale iniziale.

⁶ Va individuato il giovane, facente parte dell'impresa richiedente e che ha inoltrato regolare domanda a valere sulla misura 112, ed inoltre va descritto quale parte del presente intervento rientri nel Piano aziendale allegato alla misura 112.

⁷ Usare la Tabella 1. sottostante.

⁸ Sulla base di un breve elenco dei singoli investimenti, motivare le esigenze aziendali che lo hanno reso indispensabile.

⁹ Compilare Tabella 2. sottostante..

¹⁰ Modalità di calcolo: numero di gomme moltiplicato per la sezione espressa in cm. divisa per la massa a pieno carico, come indicato nei documenti di circolazione, espressa in quintali.

5. Riconferme di precedenti domande di misura 121 –Accesso Individuale – ¹¹
 - 5.1. Riconferma della domanda di misura 121 –Accesso Individuale – Bando 2008 (*eventuale*)
 - 5.1.1. Verifica di coerenza tra gli investimenti richiesti nell'ambito della Misura 121, Intervento 3, e quelli ammessi alla Misura 121 –Accesso Individuale – (bando 2008) ai sensi dell'art. 15 del Bando ¹².
 - 5.1.2. Verifica documentale. ¹³
 - 5.2. Avvio dell'investimento: descrizione di quanto già realizzato prima della presentazione della domanda.
 - 5.3. Inizio investimenti: indicazione la data presunta d'inizio degli investimenti.

6. Cronoprogramma di realizzazione degli investimenti
 - 6.1. Tempi realizzativi

¹¹ **Si rammenta che non si prende in considerazione né la segnalazione preventiva, anche se presentata, né si può utilizzare una precedente domanda di Misura 121 per giustificare l'avvio dei lavori prima della pubblicazione della graduatoria. Con i fondi aggiuntivi i lavori e le relative spese iniziano solo ed esclusivamente dopo la pubblicazione della graduatoria.**

¹² Compilare Tabella 2. sottostante facendo attenzione alla compilazione delle colonne "Descrizione" e "Costo".

¹³ Compilare Tabella 2. sottostante facendo attenzione alla compilazione delle colonne "Domanda precedente" e "Domanda presente".

Tabella 1.

Schema di Calcolo del VPM			
	n.occ.		
Volume base			100.000
Volume per occupato	1	¹⁴	225.000
	2		225.000
	3		225.000
	4		225.000
Volumi Aggiuntivi			
Giovane con Piano aziendale di misura 112			50.000
Salvaguardia ambientale			75.000
Totale Volume			

Tabella 2.

COSTO DELL'INTERVENTO RIPARTITO PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO - VERIFICA DOCUMENTALE					
	Descrizione	Costo	Localizzazione della documentazione di spesa ¹⁵		
			Domanda precedente	Domanda presente	
Tipologia Investimento	a) Nuova costruzione o adeguamento: - di vasche per lo stoccaggio di liquame o letame, - di platee per lo stoccaggio della lettiera o letami o liquami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio				
	b) -Strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio; -Realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio; -Installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui; - Impianti di separazione solido/liquido per liquami; - Attrezzatura per interrimento liquami quali: sistemi ombelicali con interruttore fisso sulla trattrice e collegato al carro botte o cisterna, o alimentato con tubazione;				
	c) Carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento (IDG superiore o uguale a 1,48) con interruttore integrato;				
	d) Carri spandiletame;				
	e) Carri botte spandiliquame con basso indice di galleggiamento (IDG inferiore a 1,48) senza interruttore integrato.				
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO				

¹⁴ Le celle di questa colonna, qualora interessate, vanno segnate.

¹⁵ Per individuare il documento di spesa di riferimento, collocare nelle due colonne a disposizione, le seguenti sigle indicanti la tipologia di documento: CME – Computo metrico estimativo, TP- Terna di preventivi, PV – Promessa di vendita, ALTRO – Indicare di che documento trattasi in calce.

Allegato B) Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (rif. articolo 15, lettera f), comma 1)

PERIZIA ASSEVERATA

prevista dalla dall'articolo articolo 15, lettera f), comma 1, recante i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), versione 4 accettato dalla Commissione Europea con nota ARES (2010)687737 del 12 ottobre 2010.

Il sottoscritto

.....(nome e cognome) iscritto al n.dell'Albo/Collegio
professionale dei(qualifica tecnica) della provincia di

in esecuzione dell'incarico conferito

dal signor.....(indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o
residenza e codice fiscale)

in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa (indicare: denominazione o ragione sociale,
sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) numero di iscrizione nel
registro delle cooperative)

redige perizia asseverata

in ottemperanza a quanto previsto articolo 15, lettera f), comma 1, recante i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), versione 4 accettato dalla Commissione Europea con nota ARES (2010)687737 del 12 ottobre 2010;

preso atto dell'intenzione da parte dell'impresa committente sopra generalizzata di presentare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia domanda di aiuto a valere sulla misura 123 – intervento 3 – Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle Zone Vulnerabili a Nitrati;

verificato che nella domanda di aiuto sono previsti investimenti aventi ad oggetto opere edili o ad esse assimilate ovvero miglioramenti fondiari relativi a¹⁶

preso in esame il progetto relativo alle opere edilizie o altri lavori assimilabili inclusi a firma del di
data.....composto dagli elaborati tecnici di data

eseguita l'analisi delle caratteristiche specifiche del progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di lavorazioni, ai fini della determinazione di un'attendibile ipotesi di costo per l'esecuzione dell'intervento;

¹⁶ Riportare la sintetica descrizione dell'intervento

verificato che: le spese generali sono state imputate rispettando il tetto massimo del..... (12% per investimenti ubicati in aree preferenziali di cui all'allegato IV del PSR - 10 % per investimenti ubicati in altre aree), dell'importo degli investimenti computati, e che vi è una diretta connessione tra le stesse e gli investimenti oggetto di contributo tenuto altresì conto che:

- a) l'IVA non è esposta nel computo metrico trattandosi di onere non imputabile ai fini della determinazione del costo ammissibile;
- b) non sono imputati oneri per imprevisti;

preso quale puntuale riferimento

- il Prezzario regionale dei lavori pubblici, Edizione 2010, approvato con delibera della Giunta regionale del 15 ottobre 2010, n.2049;
- il prezzario dell'agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale del 18 giugno 2009, n.1399

(EVENTUALE) **ritenuto**¹⁷

- che** per determinate categorie di opere il riferimento al predetto Prezzario non risulta esaustivo;
- che** si è così fatto ricorso a specifica analisi dei prezzi come si evince dal computo metrico estimativo;
- e che** per determinate categorie di opere edili ad alto contenuto specialistico si è fatto ricorso a preventivo di impresa specializzata del settore;

predisposto personalmente il computo metrico estimativo così come previsto dall'art. 15, comma 1, lettera a, punto 7) del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

oppure

¹⁸ **visto e preso atto del** computo metrico estimativo così come previsto articolo 15, lettera f), comma 1, del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, redatto da.....(nome e cognome) iscritto al n.....dell'Albo/Collegio professionale dei(qualifica tecnica) della provincia di, Asseverato in data...../ in data odierna e che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

(EVENTUALE) **dato atto che** l'intervento prevede fra l'altro l'installazioni di impianti tecnologici diversi dall'impianto elettrico e idrico-termico-sanitario e strettamente connessi alla struttura oggetto dell'intervento, per i quali è stata acquisita pluralità (terna) di preventivi di imprese diverse ed è stata eseguita la determinazione motivata di costo con specifica relazione giustificante la scelta come evidenziato nel Prospetto di comparazione tra preventivi;

attesta quanto segue

1. **che** gli interventi sono ammissibili in base a quanto previsto dall'art. 4 del bando
2. **che** il costo complessivo delle opere è pari a euro ed è così ripartito:
 - a) opere edilizie o assimilabili, euro
 - b) impianti tecnologici, euro
 - c) spese generali, euro

¹⁷ Barrare una o più delle opzioni.

¹⁸ Opzione da selezionare ove il computo metrico estimativo non sia stato redatto a cura dello stesso tecnico incaricato alla redazione della presente perizia (caso nel quale, inoltre, lo stesso computo metrico risulterà anche asseverato con giuramento dallo stesso suo predisponente e non dal tecnico incaricato alla redazione della perizia).

3. **che** il sopra citato computo metrico analitico è stato redatto tenendo conto delle misure desumibili dal progetto;
4. **che** il costo per la fornitura degli impianti tecnologici e diversi dagli impianti elettrico, idrico-termico-sanitario, è stato determinato sulla base di criteri economico funzionali previo confronto di una terna di preventivi di imprese diverse laddove disponibili, il tutto come desumibile dal Prospetto di comparazione tra preventivi (Allegato 2) contenente, per ciascun articolo, l'individuazione dei preventivi messi a confronto, il costo individuato come ammissibile, i motivi della scelta ovvero, laddove non disponibile una molteplicità di preventivi, riportante la motivazione oggettiva della condizione di deroga;
5. **che**¹⁹:
- i progetti di intervento allegati alla domanda e redatti in ossequio alla vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale, sono gli stessi di cui agli elaborati predisposti e depositati alla competente autorità per il rilascio dei dovuti provvedimenti autorizzatori;
- si tratta di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività;
- si tratta di l'attività edilizia libera per la quale specifica quanto segue:

.....
.....
.....
.....

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato alla redazione della perizia

.....

.....

¹⁹ Scegliere una delle opzioni

ALLEGATO 1
ALLA PERIZIA ASSEVERATA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

Luogo e data

.....

Sottoscrizione del tecnico autore del computo

.....

Allegato C– Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (rif. lettera g) , comma 1, articolo 15)

PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI

RIFERIMENTI:

Denominazione proponente:

Tipologia di intervento:

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta²⁰
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo²¹				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo				
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

.....

Luogo e data

Sottoscrizione del richiedente

.....

.....

²⁰ Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all'impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell'eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

²¹ Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.

11_SO10_1_DDS_SVIL RUR 302_6_ALL5_BANDO MISURA 121_INTERVENTO 3_FONDI PSR



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



**Bando Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
Intervento 3
Adegua menti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN)
(Interventi finanziati con fondi a valere sul piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale)**

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e obiettivi

Art. 2 – Beneficiari

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

Art. 6 – Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

Art. 7 – Criteri di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 8 – Risorse finanziarie disponibili

Art. 9 – Tipologie di spesa

Art. 10 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese

Art. 11 – Tipologia e intensità del contributo

Art. 12 – Costo minimo dell'operazione

Art. 13 – Costo massimo dell'operazione

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 14 – Modalità e termini di presentazione delle domande

Art. 15 – Documentazione da presentare per la richiesta di aiuto

Art. 16 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

Art. 17 – Decisione individuale di finanziamento

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

Art. 19 – Liquidazione dell'anticipo

Art. 20 – Domande di acconto per stati di avanzamento

Art. 21 – Domande di saldo

Art. 22 – Inizio dell'operazione

Art. 23 – Prova della spesa

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 24 – Impegni essenziali dei beneficiari

Art. 25 – Impegni accessori dei beneficiari

Art. 26 – Varianti alle domande

Art. 27 – Proroghe

Art. 28 – Termini e conclusione operazione

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 29 – Clausola compromissoria

Art. 30 – Disposizioni di rinvio

Art. 31 – Informazioni e struttura di attuazione

Art. 32 – Controllo e trattamento dei dati personali

Art. 33 – Elenco allegati

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in attuazione della Misura 121, ammodernamento delle aziende agricole, Intervento 3, Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN) del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 040/Pres del 28 febbraio 2011, di seguito regolamento generale.

2. L'intervento mira a concedere degli aiuti a favore delle imprese agricole zootecniche, localizzate nelle zone vulnerabili a nitrati (ZVN), per i costi aggiuntivi connessi all'implementazione strutturale necessaria in forza del recepimento della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 (relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) avvenuta con il Programma d'azione approvato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008 n. 295 (Approvazione del Programma d'azione della regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006).

Art. 2 – Beneficiari

1. Sono beneficiari dell'intervento le imprese agricole iscritte al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che conducono almeno una UTE nella regione; sono comunque fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento.

2. I beneficiari devono avere almeno una UTE e la prevalenza della superficie agricola utile (SAU) aziendale all'interno dell'area delimitata in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio e prevalente indirizzo a carattere zootecnico. Per determinare l'indirizzo dell'impresa agricola si assume come riferimento il fatturato rilevato ai fini IVA. Il volume d'affari desunto dal fatturato relativo al settore zootecnico dovrà essere prevalente rispetto al volume d'affari degli altri settori in cui eventualmente opera l'impresa. Tale dimostrazione deve essere riferita all'anno solare che precede la presentazione della domanda. Qualora in tale anno non fosse riscontrabile la prevalenza dell'indirizzo zootecnico dell'impresa, il richiedente dovrà dimostrare l'esistenza di cause straordinarie oggettivamente motivate nel piano d'impresa. Nel caso di aziende di nuova costituzione tale dimostrazione dovrà avvenire mediante analisi previsionale. Il beneficiario dovrà mantenere la prevalenza dell'indirizzo zootecnico per i 5 anni successivi al saldo.

3. Le imprese agricole devono occupare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente. Il lavoro a tempo determinato, adeguatamente parametrato, è ragguagliato al lavoro a tempo pieno indeterminato. Nel caso delle società di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il numero di occupati a tempo pieno viene determinato sulla base degli occupati nelle singole imprese che compongono la società. Per parametrare il lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato si sommano le giornate annue maturate ai fini

previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente a tempo determinato o non pieno riportando il risultato così ottenuto a 312 giornate (indicatore di tempo pieno ai fini INPS).

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente bando si intende per:

- a) autorità di gestione (AdG): l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
- b) strutture responsabili di asse, misura e azione: le unità organizzative responsabili della gestione dei singoli assi, misure e azioni e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
- c) uffici attuatori: Ispettorato agricoltura e foreste (IAF), unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti del PSR;
- d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- e) misure a investimento: misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali;
- f) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;
- g) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, di un miglioramento fondiario, di una piantagione, di un impianto o di un gruppo omogeneo di iniziative;
- h) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
- i) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
- j) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
- k) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
- l) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- m) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- n) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- o) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
- p) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
- q) giovane: soggetto di età superiore ai diciotto e inferiore ai quaranta anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabile civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 14 comma 2;
- r) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenute cantierabili anche le opere che necessitano di denuncia di inizio attività (DIA) purchè posta a corredo della domanda di aiuto ed ancorché non siano trascorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso;
- s) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
- t) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione;
- u) produzione agricola energetica (PAE): produzione di energia da produzioni agricole;

- v) volume potenziale massimo (VPM): limite massimo di spesa consentito nell'ambito della programmazione 2007-2013 per singolo beneficiario;
- w) zone vulnerabili ai nitrati (ZVN): zone delimitate ai sensi del DPRReg 0295/2008
- x) indice di galleggiamento (IDG): esso è determinato prendendo la sezione della gommatura del carro botte spandiliquame (numero di gomme moltiplicato per la sezione espressa in cm.) dividendola per la massa a pieno carico, come indicato nei documenti di circolazione, del espressa in quintali,

Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili

1. Sono esclusivamente ammessi gli investimenti, aventi ad oggetto:
 - a) la realizzazione o l'adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame e letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera (nel caso di allevamenti avicoli), di letami o liquami o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
 - b) l'installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui;
 - c) l'installazione di attrezzatura per interrimento liquami (sistemi ombelicali, interratori fissi sulla trattrice o collegati al carro botte o cisterna);
 - d) l'acquisto di carri botte spandiliquame;
 - e) la realizzazione di strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami e materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio, realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio;
 - f) l'installazione di impianti di separazione solido/liquido per liquami;
 - g) l'acquisto di carri spandiletame.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

1. Alla data di presentazione della domanda e della documentazione di cui agli articoli 14 e 15 la domanda di aiuto e le operazioni devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) requisiti di ammissibilità generale
 - 1) corrispondenza del beneficiario ai requisiti di cui all'articolo 2;
 - 2) correttezza e completezza formale della domanda e della documentazione di cui agli articoli 14 e 15;
 - 3) costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. In caso di variazioni non ancora riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario allega alla domanda medesima copia semplice della richiesta di aggiornamento e la relativa documentazione;
 - 4) coerenza dell'operazione oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto dal regolamento generale, con gli obiettivi del (PSR), e con le finalità della misura 121 intervento 3 per il quale la domanda è proposta;
 - 5) coerenza dell'operazione oggetto di domanda di aiuto con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006 n. 1974 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR
 - 6) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
 - 7) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
 - 8) divieto di cumulabilità dei contributi 70 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698;

- 9) divieto di cumulabilità delle domande di pagamento per la realizzazione dello stesso investimento; il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure o sulla medesima misura all'interno di progetti integrati o ad accesso individuale. Sulla medesima operazione non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere.
 - 10) coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione definite nel piano di impresa, con i limiti posti dal PSR per la rendicontazione della spesa;
 - 11) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree medesime;
- b) requisiti di ammissibilità specifici:
- 1) esistenza, ove necessario della cantierabilità;
 - 2) rispetto delle finalità indicate all'articolo 1, comma 2, e della tipologia in conformità a quanto indicato nell'articolo 4;
 - 3) rispetto del termine di inizio dell'operazione così come indicato nell'art. 22;
 - 4) per gli interventi che insistono su immobili: presentazione della documentazione attestante il titolo di proprietà, oppure la disponibilità giuridica in forza di idoneo titolo scritto e registrato, di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 24 e autorizzazione del proprietario dell'immobile all'esecuzione dell'intervento.
 - 5) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree medesime;
 - 6) localizzazione dell'intervento nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e all'interno della ZVN, di seguito specificate

DISTINZIONE TRA ALTA E BASSA PIANURA DEI COMUNI CHE RICADONO NELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI (1)	
COMUNI DI ALTA PIANURA	COMUNI DI BASSA PIANURA
Aiello del Friuli	Camino al Tagliamento
Artegna	Carlino
Bagnaria Arsa	Cervignano del Friuli
Basiliano	Latisana
Bertiolo	Marano Lagunare
Bicinico	Muzzana del Turgnano
Buia	Palazzolo dello Stella
Campoformido	Pocenia
Campolongo al Torre	Porpetto
Cassacco	Precenico
Castions di Strada	Rivignano
Chiopris-Viscone	Ronchis
Codroipo	Ruda
Colloredo di Monte Albano	S. Giorgio di Nogaro
Coseano	Teor
Dignano	Terzo d'Aquileia
Fagagna	Torviscosa
Flaibano	Varmo
Gonars	
Lestizza	
Magnano in Riviera	
Majano	
Martignacco	
Mereto di Tomba	
Montereale Valcellina	
Mortegliano	
Moruzzo	
Pagnacco	
Palmanova	
Pasian di Prato	
Pavia di Udine	
Pozzuolo del Friuli	
Pradamano	
Ragogna	
Reana del Rojale	
Rive d'Arcano	
S. Daniele del Friuli	
S. Vito al Torre	
S. Vito di Fagana	
S. Maria la Longa	
Sedegliano	
Talmassons	
Tapogliano	
Tarcento	
Tavagnacco	
Treppo Grande	
Tricesimo	
Trivignano Udinese	
Udine	
Visco	
(1) Tabella n. 3 dell'Allegato n. 4 del DPR n. 0295/2008.	

Art. 6 - Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

1. Per la valutazione delle domande di aiuto relative agli interventi rispondenti ai requisiti e ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, la Regione utilizza i criteri indicati nel prospetto sotto riportato; il punteggio è attribuito in base alle caratteristiche soggettive del richiedente, all'area d'Intervento, e alla tipologia d'Investimento.

2. I punteggi sono cumulabili tranne quelli appartenenti alla categoria "Tipologia d'Investimento" afferenti l'acquisto di Carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento con interruttore integrato, carri spandiletame o carri botte spandiliquame con basso indice di galleggiamento o senza interruttore integrato. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una molteplicità di tipologie di investimenti per le quali i punteggi non sono cumulabili il punteggio da prendere in considerazione sarà quello relativo all'investimento con maggior spesa.

CATEGORIA	PUNTEGGIO	DESCRIZIONE PRIORITA'
Caratteristiche soggettive del richiedente	30	Imprese agricole condotte da soggetti di età superiore ai diciotto e inferiore ai quaranta anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabile civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data.
	18	Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli professionali (IAP)
Area d'Intervento	11	Investimenti ricadenti nell'ambito dei comuni di alta pianura individuati dalla tabella 3 dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione 295/ 2008
	7	Investimenti ricadenti nell'ambito nei comuni di bassa pianura individuati dalla tabella 3 dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione 295/ 2008
Tipologia d'Investimento	36	a) Nuova costruzione o adeguamento: - di vasche per lo stoccaggio di liquame o letame, - di platee per lo stoccaggio della lettiera o letami o liquami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio
	22	b) -Strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio; -Realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio; -Installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui; - Impianti di separazione solido/liquido per liquami; - Attrezzatura per interrimento liquami quali: sistemi ombelicali con interruttore fisso sulla trattrice e collegato al carro botte o cisterna, o alimentato con tubazione;
	13*	c) Carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento (IDG superiore o uguale a 1,48) con interruttore integrato;
	11*	d) Carri spandiletame;
	6*	e) Carri botte spandiliquame con basso indice di galleggiamento (IDG inferiore a 1,48) o senza interruttore integrato

* Punteggi non cumulabili. In caso di contemporaneità di investimento il punteggio va attribuito a quello più oneroso.

Art. 7 – Criterio di priorità

1. Per il caso in cui il punteggio attribuito in base alla tabella di cui all'articolo 6, risulti uguale per due o più domande è data priorità a quella con un minor importo di costo totale richiesto.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO**Art. 8 - Risorse finanziarie disponibili**

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del PSR, ammontano ad euro 2.500.000 di cui euro 1.122.500 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea.

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno finanziare esclusivamente lo scorrimento dell'eventuale graduatoria regionale come specificato all'articolo 31 comma 2 del regolamento generale.

Art. 9 – Tipologie di spesa

1. Ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento CE 1698/2005 e nei limiti di cui all'articolo 4, sono ammissibili le tipologie di spesa afferenti interventi riconducibili:

- a) la realizzazione o l'adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame o letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera (nel caso di allevamenti avicoli), o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
- b) l'installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui;
- c) l'installazione di attrezzatura per interrimento liquami (sistemi ombelicali, interratori fissi sulla trattrice o collegati al carro botte o cisterna);
- d) l'acquisto di carri botte spandiliquame;
- e) la realizzazione di strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami e materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio, realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio;
- f) l'installazione di impianti di separazione solido/liquido per liquami;
- g) l'acquisto di carri spandiletame;
- h) Le spese generali (progettazione, direzione lavori, oneri di collaudo, predisposizione atti per l'ottenimento degli incentivi), in misura non superiore al 10 per cento della spesa ammessa a contributo.

2. Sono limitatamente ammissibili le tipologie di spesa riconducibili agli interventi di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti con le limitazioni previste dall'articolo 54 del regolamento 1974/2006.

3. Non sono comunque fra l'altro mai ammissibili le spese riconducibili agli interventi aventi ad oggetto:

- a) gli interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali;
- b) interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;

- c) l'acquisto di beni strumentali usati e di beni di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale;
- d) l'IVA ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'articolo 71 comma 3 lettera a) del regolamento 1698/2005 ;
- e) gli interessi passivi

Art. 10 - Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda di aiuto e successivamente rendicontate in domanda di pagamento, oltre a non essere già state ammesse da una misura di sostegno finanziario nazionale ovvero comunitario sono:

- a) connessi agli interventi,
- b) relativi a interventi localizzati nel territorio della regione;
- c) sostenuti dal beneficiario
- d) comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di:
 - 1) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - 2) copia della ricevuta bancaria;
 - 3) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - 4) copia del vaglia postale;
 - 5) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - 6) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.

Art. 11 - Tipologia e intensità del contributo

1. L'aiuto in conto capitale è concesso secondo i limiti percentuali di intensità stabiliti nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	INTENSITA' di aiuto
Giovani in zone di cui alla direttiva 91/676/CEE	50 %
Altri imprenditori in zone di cui alla direttiva 91/676/CEE	40 %

Art. 12 - Costo minimo dell'operazione

Il costo minimo dell'operazione è di euro 20.000,00.

Art. 13 - Costo massimo dell'operazione

1. Per costo massimo dell'operazione si intende il volume potenziale massimo (VPM) determinato dalla somma del valore di volume di spesa (VP) e del volume aggiuntivo (VA); detto valore complessivo non può essere in nessun caso superiore ad €. 1.125.000,00. Il volume di spesa e il volume aggiuntivo sono determinati secondo le formule che seguono:

a) $VOLUME\ DI\ SPESA\ (VP) = (A + B) \leq (C)$

dove A è il volume base, B il volume per ogni occupato (per un massimo di 4 occupati); il volume massimo di spesa ammessa a finanziamento (C) non può comunque mai essere superiore ad €. 1.000.000,00 che corrisponde a:

Volume di spesa (VP)	Costo massimo
Volume base (A)	€ 100.000
Volume per occupato (B)	€ 225.000
Volume max totale (4 occupati) (C)	€ 1.000.000

Il numero di occupati a tempo pieno o a tempo pieno-equivalenti (lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti) viene determinato in base alla situazione occupazionale del beneficiario esistente alla data di richiesta dell'erogazione del saldo finale.

b) $VOLUME\ AGGIUNTIVO\ (VA) = D + E$

dove D ed E sono determinati con i criteri riportati nello schema che segue:

tipologia	Volume aggiuntivo (VA)
Giovane con piano aziendale presentato entro la misura 112 (D)	€ 50.000
Finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale (E)	€ 75.000

2. Nel caso in cui il beneficiario abbia già ottenuto nel corso della presente programmazione altri aiuti a valere sulla misura 121 (si prende come riferimento l'importo contenuto nella decisione individuale di finanziamento) questi dovranno essere decurtati dal VPM determinato come sopra, inoltre non potrà essere sommato al VPM il volume aggiuntivo se già assegnato per quella tipologia.

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO**Art. 14 - Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto**

1. La presentazione delle domande avviene esclusivamente con accesso individuale secondo le modalità di cui ai commi che seguono:

2. Il richiedente presenta la domanda individuale di aiuto in formato elettronico sul Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); il rilascio a portale avviene antecedentemente la data di consegna della copia cartacea presso il protocollo dell'ufficio attuatore, consegna che avviene entro e non oltre le ore 12.00 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del bando salvo eventuali proroghe concesse dall'Autorità di gestione (AdG) pena l'inammissibilità della domanda.

3. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal richiedente e corredata dalla documentazione di cui all'articolo 15, è presentata direttamente all'ufficio attuatore o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande inviate a mezzo raccomandata sono inviate all'ufficio attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 1 e devono pervenire in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'inammissibilità della domanda.

4. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

5. La domanda ed i relativi allegati vanno consegnati o spediti all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, prendendo come riferimento il sito in cui si collocano gli investimenti previsti. Gli indirizzi degli Ispettorati agricoltura e foreste sono i seguenti:

Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, via Roma n. 9 – 34170 GORIZIA;

Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE

Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, Via Oberdan, 18 – 33170 PORDENONE

Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo, Via San Giovanni Bosco, 8 – 33028 TOLMEZZO

6. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini sopra indicati, quelle prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quelli predisposti e allegati al presente bando.

7. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 15 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

è di seguito elencata:

1. La domanda di aiuto debitamente rilasciata e stampata sul portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario, è corredata, a pena d'inammissibilità, dalla seguente:
 - a) copia semplice di un documento di identità in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda e che è legittimato nelle forme di legge a farlo;
 - b) copia dell'atto dal quale si evince la legittimazione alla sottoscrizione di cui alla lettera a) (solo nel caso in cui il beneficiario sia diverso da impresa individuale);
 - c) piano d'impresa redatto secondo il modello di cui all'allegato A del presente bando, sottoscritto dal richiedente e, nel caso in cui la spesa richiesta a contributo sia superiore a € 200.000,00 da un professionista qualificato. I contenuti minimi del piano d'impresa sono:
 - l'indicazione degli interventi e delle azioni che si intendono attivare ai sensi della misura 121 al fine di ottenere il relativo volume aggiuntivo;
 - descrizione generale dell'azienda con particolare riguardo alla localizzazione e all'attività di allevamento della stessa, nonché le modalità di gestione dei reflui aziendali.
 - il livello occupazione presente in azienda e quello previsto ad investimento ultimato;
 - analisi del fatturato IVA in merito alla prevalenza dell'attività zootecnica in azienda;
 - descrizione dettagliata degli interventi tenuto conto della ripartizione delle tipologie di intervento così come prevista nella tabella di cui all'art. 7;
 - cronoprogramma indicante, per ciascun intervento, la sua data di inizio, quella del previsto raggiungimento del 50 per cento del costo totale in termini di realizzazione dell'intervento

- stesso e quella di ultimazione prevista. Entro 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento il beneficiario dovrà rendicontare l'esecuzione finale dell'operazione);
- d) elaborati progettuali completi di visto di approvazione ai fini urbanistici, qualora necessario, nonché planimetrie e visure catastali relative alle particelle interessate dagli investimenti;
 - e) provvedimenti autorizzatori con rilevanza urbanistico – edilizia come previsti dalla vigente normativa per la realizzazione degli interventi ;
 - f) perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato secondo il modello di cui all'allegato B al presente bando (in caso di realizzazione di opere edili o ad esse assimilate, miglioramenti fondiari). La perizia è redatta sulla base dei prezzi approvati dalla Regione e, in caso di opere non previste dai prezzi, riporta l'analisi dei prezzi e ne attesta la congruità. L'eventuale fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario sono computati sulla base del prezzo dei lavori pubblici approvato con DGR 2049 del 15.10.2010 o dell'agricoltura approvato con DGR n. 1399 del 18.06.2009 "prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo", con una riduzione forfetaria dei prezzi pari al 15 per cento. Per il caso di lavori e beni non previsti dai prezzi è presentata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato riportante l'analisi dei prezzi dei lavori e dei beni stessi;
 - g) terna di preventivi in caso di acquisto di macchinari e attrezzatura, forniti da imprese diverse con allegata la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato secondo il modello di cui all'allegato C al presente bando in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, è motivata la scelta del bene. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnici, economici viene motivata la scelta del bene;
 - h) copia del titolo in forza del quale il richiedente ha la disponibilità giuridica e copia dell'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento (per i soli interventi che insistono su fabbricati di cui il richiedente ha la disponibilità giuridica ma non la proprietà)

2. I richiedenti che abbiano già presentato domanda di aiuto a valere sul bando di misura 121 di cui al decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricoli, naturali e forestali, n. RAF/9/977 del 28 maggio 2009 e non finanziate per carenza di risorse, ove intendano in forza del presente bando realizzare gli stessi interventi già fatti oggetto del bando di cui al citato decreto, possono non ripresentare la documentazione di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8) della lettera a) del comma 1. Qualora intendano avvalersi della facoltà di utilizzare la documentazione consegnata, e dei costi ivi dichiarati, ne danno notizia di tale giacenza documentale presso l'Amministrazione regionale nel piano d'impresa.

Art. 16 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

1. L'istruttoria si svolge, secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale.
2. Per le domande presentate secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15, gli istruttori provvederanno d'ufficio alla rideterminazione dei costi ammissibili compresi nelle perizie asseverate e nei preventivi già in possesso dell'Amministrazione, in base agli interventi e alle spese ammissibili al presente bando nonché in base a quanto indicato dai richiedenti nel piano di impresa

Art. 17- Decisione individuale di finanziamento

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 29 del regolamento generale sul BUR, l'ufficio attuatore comunica ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria la decisione individuale di finanziamento, e provvede per le domande presentate secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15 utilmente posizionate in graduatoria, all'archiviazione della domanda di aiuto presentata a valere sul bando di misura 121 di cui al decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricoli, naturali e forestali, n. RAF/9/977 del 28 maggio 2009.

2. La decisione individuale:

- a) conferma l'ammissibilità della domanda e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
- b) conferma e concede l'aiuto spettante;
- c) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
- d) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;
- e) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 42 del regolamento generale, i contributi sono erogati a favore dei singoli beneficiari, con le seguenti modalità:

- a) in via di anticipazione;
- b) per acconti su stati di avanzamento (SAL)
- c) a saldo;

Art. 19 Liquidazione dell'anticipo

1. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo dell'aiuto nella misura massima prevista dal PSR.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio corredata di polizza fideiussoria stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento della somma richiesta.

3. L'ufficio attuatore propone all'organismo pagatore lo svincolo della polizza fideiussoria quando, attraverso i controlli di cui all'articolo 43 del regolamento generale è accertato che l'importo dei costi effettivamente sostenuti sia superiore all'importo anticipato.

Art. 20 Domande di acconto per stati di avanzamento

1. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:

- a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;
- b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

2. La domanda di pagamento dell'acconto è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.

3. La copia cartacea della domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 23;
- c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento;
- d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 resa dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- f) in caso di opere edili e miglioramenti fondiari, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 23 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a).

4. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.

5. L'importo da liquidare viene determinato deducendo l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 19.

Art. 21 Domanda di saldo

1. Una volta completata l'operazione entro il termine stabilito nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi integralmente sostenuti così come previsto dall'art. 23.

2. La domanda di saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.

3. La copia cartacea della domanda è corredata della documentazione di cui al presente articolo.

4. In caso di opere edili, miglioramenti fondiari, il beneficiario allega alla domanda:

- a) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 - 1) computo metrico analitico finale redatto sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 9 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, o gruppi di voci comuni di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 - 2) riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite ove presenti, tra le seguenti categorie: opere edili, miglioramenti fondiari, impianti e macchinari, spese generali;

- 3) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - 4) dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - 5) dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
- b) nel caso di acquisto di beni immobili, copia dell'atto di compravendita registrato;
 - c) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - d) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della pertinente normativa comunitaria e statale in materia di pari opportunità, tutela dell'ambiente e appalti pubblici.
5. In caso di acquisto di macchine e attrezzature, il beneficiario allega alla copia cartacea della domanda:
- a) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - b) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione e relativa richiesta di autorizzazione;
 - c) dichiarazione di cui al comma 4, lettera e).
6. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.
7. La domanda di pagamento dovrà essere corredata inoltre da dichiarazione rilasciata dall'INPS o altro ente previdenziale agricolo, dalla quale si evince la situazione occupazionale del beneficiario alla data di completamento dell'operazione.

Art. 22 – Inizio dell'operazione

1. L'inizio delle operazioni deve tener conto delle seguenti limitazioni:
 - a) l'avvio degli interventi deve essere successivo alla presentazione della domanda di aiuto o della preventiva segnalazione e comunque le spese devono essere state sostenute successivamente alla data del 15 luglio 2009 data di accettazione delle modifiche del PSR;
 - b) l'operazione non deve essere ultimata dal punto di vista fisico o finanziario prima della data di comunicazione della decisione individuale di finanziamento come previsto al dall'art. 34 "Effetto incentivante" del regolamento generale;
2. Vale come segnalazione preventiva anche la presentazione cartacea di domanda di aiuto effettuata nell'ambito della misura 121 accesso individuale.
3. In riferimento al comma 1 lettera b) si specifica che:
 - a) l'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde:
 - 1) per l'acquisto di beni mobili e la fornitura di servizi, alla data di emissione della fattura di saldo;
 - 2) per l'acquisto di beni immobili, alla data di registrazione del relativo contratto;

- 3) per la realizzazione di opere edili, miglioramenti fondiari e piantagioni, alla data di richiesta del certificato di agibilità o della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione delle fatture a saldo.
- b) l'ultimazione degli investimenti dal punto di vista finanziario corrisponde:
 - 1) alla data di pagamento della fattura di saldo secondo le modalità indicate all'articolo 23;
 - 2) qualora, nonostante l'avvenuto pagamento della fattura di saldo, il beneficiario abbia contratto un finanziamento bancario e questo sia ancora in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.
4. Gli interventi sono realizzati dai beneficiari nel rispetto del termine indicato nella decisione individuale di finanziamento, e comunque rendicontati entro e non oltre 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento.

Art. 23 - Prova della spesa

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di:
 - a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - b) copia della ricevuta bancaria;
 - c) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - d) copia del vaglia postale;
 - e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.
2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
3. Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.
4. La documentazione di spesa è annullata in originale dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.

V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 24 – impegni essenziali dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:
 - a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte.
 - c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 26;

- d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente regolamento, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
- e) Gli interventi sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione è di 10 anni per gli investimenti immobili e di 5 anni per le restanti tipologie. Sono fatte salve le cause di forza maggiore;
- f) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- g) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
- h) per le imprese di nuova costituzione al momento della presentazione della domanda di aiuto avere prevalente indirizzo a carattere zootecnico, assumendo come riferimento il fatturato rilevato ai fini IVA, per i 5 anni successivi alla data di accertamento di avvenuta esecuzione;

2. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, gli uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettere a) e b), gli uffici attuatori dispongono altresì l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

4. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2003 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

Art. 25 - Impegni accessori dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:
- a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 26;
 - b) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n.1974/2006;
 - c) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
 - e) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a 50.000 euro, affiggere apposita targa informativa recante:
 - 1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - 2) l'emblema della Repubblica italiana;
 - 3) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - f) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a € 500.000,00, affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);
 - g) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;

- h) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
- i) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi del comma 1, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 2 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/2009.

Art. 26- Varianti alle domande

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:

- a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20 per cento;
- b) modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.

2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:

- a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
- b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
- c) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.

4. I costi delle modifiche realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa.

5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.

6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:

- a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;

- b) acquisto di impianti, macchinari o attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
- c) variazione dei prezzi di mercato;
- d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
- e) ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione dei contratti pubblici;
- f) utilizzo delle economie di cui lettere c), d) ed e) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento generale su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) del medesimo regolamento.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta aumento del costo totale ammesso.

9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.

10. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina l'aumento del contributo. Qualora la spesa dell'intervento dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, ma comunque non inferiore al costo minimo dell'intervento, l'ufficio attuatore procederà alla sua proporzionale rideterminazione.

Art. 27- Proroghe

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:

- a) le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
- b) motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente, adeguatamente motivati e valutati dall'ufficio attuatore stesso.

2. Le eventuali proroghe richieste non devono prevedere termini ultimi per la rendicontazione del progetto successivi al 30 giugno 2015.

Art. 28- Termine conclusione operazione

1. Il termine di conclusione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e non sarà oltre i 18 mesi dalla data di ricevimento della decisione individuale di finanziamento, fatta salva la concessione di proroghe ai sensi dell'articolo 27 ed entro tale termine è presentata la domanda di saldo ai sensi dell'articolo 21.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 29 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni,

Art. 30 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), del PSR regionale (nella versione accettata dalla Commissione Europea con nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010) e del regolamento generale.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 31 - Informazioni e struttura di attuazione

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste agli uffici attuatori come individuati al comma 5 dell'articolo 14.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

Art. 32 - Controllo e trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.

4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 33 - Elenco allegati

Allegato A – Piano d'impresa (rif. lettera c), comma 1, articolo 15)

Allegato B – Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (rif. lettera f), comma 1, articolo 15);

Allegato C– Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (rif. lettera g) , comma 1, articolo 15)

Allegato A –Piano d'impresa (rif. lettera c), comma 1, articolo 15)

Bando Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
Misura 121 – Intervento 3 – “Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)”

Intervento finanziato con FONDI COMUNITARI

Piano d'Impresa

Indice

1. Descrizione dell'azienda
 - 1.1. Localizzazione dell'azienda e del sito oggetto d'investimento
 - 1.2. Piano colturale medio aziendale¹
 - 1.3. Consistenza zootecnica media espressa in UBA
 - 1.4. Modalità di stabulazione e tipologia di gestione dei reflui²
2. Verifica del prevalente orientamento zootecnico dell'azienda oggetto d'investimento
 - 2.1. Analisi del fatturato IVA aziendale e della tipologia delle vendite³
3. Calcolo del Volume Potenziale Massimo (VPM) e Volume aggiuntivo
 - 3.1. Livello occupazionale attuale⁴
 - 3.2. Previsione del livello occupazionale a fine investimento⁵
 - 3.3. Individuazione del giovane imprenditore e verifica inserimento dell'investimento nel Piano aziendale di misura 112⁶(eventuale)
 - 3.4. Descrizione degli investimenti finalizzati ad obiettivi di salvaguardia ambientale (eventuale)
 - 3.5. Calcolo del VPM⁷
4. Descrizione degli investimenti
 - 4.1. Analisi delle esigenze aziendali che hanno indotto l'investimento⁸
 - 4.2. Ripartizione del costo complessivo dell'intervento per le tipologie d'investimento individuate nei “Criteri di Selezione del Bando”⁹
 - 4.3. Calcolo dell'IDG¹⁰ (eventuale)

¹ E' sufficiente l'inserimento di uno schema ripartito per coltura e superficie.

² Indicare tipo di refluo prodotto –liquame/letami/pollina/altro –, modalità di contenimento –tipologia vasche/platee/altro.

³ Preso a riferimento l'anno fiscale precedente a quello di presentazione della domanda, si individua dalla fatturazione IVA la percentuale di vendite derivanti dall'attività zootecnica (vendita animali, latte e derivati, carni e derivati, reflui) sul totale vendite. L'attività zootecnica deve essere prevalente.

⁴ Va descritta la situazione attuale relativa agli occupati, cioè coloro che hanno posizione INPS –dipendenti e/o autonomi- ed eventuali avventizi “equivalenti”.

⁵ Il paragrafo va comunque compilato ancorché non sia previsto alcun aumento ma il mantenimento del livello occupazionale iniziale.

⁶ Va individuato il giovane, facente parte dell'impresa richiedente e che ha inoltrato regolare domanda a valere sulla misura 112, ed inoltre va descritto quale parte del presente intervento rientri nel Piano aziendale allegato alla misura 112.

⁷ Usare la Tabella 1. sottostante.

⁸ Sulla base di un breve elenco dei singoli investimenti, motivare le esigenze aziendali che lo hanno reso indispensabile.

⁹ Compilare Tabella 2. sottostante..

¹⁰ Modalità di calcolo: numero di gomme moltiplicato per la sezione espressa in cm. divisa per la massa a pieno carico, come indicato nei documenti di circolazione, espressa in quintali.

5. Segnalazioni e Riconferme di precedenti domande di misura 121 –Accesso Individuale –
 - 5.1. Segnalazione¹¹ (eventuale)
 - 5.2. Riconferma della domanda di misura 121 –Accesso Individuale – Bando 2008 (eventuale)
 - 5.2.1. Verifica di coerenza tra gli investimenti richiesti nell'ambito della Misura 121, Intervento 3, e quelli ammessi alla Misura 121 –Accesso Individuale – (bando 2008) ai sensi dell'art. 15 del Bando¹².
 - 5.2.2. Verifica documentale.¹³
 - 5.3. Avvio dell'investimento: descrizione di quanto già realizzato prima della presentazione della domanda.
 - 5.4. Inizio investimenti: indicazione la data presunta d'inizio degli investimenti. (eventuale)
6. Cronoprogramma di realizzazione degli investimenti
 - 6.1. Tempi realizzativi

¹¹ Indicare data della segnalazione ed ufficio a cui è stata inviata.

¹² Compilare Tabella 2. sottostante facendo attenzione alla compilazione delle colonne "Descrizione" e "Costo".

¹³ Compilare Tabella 2. sottostante facendo attenzione alla compilazione delle colonne "Domanda precedente" e "Domanda presente".

Tabella 1.

Schema di Calcolo del VPM			
	n.occ.		
Volume base			100.000
Volume per occupato	1	¹⁴	225.000
	2		225.000
	3		225.000
	4		225.000
Volumi Aggiuntivi			
Giovane con Piano aziendale di misura 112			50.000
Salvaguardia ambientale			75.000
Totale Volume			

Tabella 2.

COSTO DELL'INTERVENTO RIPARTITO PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO - VERIFICA DOCUMENTALE					
	Descrizione	Costo	Localizzazione della documentazione di spesa ¹⁵		
			Domanda precedente	Domanda presente	
Tipologia Investimento	a) Nuova costruzione o adeguamento: - di vasche per lo stoccaggio di liquame o letame, - di platee per lo stoccaggio della lettiera o letami o liquami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio				
	b) -Strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio (sia fisse che galleggianti) e delle platee di stoccaggio di letami o materiali ad essi assimilati eventualmente anche sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio; -Realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio; -Installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui; - Impianti di separazione solido/liquido per liquami; - Attrezzatura per interrimento liquami quali: sistemi ombelicali con interruttore fisso sulla trattrice e collegato al carro botte o cisterna, o alimentato con tubazione;				
	c) Carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento (IDG superiore o uguale a 1,48) con interruttore integrato;				
	d) Carri spandiletame;				
	e) Carri botte spandiliquame con basso indice di galleggiamento (IDG inferiore a 1,48) senza interruttore integrato.				
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO				

¹⁴ Le celle di questa colonna, qualora interessate, vanno segnate.

¹⁵ Per individuare il documento di spesa di riferimento, collocare nelle due colonne a disposizione, le seguenti sigle indicanti la tipologia di documento: CME – Computo metrico estimativo, TP- Terna di preventivi, PV – Promessa di vendita, ALTRO – Indicare di che documento trattasi in calce.

Allegato B – Modello di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto (rif. lettera f), comma 1, articolo 15);

PERIZIA ASSEVERATA

prevista dalla dall'articolo articolo 15, lettera f), comma 1, recante i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), versione 4 accettato dalla Commissione Europea con nota ARES (2010)687737 del 12 ottobre 2010.

Il sottoscritto

.....(nome e cognome) iscritto al n.dell'Albo/Collegio
professionale dei(qualifica tecnica) della provincia di

in esecuzione dell'incarico conferito

dal signor.....(indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o
residenza e codice fiscale).....

in qualità in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa (indicare: denominazione o ragione sociale,
sede, numero di iscrizione nel registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) numero di iscrizione nel
registro delle cooperative)

redige perizia asseverata

in ottemperanza a quanto previsto articolo 15, lettera f), comma 1, recante i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), versione 4 accettato dalla Commissione Europea con nota ARES (2010)687737 del 12 ottobre 2010;

preso atto dell'intenzione da parte dell'impresa committente sopra generalizzata di presentare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia domanda di aiuto a valere sulla misura 123 – intervento 3 – Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle Zone Vulnerabili a Nitrati;

verificato che nella domanda di aiuto sono previsti investimenti aventi ad oggetto opere edili o ad esse assimilate ovvero miglioramenti fondiari relativi a¹⁶

preso in esame il progetto relativo alle opere edilizie o altri lavori assimilabili inclusi a firma del di
data.....composto dagli elaborati tecnici di data

eseguita l'analisi delle caratteristiche specifiche del progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di lavorazioni, ai fini della determinazione di un'attendibile ipotesi di costo per l'esecuzione dell'intervento;

¹⁶ Riportare la sintetica descrizione dell'intervento

verificato che: le spese generali sono state imputate rispettando il tetto massimo del..... (12% per investimenti ubicati in aree preferenziali di cui all'allegato IV del PSR - 10 % per investimenti ubicati in altre aree), dell'importo degli investimenti computati, e che vi è una diretta connessione tra le stesse e gli investimenti oggetto di contributo tenuto altresì conto che:

- a) l'IVA non è esposta nel computo metrico trattandosi di onere non imputabile ai fini della determinazione del costo ammissibile;
- b) non sono imputati oneri per imprevisti;

preso quale puntuale riferimento

- il Prezzario regionale dei lavori pubblici, Edizione 2010, approvato con delibera della Giunta regionale del 15 ottobre 2010, n.2049;
- il prezzario dell'agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale del 18 giugno 2009, n.1399

(EVENTUALE) **ritenuto**¹⁷

- che** per determinate categorie di opere il riferimento al predetto Prezzario non risulta esaustivo;
- che** si è così fatto ricorso a specifica analisi dei prezzi come si evince dal computo metrico estimativo;
- e che** per determinate categorie di opere edili ad alto contenuto specialistico si è fatto ricorso a preventivo di impresa specializzata del settore;

predisposto personalmente il computo metrico estimativo così come previsto dall'art. 15, comma 1, lettera a, punto 7) del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

oppure

¹⁸ **visto e preso atto del** computo metrico estimativo così come previsto articolo 15, lettera f), comma 1, del bando contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, redatto da.....(nome e cognome) iscritto al n.....dell'Albo/Collegio professionale dei(qualifica tecnica) della provincia di Asseverato in data...../ in data odierna e che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

(EVENTUALE) **dato atto che** l'intervento prevede fra l'altro l'installazioni di impianti tecnologici diversi dall'impianto elettrico e idrico-termico-sanitario e strettamente connessi alla struttura oggetto dell'intervento, per i quali è stata acquisita pluralità (terna) di preventivi di imprese diverse ed è stata eseguita la determinazione motivata di costo con specifica relazione giustificante la scelta come evidenziato nel Prospetto di comparazione tra preventivi;

attesta quanto segue

1. **che** gli interventi sono ammissibili in base a quanto previsto dall'art. 4 del bando
2. **che** il costo complessivo delle opere è pari a euro ed è così ripartito:
 - a) opere edilizie o assimilabili, euro
 - b) impianti tecnologici, euro
 - c) spese generali, euro

¹⁷ Barrare una o più delle opzioni.

¹⁸ Opzione da selezionare ove il computo metrico estimativo non sia stato redatto a cura dello stesso tecnico incaricato alla redazione della presente perizia (caso nel quale, inoltre, lo stesso computo metrico risulterà anche asseverato con giuramento dallo stesso suo predisponente e non dal tecnico incaricato alla redazione della perizia).

3. **che** il sopra citato computo metrico analitico è stato redatto tenendo conto delle misure desumibili dal progetto;
4. **che** il costo per la fornitura degli impianti tecnologici e diversi dagli impianti elettrico, idrico-termico-sanitario, è stato determinato sulla base di criteri economico funzionali previo confronto di una terna di preventivi di imprese diverse laddove disponibili, il tutto come desumibile dal Prospetto di comparazione tra preventivi (Allegato 2) contenente, per ciascun articolo, l'individuazione dei preventivi messi a confronto, il costo individuato come ammissibile, i motivi della scelta ovvero, laddove non disponibile una molteplicità di preventivi, riportante la motivazione oggettiva della condizione di deroga;
5. **che**¹⁹:
- i progetti di intervento allegati alla domanda e redatti in ossequio alla vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale, sono gli stessi di cui agli elaborati predisposti e depositati alla competente autorità per il rilascio dei dovuti provvedimenti autorizzatori;
- si tratta di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività;
- si tratta di l'attività edilizia libera per la quale specifica quanto segue:

.....
.....
.....
.....

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato alla redazione della perizia

.....

.....

¹⁹ Scegliere una delle opzioni

ALLEGATO 1
ALLA PERIZIA ASSEVERATA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

Luogo e data

.....

Sottoscrizione del tecnico autore del computo

.....

Allegato C– Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (rif. lettera g) , comma 1, articolo 15)

PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI

RIFERIMENTI:

Denominazione proponente:

Tipologia di intervento:

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta²⁰
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo²¹				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo				
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

.....

Luogo e data

Sottoscrizione del richiedente


.....

.....

²⁰ Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all'impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell'eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

²¹ Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.

11_SO10_1_DDS_SVIL RUR 302_7_ALL6_BANDO MISURA 311_AZIONE 3

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Bando Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole Azione 3 – Impianti per energie da fonti alternative

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Soggetti beneficiari
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Operazioni finanziabili
- Art. 5 – Obiettivi degli interventi

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

- Art. 6 – Requisiti di ammissibilità
- Art. 7 – Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi
- Art. 8 – Criteri di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

- Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili
- Art. 10 – Tipologie di spesa ammissibili
- Art. 11 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese
- Art. 12 – Tipologia e intensità del contributo
- Art. 13 – Cumulabilità

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 14 – Modalità e termini di presentazione delle domande
- Art. 15 – Documentazione
- Art. 16 – Istruttoria, graduatorie e finanziamento delle domande
- Art. 17 – Concessione del contributo
- Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo
- Art. 19 – Avvio, realizzazione e conclusione degli interventi
- Art. 20 – Effetto incentivante
- Art. 21 – Prova della spesa

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 22 – Obblighi dei beneficiari
- Art. 23 – Varianti
- Art. 24 – Proroghe
- Art. 25 – Controlli
- Art. 26 – Clausola compromissoria

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 27 – Disposizioni di rinvio
- Art. 28 – Informazioni e uffici attuatori
- Art. 29 – Controllo e trattamento dei dati personali
- Art. 30 – Elenco allegati

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. In attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR e del regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Regione del 25 gennaio 2011, n. 07/Pres, il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) del Consiglio, del 20 settembre 2005, n. 1698 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a valere sulla misura 311 - Diversificazione in attività non agricole / azione 3 – Impianti per energie da fonti alternative.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

- a) Sono beneficiari della misura le imprese agricole e agro-forestali iscritte al registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi la maggior parte della superficie agricola utilizzata (SAU), relativa ad una o più unità tecnico economiche, situata nel territorio regionale.
2. Sono ammesse a beneficio anche le imprese condotte in forma associata che esercitano l'attività agricola o quella agro-forestale a titolo principale, incluse le società cooperative che svolgono l'attività agricola o quella agro-forestale. Il termine del soggetto giuridico condotto in forma associata, ove esistente, non può essere antecedente a quello di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f).
3. In caso di contratti di leasing, per l'acquisto e l'installazione degli impianti, possono beneficiare degli aiuti solo le imprese utilizzatrici, purché il leasing preveda il patto di riscatto.
4. Sono escluse le imprese che effettuano esclusivamente lavori di utilizzazione boschiva.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) fonti alternative: fonti energetiche rinnovabili non fossili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), con l'esclusione delle biomasse costituenti la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
 - b) impianti alimentati da fonti rinnovabili: impianti per la produzione di qualsivoglia forma di energia alimentati da fonti rinnovabili, come definite alla lettera a);
 - c) unità tecnico-economica (UTE): in conformità al comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
 - d) aree rurali B, C, D e sottozone dell'area del Carso A1, B1 e C1: le aree rurali e le sottozone di cui all'allegato 1 del PSR;
 - e) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);;
 - f) investimento: voci di costo relative all'installazione delle singole macchine o attrezzature nonché alla realizzazione delle singole opere edili che, nell'insieme, costituiscono l'operazione;

- g) operazione: insieme di investimenti finalizzati alla realizzazione di uno o più impianti alimentati da fonti rinnovabili, oggetto della domanda di aiuto;
- h) costo totale: l'importo ammissibile dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto;
- i) spesa totale: l'importo del totale dell'aiuto concesso per la realizzazione dell'operazione;
- j) decisione individuale di finanziamento: provvedimento mediante il quale sono comunicati al beneficiario l'ammissione al finanziamento, l'importo dell'aiuto spettante, gli obblighi, gli impegni e le eventuali prescrizioni tecniche fissate per la realizzazione dell'operazione, le tempistiche previste per la sua conclusione, le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti e le modalità di rendicontazione dell'aiuto concesso;
- k) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative ovvero in quanto si sono concluse le procedure amministrative previste dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore;
- l) sottoprodotti: le sostanze e i materiali come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
- m) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
- n) autorità di gestione (AdG): l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
- o) strutture responsabili di asse, misura e azione: le unità organizzative responsabili della gestione dei singoli assi, misure e azioni e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
- p) uffici attuatori: gli Ispettorati agricoltura e foreste (IAF), unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti del PSR;
- q) regolamento: il regolamento di attuazione della misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole, azione 3 impianti per energia da fonti alternative, prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione del 25 gennaio 2011, n. 07/Pres.

Art. 4 – Operazioni finanziabili

1. Sono ammessi gli investimenti per la realizzazione, sul territorio regionale, di impianti, per potenzialità produttiva complessiva fino a 1 megawatt, finalizzati alla produzione, utilizzazione e vendita di energia ottenuta da fonti rinnovabili e per l'acquisto di attrezzature funzionalmente connesse.
2. Per attrezzature funzionalmente connesse si intendono quelle il cui utilizzo prevalente è collegabile alla funzionalità dell'impianto oggetto di contributo.
3. Gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica hanno una potenzialità produttiva, misurata in kilowatt ore all'anno, pari o superiore al 120 per cento del fabbisogno elettrico aziendale. Il fabbisogno elettrico aziendale corrisponde al consumo medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.
4. Sono ammessi gli investimenti di ampliamento e potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili già esistenti; gli impianti sono conformi alle rispettive normative di settore e hanno carattere di piena funzionalità.

Art. 5 – Obiettivi degli interventi

1. Gli interventi concorrono all'incentivazione, quale forma di diversificazione dell'attività agricola e alla creazione di nuove forme di reddito per le aziende agricole mediante il sostegno degli investimenti destinati alla produzione di energia ottenuta da fonti rinnovabili.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità

1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto e della documentazione cui agli articoli 14 e 15, la domanda di aiuto e le operazioni devono rispondere ai seguenti requisiti:

b) requisiti generali di ammissibilità

- 1) rispondenza del richiedente ai requisiti di cui all'articolo 2;
- 2) correttezza e completezza formale della domanda e della documentazione come indicato agli articoli 14 e 15;
- 3) coerenza dell'operazione oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto del regolamento, con gli obiettivi del PSR e con le finalità della misura 311 azione 3 per la quale la domanda è proposta;
- 4) coerenza dell'operazione oggetto di sostegno con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 e dal regolamento (CE) della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1974 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- 5) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
- 6) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- 7) coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione definiti nella decisione individuale di finanziamento, con i limiti posti dal PSR alla rendicontazione della spesa per il periodo di programmazione 2007-2013, fatte salve eventuali proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 24;

r) requisiti specifici di ammissibilità:

- 1) localizzazione dell'intervento nelle aree rurali B, C, D e nelle sottozone dell'area del Carso A1, B1 e C1 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- 2) potenza termica massima dell'impianto non superiore a 1 megawatt.
- 3) documentazione minima allegata alla domanda di aiuto di cui all'articolo 14.
- 4) Le tipologie d'intervento ammissibili insistono su beni immobili (fabbricati e terreni) di proprietà del richiedente alla data della domanda o su beni immobili per i quali il richiedente detenga, alla data della domanda, idoneo titolo scritto e registrato, di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f).

Art. 7 - Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

1. I criteri di selezione delle domande di aiuto sono individuati nel prospetto di seguito riportato:

Criteri di selezione delle domande ritenute ammissibili		punti
Localizzazione dell'intervento	Zone rurali C, D sottozone A1, B1, C1	550
	Zona rurale B	1
Grado di debolezza economica e strutturale individuato in base all'orientamento tecnico-economico aziendale (dati e classificazione RICA 2005 o più recenti)	SEMINATIVI	400
	POLICOLTURA	
	POLICOLTURA/POLIALLEVAMENTO	
	ALTRI ERBIVORI	
	POLIALLEVAMENTO	
	BOVINO DA LATTE	
	FRUTTICOLTURA	250
	GRANIVORI	
ORTOFLORICOLTURA		

Criteri di selezione delle domande ritenute ammissibili		punti	
	ALTRE PERMANENTI		
	VITICOLTURA		
Tipologia impianto	I	Impianti finalizzati alla produzione di energia in mono o cogenerazione, anche integrati con altri impianti a fonti rinnovabili, alimentati da biogas ottenuto da processi di fermentazione di biomasse derivanti in prevalenza da sottoprodotti di origine agricola o da prodotti e sottoprodotti di origine forestale o da entrambi;	100
	II	Impianti per la produzione di energia in mono o cogenerazione, anche integrati con altri impianti a fonti rinnovabili, non compresi nel punto precedente, alimentati a biomasse derivanti in prevalenza da sottoprodotti di origine agricola o da prodotti e sottoprodotti di origine forestale o da entrambi;	50
	III	Impianti per la produzione di energia alimentati a fonti rinnovabili diverse da quelle dei punti I, II e IV;	20
	IV	Impianti a biogas o a biomasse analoghi a quelli descritti ai punti I e II derivanti da qualsiasi prodotto e sottoprodotto di origine agricola o forestale.	10
Cantierabilità	Interventi che non necessitano di autorizzazioni o interventi con autorizzazioni alla costruzione già ottenute	10	
	Interventi con autorizzazioni alla realizzazione non ancora ottenute	1	
Potenza dell'impianto	Impianti < 250 KW	10	
	Impianti con potenza compresa tra 250 e 500 KW	5	
	Impianti > 500 KW	1	
Tutti gli impianti che realizzano strutture destinate al teleriscaldamento.		10	
Impianti fotovoltaici realizzati su coperture di edifici.		10	

2. La formazione della graduatoria delle domande ritenute ammissibili avviene mediante l'assegnazione di un punteggio, che è pari alla sommatoria dei singoli punti assegnati in base ai criteri individuati nella tabella di cui al comma 1.

Art. 8 – Criteri di priorità

1. Nel caso in cui il punteggio attribuito in base alla tabella di cui all'articolo 7 risulti uguale per due o più domande ha priorità quella con un minor importo di costo di investimento (costo totale).

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili

1. La disponibilità finanziaria per il presente bando nell'ambito del PSR ammonta ad euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00), di cui di cui euro 2.420.000,00 (duemilioni quattrocentoventimila/00) costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno finanziare esclusivamente il finanziamento di ulteriori domande mediante lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 17

Art. 10 – Tipologie di spesa ammissibili

1. Ai fini della determinazione del contributo, fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 20, ai sensi di quanto stabilito dai regolamenti (CE) 1698/2005 e 1974/2006 e nell'ambito delle operazioni finanziabili di cui all'articolo 4, sono ammissibili le seguenti tipologie di costo:
 - a) acquisto degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle attrezzature funzionalmente connesse;
 - s) opere edili, purché destinate esclusivamente all'alloggiamento degli impianti o allo stoccaggio delle eventuali materie prime e dei sottoprodotti del processo;
 - t) spese generali e di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico fino alla misura massima del 12 per cento del costo degli investimenti ammessi;
 - u) canoni dei contratti di leasing per l'acquisto e l'installazione degli impianti purché condizionati all'acquisto finale e nel limite delle somme pagate dall'impresa utilizzatrice fino alla presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto.
2. Non sono mai ammissibili le seguenti tipologie di costo
 - a) costi relativi alle opere necessarie al collegamento dell'impianto con fabbricati non adibiti all'attività agricola
 - v) in caso di realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici, i costi connessi alla rimozione delle coperture esistenti e al rifacimento delle stesse;
 - w) costi connessi al contratto di leasing;
 - x) imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - y) acquisto di beni o attrezzature usati;
 - z) investimenti che utilizzino apporto di lavoro e materiali di provenienza aziendale.
3. I documenti di spesa sono intestati al beneficiario e debitamente quietanzati. Il richiedente produce idonea documentazione bancaria o postale attestante l'effettivo sostenimento della spesa, come specificato all'articolo 21.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", realizzato dal Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 11 - Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda e successivamente rendicontate sono:
 - a) connesse agli interventi cofinanziati;
 - b) conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - c) relative a interventi localizzati nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - d) sostenute direttamente dal beneficiario;

e) comprovate mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di pezze giustificative della spesa di cui all'articolo 20.

Art. 12 - Tipologia e intensità del contributo

1. L'aiuto è erogato in conto capitale, a titolo *de minimis*, fino al raggiungimento dell'importo complessivo pari a 200.000 euro per beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L379 del 28 dicembre 2006.
2. Per esercizio finanziario si intende quello utilizzato dall'impresa per scopi fiscali.
3. Il triennio finanziario di riferimento di cui al comma 1 è costituito dall'esercizio finanziario durante il quale viene comunicata la decisione individuale di finanziamento e dai due esercizi finanziari precedenti.
4. Il costo totale minimo per domanda di aiuto è fissato in 10.000 euro.
5. L'intensità di aiuto è pari al 50 per cento del costo totale, fatta salva:
 - a) la riduzione della percentuale ad opera dell'ufficio attuatore in applicazione dei limiti di aiuto di cui al comma 1;
 - aa) la riduzione conseguente all'accesso, da parte dell'interessato, alle tariffe incentivanti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare).

Art. 13 – Cumulabilità

1. I contributi concessi a titolo *de minimis* non possono essere cumulati con altri contributi pubblici concessi relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo ad una intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per lo specifico caso, dalla normativa comunitaria.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 14 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda di aiuto sottoscritta dal richiedente, stampata dopo l'avvenuto rilascio sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo la tipologia di accesso individuale, deve pervenire presso la sede dell'Ufficio attuatore entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BUR, corredata della documentazione di cui all'articolo 15, a pena di inammissibilità. Non saranno ritenute ammissibili le domande rilasciate a portale SIAN in data successiva alla presentazione della domanda cartacea.
2. Non saranno prese in considerazione le domande prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quello disponibili a portale SIAN.
3. Gli indirizzi degli uffici attuatori a cui andrà inviata la domanda sono riportati al comma 1 dell'art. 28.
4. La Regione non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 15 – Documentazione

1. La domanda è corredata dalla seguente documentazione a pena di inammissibilità:
 - a) copia semplice di un documento di identità in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda e che è legittimato nelle forme di legge a farlo;
 - bb) copia dell'atto dal quale si evince la legittimazione alla sottoscrizione di cui alla lettera a) (solo nel caso in cui il beneficiario sia diverso da impresa individuale);

cc) relazione tecnico-illustrativa sottoscritta dal richiedente e da un tecnico qualificato, contenente:

- 1) la descrizione dell'assetto aziendale e dell'orientamento produttivo, con indicazione del riparto delle superfici aziendali per ordinamento colturale, della destinazione ordinaria delle produzioni aziendali nonché del riparto e dimensionamento espresso in unità di bestiame adulto (UBA) degli eventuali allevamenti;
- 2) la forza lavoro impiegata in azienda espressa in unità lavorative anno (ULA); i fabbisogni energetici aziendali calcolati sulla media dei tre anni precedenti la presentazione della domanda;
- 3) gli obiettivi e le finalità degli investimenti;
- 4) il quadro economico degli investimenti;
- 5) la descrizione della ricaduta degli investimenti sull'attività aziendale ed, eventualmente, sul fabbisogno occupazionale;
- 6) la descrizione del tipo o dei tipi di fonte energetica impiegata e prodotta;
- 7) la descrizione delle modalità di utilizzo o vendita dell'energia prodotta a seguito della realizzazione dell'operazione;
- 8) il cronoprogramma contenente la descrizione delle fasi di avanzamento di realizzazione degli investimenti dal punto di vista fisico e finanziario;

dd) Con riguardo all'installazione di macchinari, attrezzature e impianti tecnologici: preventivi di tre ditte diverse corredati delle relative schede tecniche e della relazione di un tecnico qualificato in cui, sulla base di criteri economico-funzionali, viene motivata la scelta del bene oggetto dell'investimento;

ee) Nel caso di beni altamente specializzati e di investimenti a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire più fornitori: relazione di un tecnico qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti e si giustifichi da un punto di vista tecnico-economico, la scelta del bene oggetto dell'investimento;

ff) Con riferimento alle opere edili: progetto redatto da un tecnico abilitato composto da:

- 1) relazione tecnica descrittiva delle opere;
- 2) tavole dello stato di fatto e di progetto;
- 3) perizia asseverata contenente:
 - computo metrico estimativo analitico redatto con prezzi unitari non superiori a quelli previsti dai prezzi approvati dalla Regione, con indicazione della relativa codifica;
 - analisi dei prezzi in caso di categorie di opere non riconducibili a quelle previste dai prezzi approvati dalla Regione;

gg) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e attestante:

- 1) lo stato dei procedimenti relativi alle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi aventi rilevanza ambientale, urbanistica ed edilizia; in alternativa è ammessa la presentazione di idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente;
- 2) il titolo di disponibilità giuridica del sito dell'intervento; in alternativa è ammessa la presentazione di idonea documentazione;
- 3) l'entità degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto nonché nei due esercizi precedenti;
- 4) il vincolo di acquisto nel caso in cui l'investimento sia finanziato con contratto di leasing.

2. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

Art. 16 – Istruttoria, graduatorie e finanziamento delle domande

1. Gli uffici attuatori:

- a) ricevono le domande di aiuto;
 - b) danno notizia dell'avvio del procedimento al richiedente mediante comunicazione personale ovvero mediante idonee forme di pubblicità ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e costituiscono, per ogni domanda, un fascicolo contenente tutti gli atti del relativo procedimento;
 - c) verificano l'ammissibilità di tutte le domande, applicano i criteri di selezione ai sensi dell'articolo 7, determinano il costo totale e l'importo dell'aiuto concedibile per l'operazione;
 - d) comunicano ai richiedenti i motivi per cui la domanda di aiuto non è ammissibile ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e comunicano il provvedimento di rigetto nel caso in cui le osservazioni trasmesse non siano accolte, con l'indicazione del termine e dell'autorità a cui è possibile ricorrere;
 - e) redigono gli elenchi delle domande ammissibili e delle domande escluse proponendoli alla struttura responsabile di azione.
2. Ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'articolo 15, comma 5, lettera c), è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.

Art. 17 - Concessione del contributo

1. La struttura responsabile di azione, sulla base degli elenchi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 16, con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR per il tramite dell'Autorità di gestione:
 - a) approva la graduatoria delle domande di aiuto ammesse, con l'indicazione di quelle finanziabili;
 - b) consente il finanziamento di ulteriori domande a seguito di eventuali economie di risorse;
 - c) prende atto dell'elenco delle domande escluse.
2. Gli uffici attuatori adottano le decisioni individuali di finanziamento e le comunicano ai beneficiari.

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

1. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento, qualora sia previsto dal PSR, il beneficiario può richiedere la liquidazione di un'anticipazione in percentuale massima pari al 20 per cento del contributo concesso, e comunque per importi non inferiori a 10.000 euro.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata dopo il rilascio a portale e sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro i successivi quindici giorni corredata di una polizza fideiussoria stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento della somma richiesta e per una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento.
3. Su tutte le domande di anticipo gli uffici attuatori effettuano i controlli previsti dall'organismo pagatore.
4. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione di cui all'articolo 19, comma 3, la liquidazione di un acconto al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 50 per cento del costo totale dell'operazione e per un importo minimo di euro 50.000.
5. L'importo dell'acconto non può superare l'80 per cento dell'aiuto.
6. Per quanto attiene alla presentazione delle domande di pagamento e allo svolgimento del relativo procedimento si applicano le disposizioni di cui al comma 9, fatta eccezione per la documentazione elencata alla lettera d) sostituita da una relazione dimostrante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento dei lavori.
7. L'importo da liquidare è determinato deducendo l'eventuale anticipo concesso ai sensi del comma 1.
8. Il beneficiario richiede la liquidazione del saldo, per il tramite di apposita domanda di pagamento,

entro il termine di conclusione dell'operazione, una volta sostenuto il costo totale.

9. La domanda di pagamento del saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata dopo il rilascio a portale e sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro i successivi dieci giorni corredata di:

- a) documentazione dei costi sostenuti in conformità a quanto previsto all'articolo 21;
- b) riepilogo delle fatture con l'indicazione dell'importo rendicontabile per le diverse opere ed installazioni eseguite, in relazione al costo effettivamente sostenuto e debitamente documentato;
- c) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
- d) con riferimento alle opere edili: perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato contenente:
 - 1) computo metrico analitico finale redatto sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 10 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 - 2) dichiarazione attestante la conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica e alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - 3) dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per il rilascio del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
- e) ulteriore documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 19 – Avvio, realizzazione e conclusione degli interventi

1. Sono ammesse a finanziamento anche le operazioni avviate precedentemente alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando e fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 20. Alla segnalazione segue la presentazione della domanda di aiuto nei termini previsti dal presente bando all'articolo 14.
2. La data di inizio dell'operazione resta invariata per le domande di aiuto non finanziate per carenza di risorse. Fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 20, l'interessato può richiedere che la domanda costituisca segnalazione ai fini di successivi bandi.
3. La data di conclusione dell'operazione è indicata nella decisione individuale di finanziamento, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga motivata per cause non imputabili al beneficiario.
4. Le proroghe sono concesse con provvedimento dell'ufficio attuatore, secondo quanto previsto all'articolo 26.

Art. 20 – Effetto incentivante

1. L'effetto incentivante di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1698/2005 sussiste qualora almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non sia ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data della decisione individuale di finanziamento.
2. L'ultimazione di ciascun investimento dal punto di vista fisico corrisponde:
 - a) per l'acquisto di impianti, beni mobili e la fornitura di servizi, alla data di emissione della fattura di saldo;
 - b) per la realizzazione di opere edili, alla data di richiesta del certificato di agibilità o della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori ovvero alla data di emissione delle fatture di saldo.
3. L'ultimazione di ciascun investimento dal punto di vista finanziario corrisponde alla data di pagamento della fattura di saldo. L'investimento non si considera ultimato qualora il pagamento della fattura di saldo sia avvenuto, ma il beneficiario abbia contratto un finanziamento bancario in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.

Art. 21 - Prova della spesa

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altro documento fiscale equipollente e della documentazione attestante il pagamento di seguito elencata:
 - a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - hh) copia della ricevuta bancaria;
 - ii) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - jj) copia del vaglia postale;
 - kk) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
2. in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
4. Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.
5. La documentazione di spesa è annullata dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI**Art. 22 - Obblighi dei beneficiari**

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:
 - a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - ll) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - mm) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 23;
 - nn) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente regolamento, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - oo) non cedere ad alcun titolo l'impianto per il periodo di cinque anni dalla data del verbale della visita in situ;
 - pp) conservare la destinazione d'uso degli investimenti realizzati e mantenere in esercizio l'impianto per il periodo di dieci anni dalla data del verbale della visita in situ;
 - qq) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - rr) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.
2. In presenza di cause non imputabili al beneficiario adeguatamente documentate, l'ufficio attuatore può riconoscere un periodo di esercizio dell'impianto inferiore a quello previsto dal comma 1, lettera f).
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 determina la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme eventualmente già liquidate, cui vanno sommati gli interessi maturati.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, lettere a) e b) determina altresì l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
5. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:

- a) assicurare che l'impianto sia conforme alle normative di settore per il periodo di dieci anni dalla data del verbale della visita in situ;
 - b) in caso di impianti di produzione di energia elettrica o termica, comunicare all'ufficio attuatore, per il periodo di cui alla lettera a) ed entro il primo trimestre di ogni anno, la quantità complessiva di energia prodotta nell'anno precedente;
 - c) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
 - ss) in caso di operazioni di costo totale superiore a 50.000 euro, affiggere apposita targa informativa recante:
 - 1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006;
 - 2) l'emblema della Repubblica italiana;
 - 3) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - tt) in caso di operazioni di costo totale superiore a 500.000 euro, affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera d);
 - uu) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
 - vv) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR.
6. Il mancato rispetto degli impegni accessori determina la revoca parziale della decisione individuale di finanziamento, la riduzione delle somme concesse e il recupero delle somme eventualmente già liquidate.
7. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali e accessori e le percentuali della riduzione di cui al comma 6 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2003 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).
8. I beneficiari sono altresì tenuti a:
- a) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
 - ww) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme comunitarie e nazionali;
 - xx) trasmettere la documentazione richiesta agli uffici attuatori entro i termini indicati.

Art. 23 - Varianti

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda che comportano:
 - a) modifica nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale dell'operazione superiore al 20 per cento;
 - b) modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.
2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di pagamento. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:
 - a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale e l'aiuto concesso;

- b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
 - c) modificare o integrare gli impegni e gli obblighi a carico del beneficiario.
4. I costi delle modifiche realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa.
 5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento e quelle che comportano la modifica della tipologia di impianto non sono ammissibili. Nel caso in cui vengano comunque realizzate, l'ufficio attuatore dispone la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.
 6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
 - a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
 - b) acquisto di impianti, macchinari o attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
 - e) utilizzo delle economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili.
 7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione ai sensi dell'articolo 18, comma 9, lettera c), su richiesta corredata dalla documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.
 8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta aumento del costo totale.
 9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.
 10. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 7 sono trasmesse dagli uffici attuatori ai beneficiari.

Art. 24 - Proroghe

1. Le richieste di proroga dei termini di avvio, conclusione e rendicontazione degli interventi, a pena di irricevibilità delle stesse, devono essere presentate in forma scritta all'ufficio attuatore competente per territorio prima della scadenza dei termini stessi.
2. Le proroghe per la conclusione degli interventi possono essere autorizzate, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente realizzazione del progetto.
3. Nel caso di proroga dei termini di conclusione, in mancanza di una preventiva autorizzazione secondo le modalità indicate al comma 2 non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate successivamente alla data inizialmente fissata e riportata nell'atto di concessione.
4. Le eventuali proroghe richieste non devono prevedere termini ultimi per la rendicontazione del progetto successivi al 30 giugno 2015.

Art. 25 – Controlli

1. Su tutte le domande di pagamento sono svolti controlli amministrativi finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione degli interventi, l'entità dei costi sostenuti e il rispetto degli impegni di cui all'articolo 22, secondo le indicazioni dell'organismo pagatore. I controlli comprendono almeno un sopralluogo, denominato visita in situ, presso la sede del beneficiario e il luogo dell'intervento.
2. A seguito dei controlli di cui al comma 1 sono svolti, a campione, i controlli in loco di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, secondo le indicazioni dell'organismo pagatore.

3. In applicazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) 65/2011, qualora l'importo accertato come liquidabile sia inferiore di oltre il 3 per cento rispetto all'importo richiesto nella domanda di pagamento, l'aiuto viene ridotto in misura pari alla differenza riscontrata. La riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario dimostri che non è responsabile di tale differenza.
4. Sulla base dei controlli svolti ai sensi dei commi 1 e 2 e in applicazione di quanto previsto al comma 3, l'ufficio attuatore:
 - a) con riferimento alle domande di pagamento non ammissibili, comunica i motivi ostativi all'accoglimento e adotta il provvedimento di rigetto;
 - b) predispone la proposta di elenco periferico di liquidazione delle domande ritenute ammissibili su cui viene svolta, a campione, la verifica della correttezza e completezza dell'istruttoria, denominata revisione di primo livello.
5. A seguito della revisione di primo livello, l'ufficio attuatore trasmette all'Autorità di gestione l'elenco periferico di liquidazione in cui è indicata, per ciascuna domanda ammissibile, la somma da liquidare.
6. Sulla base degli elenchi periferici di liquidazione l'Autorità di gestione predispone l'elenco regionale di liquidazione e lo trasmette all'organismo pagatore.

Art. 26 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 27 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento 1698/2005, della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, del PSR regionale e del regolamento della misura 311, azione 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2011, n. 07/Pres..
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 28 - Informazioni e uffici attuatori

1. Gli Uffici attuatori competenti per territorio presso i quali va presentata la domanda di aiuto sono i seguenti:

Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone

indirizzo: PORDENONE - Via Oberdan 18

telefono: 0434 5291

ispettorato.agrifor.pn@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone

Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo

indirizzo TOLMEZZO - Via San Giovanni Bosco 8

telefono: 0433 2457

ispettorato.agrifor.tolm@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo

Ispettorato agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia
indirizzo TRIESTE - Via Monte San Gabriele 35
telefono: 0481 386253
ipa.go.agrifor@regione.fvg.it
Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia

Ispettorato agricoltura e foreste di Udine
indirizzo UDINE - Via Sabbadini 31
telefono: 0432 555860
ispettorato.agrifor.ud@regione.fvg.it
Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine

2. Oltre che agli uffici attuatori sopra elencati, ulteriori informazioni relative al presente Bando possono essere richieste al seguente ufficio responsabile di azione:

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio gestione forestale e produzione legnosa
telefono: 0432 555670
s.gestioneforestale.agrifor@regione.fvg.it

Art. 29 - Controllo e trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di aiuto e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 30 - Elenco allegati

Allegato A – Dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal beneficiario.

Allegato B – Fac-simile di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto iniziale.

Allegato C – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi.

Allegato A – Dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal beneficiario.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto nato a (..) il
..... residente a (..) in
....., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del
d.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- che il procedimento relativo al rilascio dell'/delle autorizzazione/i
..... (specificare il tipo di autorizzazione: ambientale, urbanistico, edilizio, ecc.) necessaria/e
per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di contributo a valere sulla misura 311,
azione 3 del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è concluso
favorevolmente / è ancora in corso (barrare l'opzione che non interessa);
- che la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di aiuto non è subordinata al rilascio delle
autorizzazioni previste dalla normativa urbanistico-edilizia, nonché da eventuale ulteriore normativa di
settore (in alternativa al punto precedente);
- che è proprietario dei beni immobili (fabbricati e terreni) su cui insiste l'intervento o che detiene
idoneo titolo scritto e registrato della disponibilità del sito, di durata almeno eguale a 10 anni;
- che l'entità degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario di presentazione della
domanda di aiuto nonché nei due esercizi precedenti è pari ad euro
- che il contratto di *leasing* prevede il vincolo di acquisto (solo nel caso di contratto di *leasing*).

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

.....
(luogo) (data)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Allegato B – Fac-simile di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto iniziale.

PERIZIA ASSEVERATA

(art. 10 del regolamento di attuazione della misura 311, azione 3)

Il sottoscritto _____, iscritto all'Albo professionale dei _____ della Provincia di _____ con posizione n. _____, in esecuzione dell'incarico conferito dal sig. _____, titolare dell'azienda agricola/legale rappresentante della società _____ di redigere perizia asseverata in ottemperanza a quanto previsto dall'art 10, comma 2, lettera c, numero 3 del Regolamento di attuazione della misura 311, azione 3 del PSR 2007-2013 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. 25 gennaio n. 07/Pres.;

Atteso che nella domanda di aiuto a valere sulla misura 311, azione 3 del PSR 2007-2013 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è previsto un intervento relativo alla realizzazione di un impianto di ...;

Considerato altresì che per l'esecuzione dell'intervento citato è stato redatto il progetto a firma del relativo ad opere di costruzione di ...¹, di data gg/mm/aaaa allegato alla domanda di aiuto;

Eseguita l'analisi delle caratteristiche specifiche delle opere in progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di lavorazioni, ai fini della determinazione di un'attendibile ipotesi di costo per l'esecuzione di tali opere;

Predisposto un computo metrico estimativo, di cui all'allegato 1 della presente perizia, contenente il dettaglio analitico delle singole misure, con riferimento al codice del prezzario regionale delle opere pubbliche per ciascuna voce di costo/lavorazione,

(se ricorre) **Predisposta** un'analisi dei prezzi, ed allegata alla presente perizia, per le categorie di opere non riconducibili a quelle previste dal prezzario regionale delle opere pubbliche;

Considerato che:

- a) le spese generali sono state imputate rispettando il tetto massimo del 10% dell'importo totale dell'operazione oggetto di domanda di contributo, come previsto dal Regolamento di attuazione della misura 311, azione 3 del PSR 2007-2013 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e che vi è una diretta connessione tra le stesse e l'operazione oggetto di domanda di contributo;
- b) l'IVA non è esposta nel computo metrico trattandosi di onere non imputabile ai fini della determinazione del costo ammissibile;
- c) non sono imputati oneri per imprevisti

Verificato che gli interventi proposti per il finanziamento alla data di predisposizione della presente perizia:

- non risultano iniziati
- risultano iniziati in data gg/mm/aaaa, a seguito di presentazione di segnalazione in data gg/mm/aaaa,

¹ Indicare la tipologia delle opere aventi rilevanza urbanistico-edilizia.

ATTESTA QUANTO SEGUE

1. che il costo complessivo delle opere, pari a **euro 0,00**, è ripartito nelle voci di spesa elencate al computo metrico di cui all'allegato 1.
2. che il computo metrico è redatto tenendo conto delle misure desumibili dal progetto dd. gg/mm/aaaa a firma del _____, nonché, laddove non desumibili in relazione al dettaglio progettuale, tenendo conto delle valutazioni di carattere tecnico eseguite dal sottoscritto.

.....

il tecnico incaricato

.....

ALLEGATO 1
ALLA PERIZIA ASSEVERATA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

Luogo e data

.....

Sottoscrizione del tecnico autore del computo

.....

Allegato C – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi.

PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI

RIFERIMENTI:

Denominazione proponente:

Tipologia di intervento:

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta²
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo³				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo				
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:.....				
giorno.....				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

.....

Luogo e data

Sottoscrizione del richiedente

.....

.....

² Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all'impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell'eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

³ Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.proveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali